

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 ottobre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1488 della Commissione, del 18 agosto 2017, recante duecentosettantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE2146)..... Pag. 1

Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 4 agosto 2017, sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova [2017/1489] (17CE2147)..... Pag. 3

Publicati nel n. L 215 del 19 agosto 2017


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE2148)..... Pag. 47

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione, del 21 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE2149)..... Pag. 61

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE2150)..... Pag. 65

Decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23) (17CE2151)..... Pag. 69

Publicati nel n. L 216 del 22 agosto 2017




Decisione (UE) 2017/1494 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente l'aiuto di Stato per un contratto di investimento relativo alla conversione della prima unità della centrale elettrica di Drax al funzionamento a biomasse SA.38760 (2016/C) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione [notificata con il numero C(2016) 8442] (17CE2152)

Pag. 73

Publicato nel n. L 217 del 23 agosto 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1488 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2017

recante duecentosettantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 9 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, sotto il titolo «Persone fisiche», i dati identificativi della voce:

«Rustam Magomedovich Aselderov (nome nella grafia originale: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias (a) Abu Muhammad (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (nome nella grafia originale: Мухамадмухтар). Data di nascita: 9.3.1981. Luogo di nascita: villaggio di Iki-Burul, distretto di Iki-Burulskiy, Repubblica dei Calmucchi, Federazione russa. Cittadinanza: russa N. passaporto: Passaporto russo 8208 n. 555627, rilasciato dall'Ufficio Leninskiy, direzione del Servizio federale Migrazione della Federazione russa per la Repubblica del Dagestan. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 12.12.2016.»

sono sostituiti dai seguenti:

«Rustam Magomedovich Aselderov (nome nella grafia originale: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias (a) Abu Muhammad (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (nome nella grafia originale: Мухамадмухтар). Data di nascita: 9.3.1981. Luogo di nascita: villaggio di Iki-Burul, distretto di Iki-Burulskiy, Repubblica dei Calmucchi, Federazione russa. Cittadinanza: russa N. passaporto: Passaporto russo 8208 n. 555627, rilasciato dall'Ufficio Leninskiy, direzione del Servizio federale Migrazione della Federazione russa per la Repubblica del Dagestan. Altre informazioni: Ucciso il 3 dicembre 2016 a Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 12.12.2016.»

17CE2146



RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del 4 agosto 2017****sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova [2017/1489]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 453, paragrafo 1, dell'accordo le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2019 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Repubblica di Moldova, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.
- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato.

(1) GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.



Articolo 2

L'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova adottata il 26 giugno 2014.

Articolo 3


Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Chisinau, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

Pavel FILIP




ALLEGATO


AGENDA DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Indice

Agenda di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova	
1. Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione	
2. Priorità dell'agenda di associazione	
2.1 Priorità fondamentali	
2.2 Dialogo politico, buona governance e rafforzamento delle istituzioni	
i) Rafforzamento della stabilità, dell'indipendenza e dell'efficacia delle istituzioni che garantiscono la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di Moldova	
ii) Ulteriore riforma del settore giudiziario, garantendo in particolare l'indipendenza, l'imparzialità, la professionalità e l'efficienza del sistema giudiziario	
iii) Garanzia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali	
Diritti umani e libertà fondamentali	
Libertà di espressione	
Cooperazione con la società civile	
Maltrattamenti e torture	
Diritti dei minori	
Violenza domestica	
Parità di trattamento	
Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoro	
2.3 Politica estera e di sicurezza	
Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) ed esportazioni illegali di armi	
Il conflitto in Transnistria	
La Corte penale internazionale	
2.4 Cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia	
Protezione dei dati personali	
Lotta alla criminalità organizzata	
Riforma della polizia	
Cooperazione di polizia e banche dati	
Lotta alle droghe illecite	
Tratta di esseri umani	
Lotta all'abuso sessuale dei minori e al loro sfruttamento sessuale	
Lotta alla criminalità informatica	
Prevenzione e lotta contro corruzione e conflitti di interesse	
Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e alla criminalità finanziaria	
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere	
Cooperazione giudiziaria	



2.5	Scambi e questioni commerciali (zona di libero scambio globale e approfondito — DCFTA)
	Scambi di merci
	Regolamenti tecnici, normazione e infrastrutture correlate
	Misure sanitarie e fitosanitarie
	Dogane e facilitazione degli scambi
	Norme di origine
	Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
	Pagamenti correnti e movimenti di capitali
	Appalti pubblici
	Diritti di proprietà intellettuale
	Concorrenza
	Trasparenza
	Commercio e sviluppo sostenibile
2.6	Sviluppo economico e opportunità di mercato
	Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria
	Occupazione, politica sociale e pari opportunità
	Protezione dei consumatori
	Statistiche
	Fiscalità
	Servizi finanziari
	Politica industriale e delle imprese
	Prodotti minerari e materie prime
	Turismo
	Agricoltura e sviluppo rurale
	Società dell'informazione/economia e società digitali
	Sanità pubblica
	Urbanismo e costruzioni
	Sviluppo regionale
	Politica della pesca e marittima
2.7	Connettività, efficienza energetica, azione per il clima, ambiente e protezione civile
	Energia
	Trasporti
	Ambiente
	Iniziative in materia di clima
	Protezione civile
2.8	Mobilità e contatti interpersonali
	Istruzione, formazione e giovani
	Ricerca e innovazione
	Cultura, politica audiovisiva e media
	Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE
2.9	Sensibilizzazione del pubblico e visibilità



Agenda di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova

Il 27 giugno 2014 l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova — «le parti» — hanno firmato un accordo di associazione ambizioso e innovativo che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA). L'accordo contiene disposizioni vincolanti basate su norme e prevede il rafforzamento della cooperazione che va oltre gli accordi tradizionali e contempla tutti i settori di interesse. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 fino al completamento del processo di ratifica, che ne ha consentito la piena applicazione il 1° luglio 2016.

Al fine di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione, il 26 giugno 2014 le parti hanno convenuto a Bruxelles un'agenda di associazione, redigendo un elenco di priorità per le iniziative congiunte nel periodo 2014-2016.

Il presente documento aggiorna e rifocalizza l'agenda di associazione 2014-2016 e definisce le nuove priorità per le iniziative congiunte del periodo 2017-2019, incluso sulla base delle conclusioni che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato sulla Repubblica di Moldova il 15 febbraio 2016. Esso distingue tra priorità a breve termine (per le quali si dovrebbero compiere progressi significativi entro la fine del 2017) e priorità a medio termine (per le quali si dovrebbero compiere progressi significativi nei 2 anni successivi).


Il fatto che l'agenda di associazione si concentri su un numero limitato di priorità non influisce sulla portata o sul mandato del dialogo in corso nel quadro di altri accordi e partenariati pertinenti o della pista multilaterale del partenariato orientale.

Inoltre, da aprile 2014 i cittadini della Repubblica di Moldova titolari di un passaporto biometrico possono entrare senza visto nei paesi Schengen. I parametri di riferimento del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti devono essere costantemente rispettati al fine di garantire la sostenibilità del regime di esenzione dal visto, e quindi contribuiscono così alla mobilità e ai contatti interpersonali tra l'UE e la Repubblica di Moldova, due elementi fondamentali alla base dell'associazione politica e dell'integrazione economica della Repubblica di Moldova con l'Unione europea, come previsto nell'accordo di associazione.

1. Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione

L'attuazione dell'agenda di associazione sarà guidata dai principi elencati di seguito.

- Le azioni intraprese nel quadro dell'agenda di associazione dovrebbero essere attuate nello spirito degli obiettivi generali di associazione politica e integrazione economica.
- Le priorità dell'agenda di associazione rispecchiano la responsabilità dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova di attuare pienamente le disposizioni del loro accordo di associazione, ora che è entrato pienamente in vigore.
- Entrambe le parti devono partecipare all'attuazione dell'agenda di associazione nel pieno rispetto dei principi di titolarità, trasparenza, responsabilità e inclusione.
- I risultati ottenuti nel quadro dell'agenda di associazione costituiranno un importante contributo al conseguimento delle priorità 2020 da concordare al vertice del partenariato orientale a Bruxelles.
- L'agenda di associazione mira a conseguire risultati tangibili, definiti e sostenibili mediante la progressiva attuazione di misure concrete e coinvolgendo la società civile e altre parti interessate. Entrambe le parti garantiranno in particolare che la normativa e i documenti strategici elaborati nell'ambito dell'agenda di associazione siano preparati nel corso di un processo inclusivo e basato su dati concreti.
- Le parti riconoscono l'importanza di sostenere le priorità concordate tramite strumenti politici, tecnici e finanziari opportuni e sufficienti.
- L'attuazione dell'agenda di associazione sarà oggetto di monitoraggio, rendicontazione annuale e valutazione. I progressi compiuti saranno verificati, anche durante gli incontri delle strutture bilaterali istituite dall'accordo di associazione. Anche la società civile sarà incoraggiata a concentrare la propria attività di monitoraggio sull'agenda di associazione.
- L'Unione europea sosterrà la Repubblica di Moldova nell'attuazione degli obiettivi e delle priorità fissati nell'agenda di associazione. A tal fine essa offrirà tutte le fonti di sostegno dell'UE disponibili, fornirà competenze tecniche e consulenza, agevolerà la condivisione di migliori pratiche, conoscenze e informazioni e sosterrà lo sviluppo delle capacità e il rafforzamento delle istituzioni. Inoltre incoraggerà gli altri partner a fornire sostegno alla Repubblica di Moldova e cercherà di coordinarne gli interventi. Utilizzerà gli strumenti finanziari pertinenti per contribuire all'attuazione dell'agenda di associazione. Tale agenda tuttavia non è un documento di programmazione finanziaria e non sostituisce la programmazione finanziaria attuata dalle parti.



L'UE fornirà sostegno nell'ambito delle priorità globali di assistenza alla Repubblica di Moldova, come delineato nel quadro di sostegno unico dello strumento europeo di vicinato (ENI) e nella programmazione multinazionale elaborata per la Repubblica di Moldova attraverso l'ENI, mirando nel contempo a tenere in considerazione le priorità nel quadro dell'agenda di associazione. L'UE può anche fornire assistenza tramite altri strumenti dell'UE. Qualsiasi assistenza finanziaria sarà fornita in piena conformità alle norme e alle procedure di attuazione che disciplinano l'assistenza esterna dell'UE. In linea con tali procedure, tutta l'assistenza dell'UE alla Repubblica di Moldova continua ad essere vincolata a condizioni rigorose, il cui rispetto sarà regolarmente monitorato e valutato. Al fine di ridurre i rischi devono essere istituiti sistemi di allarme rapido.

La presente agenda di associazione sarà applicabile dal momento della sua adozione fino alla fine del 2019. Essa può essere modificata o aggiornata in qualsiasi momento, mediante accordo del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova.

2. Priorità dell'agenda di associazione

2.1 Priorità fondamentali

Tra le priorità stabilite dall'agenda di associazione, dovrebbero essere affrontate in primo luogo le azioni di riforma elencate di seguito.

Nel campo del rafforzamento delle istituzioni e della buona governance

1. Indipendenza del sistema giudiziario

Applicare l'attuale legislazione sul sistema giudiziario e sulle autorità preposte all'applicazione della legge per garantire l'indipendenza, l'imparzialità, l'integrità, la professionalità e l'efficienza del sistema giudiziario, incluso delle procure, che dovrebbero essere esenti da ingerenze politiche o da qualsiasi altra ingerenza indebita, nonché per assicurare la tolleranza zero in materia di corruzione e per prevenire tutti i tipi di comportamento corrotto. Attuare le norme sull'immunità funzionale in linea con le norme e le buone pratiche europee. Reclutare i giudici e i pubblici ministeri in modo trasparente e basato sul merito tramite un'autorità indipendente.

2. Prevenzione e lotta contro corruzione, frode e conflitti di interesse


Attuare la legge in materia di integrità. Attuare la legge che impone a tutti i funzionari interessati di fornire una dichiarazione del loro patrimonio e di quello dei loro parenti stretti e di comunicare eventuali conflitti di interesse, in relazione ai loro interessi personali o a quelli dei loro parenti stretti, e garantire l'efficace attuazione della procedura di esecuzione. Adottare leggi relative a sanzioni dissuasive e proporzionate contro la corruzione e i reati di riciclaggio di denaro. Attuare la nuova strategia in materia di integrità e anticorruzione al fine di prevenire e ridurre efficacemente la corruzione in linea con i valori e le norme dell'UE. Rafforzare le capacità delle agenzie anticorruzione e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra di esse. Istituire un quadro giuridico funzionante per proteggere gli informatori.

3. Recupero dei beni e indagini sulle frodi bancarie

Istituire un efficiente servizio di recupero dei beni a livello nazionale. Condividere i principali risultati della seconda fase in corso dell'indagine Kroll con l'UE secondo le condizioni concordate con Kroll, senza pregiudicare ulteriori indagini e il recupero dei beni. Compire un'indagine approfondita e imparziale di tutti i casi di frode che hanno interessato il sistema bancario della Repubblica di Moldova nel periodo 2012-2014, anche allo scopo di recuperare i fondi sottratti e di assicurare i responsabili alla giustizia.

4. Riforma della pubblica amministrazione, inclusa la gestione delle finanze pubbliche

Attuare la strategia di riforma della pubblica amministrazione (RPA) e le strategie su cui essa si basa, elaborate nel 2016 in consultazione con l'OCSE/SIGMA e la comunità dei donatori. Riorganizzare le istituzioni governative, le autorità amministrative e le imprese pubbliche al fine di accrescere la responsabilità, l'efficienza e l'efficacia. Rivedere il sistema di sviluppo e coordinamento delle politiche per accrescere l'inclusione, la coerenza, l'efficacia, la prevedibilità e la trasparenza del processo decisionale. Migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici. Assicurare un'amministrazione pubblica professionale e un sistema moderno di gestione delle risorse umane. Avviare una riforma territoriale che possa consentire la massimizzazione delle risorse messe a disposizione dei cittadini a livello locale. Coinvolgere sempre più la società civile per potenziare la responsabilità, la trasparenza e la reattività nel quadro della riforma della pubblica amministrazione e della fornitura di servizi pubblici.



Aggiornare la strategia di gestione delle finanze pubbliche (GFP) della Repubblica di Moldova per il periodo 2013-2020. Proseguire la riforma del controllo parlamentare e della vigilanza sul bilancio. Rafforzare la trasparenza, la vigilanza e la responsabilità della politica e della gestione delle finanze pubbliche. Migliorare la governance attraverso prudenza e disciplina di bilancio, processi di responsabilità rafforzati e migliore gestione orientata ai risultati.

5. Libertà fondamentali

Sostenere la libertà e il pluralismo dei media, anche attraverso l'adozione di un nuovo codice audiovisivo, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE, al fine di allineare la legislazione della Repubblica di Moldova alla direttiva sui servizi di media audiovisivi e di affrontare con urgenza la concentrazione di proprietà dei media, la monopolizzazione del mercato pubblicitario e la riforma dell'emittente nazionale. Definire meglio le competenze e i compiti del Consiglio di coordinamento per il settore audiovisivo al fine di rafforzarne l'indipendenza.

Adottare e attuare il nuovo piano d'azione nazionale per i diritti umani, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili, e coordinare i processi di programmazione e di bilancio al fine di stanziare risorse sufficienti per la sua efficace attuazione. Garantire l'effettiva esecuzione delle sentenze emesse dal Corte europea dei diritti dell'uomo e creare un efficace meccanismo di controllo parlamentare di tale esecuzione.

Si cercherà in particolare di garantire che le questioni della parità di genere siano affrontate come priorità trasversale.

6. Soluzione del conflitto transnistriano

Sviluppare una visione riguardo alla soluzione pacifica e sostenibile del conflitto transnistriano, sulla base della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova all'interno delle sue frontiere internazionalmente riconosciute, accordando uno status speciale per la Transnistria, che garantirà pienamente i diritti umani, politici, economici e sociali della popolazione e potrebbe anche favorire un approfondimento delle relazioni con la parte transnistriana. Continuare un dialogo costruttivo sulla situazione del segmento centrale (Transnistria) della frontiera tra Repubblica di Moldova e Ucraina con tutti gli interlocutori pertinenti.

Nel campo dello sviluppo economico e delle opportunità di mercato

7. Miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e del clima per gli investimenti


Attuare il programma di riforme concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) e svolgere le politiche economiche, fiscali e finanziarie nello stesso spirito del programma di riforma dell'FMI. Migliorare il quadro normativo e l'ambiente operativo per le piccole e medie imprese (PMI) e rafforzare le leggi sulla concorrenza per ridurre i comportamenti monopolistici. Attuare la strategia di sviluppo del settore delle PMI per il 2012-2020 e il relativo piano d'azione, in linea con la nuova legge sulle PMI, la tabella di marcia riveduta per la competitività del paese e la strategia nazionale per gli incentivi agli investimenti e per la promozione delle esportazioni 2016-2020. Rafforzare il ruolo delle associazioni di imprese e di PMI (incluse le associazioni di categoria) al fine di migliorare il dialogo pubblico-privato. Semplificare il sistema degli ispettorati e dei vari organismi di controllo al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le possibilità di corruzione, migliorando nel contempo l'applicazione della legislazione e delle norme.

8. Agricoltura e sviluppo rurale

Attuare una legge generale sui principi di sovvenzione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, migliorando così l'attuazione delle politiche in questo ambito. Aumentare la competitività della produzione agricola, in particolare in determinati settori con un elevato valore delle esportazioni. Promuovere le condizioni di lavoro e di vita nelle zone rurali. Migliorare l'uso sostenibile del territorio e delle risorse idriche. Migliorare i servizi, le infrastrutture e la diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali.

9. Riforme in campo commerciale: regolamentazioni tecniche, normazione e relative infrastrutture, questioni doganali e agevolazione degli scambi

Migliorare l'agevolazione degli scambi, prendendo come parametro di riferimento gli indicatori dell'OCSE sull'agevolazione degli scambi. Per quanto riguarda le norme e i regolamenti tecnici, rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni dell'UE, quali CEN, CENELEC, ETSI, EURAMET, EA, WELMEC. Le consultazioni pubbliche in materia di regolamenti tecnici e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono essenziali per conseguire una applicazione e una comprensione da parte del pubblico più ampie dei nuovi regolamenti in tali settori. Con riferimento alle misure SPS ottenere l'accreditamento di tutti i laboratori coinvolti nei controlli ufficiali delle norme internazionali al fine di soddisfare i requisiti SPS per l'esportazione e rafforzare la sicurezza alimentare sul mercato interno della Repubblica di Moldova.



Conformare la legislazione della Repubblica di Moldova al codice doganale dell'Unione europea e ai suoi regolamenti attuativi e migliorare le prestazioni dell'amministrazione doganale in termini di integrità professionale e trasparenza. Allineare la legislazione della Repubblica di Moldova per permettere l'adesione del paese alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Nel campo della connettività, dell'efficienza energetica, dell'ambiente e dell'azione per il clima

10. Sicurezza energetica ed efficienza energetica

Rafforzare l'indipendenza dell'ANRE (autorità nazionale di regolamentazione dell'energia), anche attraverso la depoliticizzazione delle nomine e delle revoche dei dirigenti e la definizione di un bilancio autonomo. Adottare una nuova legge sull'energia in modo trasparente e inclusivo. Attuare tutte le raccomandazioni del riesame dell'ANRE condotto dal segretariato della Comunità dell'energia. Attuare le nuove leggi sull'elettricità e sul gas naturale intraprendendo le azioni necessarie previste dalla legge e adottando le necessarie disposizioni di diritto derivato. Attuare pienamente gli impegni e gli accordi della Repubblica di Moldova, compresi quelli stabiliti nel quadro degli obiettivi dei programmi finanziari dell'FMI. Continuare a prendere misure per integrare il mercato dell'energia della Repubblica di Moldova in quello dell'UE. Adeguare la legge sull'efficienza energetica degli edifici e istituire appropriati meccanismi di sostegno per le misure di efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali. Sulla base della legge sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, sviluppare regimi di sostegno, norme amministrative e altre misure necessarie per promuovere un maggior uso delle energie rinnovabili.

11. Trasporti

Attuare il programma di riforma e di ristrutturazione del settore ferroviario. Intensificare gli sforzi volti all'attuazione della normativa dell'UE in materia di aviazione al fine di sfruttare appieno l'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'UE e la Repubblica di Moldova. Instaurare una concorrenza libera ed equa nel settore dell'aviazione, in particolare includendo nella concessione dell'aeroporto di Chişinău clausole di non discriminazione all'accesso, e ripristinare la concorrenza effettiva nel settore dei servizi di assistenza a terra. Sviluppare infrastrutture importanti sotto il profilo economico, anche attraverso l'ulteriore attuazione di progetti per lo sviluppo della rete TEN-T indicativa estesa.

12. Ambiente e azione per il clima

Assicurare la prosecuzione delle riforme amministrative e la costituzione di un'adeguata capacità amministrativa per attuare i capi relativi all'ambiente e all'azione per il clima dell'accordo di associazione. Progredire nel ravvicinamento all'acquis ambientale adottando il quadro giuridico principale nel settore, ossia le leggi in materia di tutela dell'aria, gestione delle sostanze chimiche ed emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Attuare le leggi in materia di valutazione ambientale strategica e gestione dei rifiuti.

Nel campo della mobilità e dei contatti interpersonali

13. Istruzione, formazione e giovani

Potenziare l'attuazione del nuovo codice dell'istruzione a tutti i livelli di istruzione. Aumentare la capacità amministrativa del ministero dell'Educazione e degli organismi subordinati. Realizzare la riforma dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con gli obiettivi della strategia di sviluppo dell'IFP e del relativo piano d'azione (2013-2020), al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Adottare un quadro giuridico per i comitati di settore. Incoraggiare il coinvolgimento delle pertinenti parti interessate (comprese le imprese e le parti sociali) in tutte le forme di apprendimento permanente per proseguire lo sviluppo professionale per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro. Realizzare l'attuazione della strategia nazionale di sviluppo del settore della gioventù.


2.2 Dialogo politico, buona governance e rafforzamento delle istituzioni

Il dialogo politico e la cooperazione in materia di riforme, da svolgere nel quadro dell'agenda di associazione mirano a rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti nelle convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e nei relativi protocolli. Dovrebbe essere assicurata la coerenza con il piano d'azione del Consiglio d'Europa che sarà applicabile durante l'attuazione della presente agenda di associazione.


- i) Rafforzamento della stabilità, dell'indipendenza e dell'efficacia delle istituzioni che garantiscono la democrazia e lo stato di diritto nella Repubblica di Moldova, anche attraverso una riforma globale della pubblica amministrazione e una riforma della gestione delle finanze pubbliche.

Priorità a breve termine

- Adottare e attuare le competenze rivedute della Corte costituzionale e le procedure di nomina dei suoi membri, in stretta collaborazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.




- Affrontare le eventuali lacune identificate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE/ODIHR), dalla missione di monitoraggio della società civile nazionale e dalle autorità pubbliche centrali nelle scorse elezioni, inclusa la necessità di garantire il finanziamento trasparente delle campagne elettorali, la copertura di mass media indipendenti e imparziali e il voto della diaspora.
- Valutare la possibilità di consentire il finanziamento diretto dell'attività dei partiti politici, delle campagne elettorali e dei candidati alle elezioni da parte dei cittadini della Repubblica di Moldova con entrate ottenute all'estero, impedendo nel contempo a cittadini, soggetti e Stati stranieri di interferire direttamente o indirettamente con l'attività politica nella Repubblica di Moldova.
- Istituire un quadro giuridico funzionante per proteggere gli informatori.
- Attuare la riforma della struttura territoriale del paese riducendo il numero di autorità locali in linea con la strategia nazionale di decentramento e con quella sulla riforma della pubblica amministrazione.
- Attuare la strategia RPA e le strategie su cui essa si basa, sviluppate nel 2016 in consultazione con l'OCSE/SIGMA e la comunità dei donatori.
- Rafforzare i meccanismi e le capacità di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione a livello politico e amministrativo.
- Stimare i costi del piano d'azione per l'RPA per il periodo 2016-2018.
- Stabilire un bilancio in pareggio in conformità all'accordo raggiunto con l'FMI, dotato di risorse finanziarie sufficienti per attuare le riforme programmate.
- Riformare la cancelleria di Stato.
- Chiarire le funzioni, i ruoli e le responsabilità delle principali istituzioni e sviluppare procedure e metodologie unificate, scritte e armonizzate per l'elaborazione e il coordinamento di politiche inclusive e basate su dati concreti.
- Predisporre il riesame del quadro giuridico per l'amministrazione pubblica per modificarlo affinché si applichi a tutte le istituzioni che esercitano compiti tipici di amministrazione pubblica e assicurare che le assunzioni, le promozioni e i licenziamenti siano basati sul merito.
- Consolidare il ruolo dei sottosegretari come funzionari di livello più elevato in ogni ministero competente al fine di contribuire alla professionalizzazione e alla depoliticizzazione dell'amministrazione pubblica.
- Ampliare l'ambito della raccolta dei dati per il registro del personale, compresi i dati sui salari, ed estenderne gradualmente l'impiego a tutte le istituzioni statali.
- Riorganizzare le istituzioni governative per aumentarne la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza, in particolare attraverso il riesame dell'efficacia in termini di costo e dell'efficienza delle imprese pubbliche che svolgono funzioni amministrative.
- Attuare in maniera approfondita la legislazione in materia di trasparenza delle decisioni.
- Modificare la legge sull'accesso alle informazioni per migliorarne l'attuazione e definire i meccanismi necessari a monitorarne l'attuazione.
- Elaborare una legge generale sulle procedure amministrative per applicare i principi di buona amministrazione e armonizzare gradualmente le procedure amministrative speciali con la nuova legge.
- Avviare una riforma territoriale che possa consentire la massimizzazione delle risorse messe a disposizione dei cittadini a livello locale.
- Aggiornare la strategia GFP della Repubblica di Moldova per il periodo 2013-2020.
- Adottare una nuova strategia per il controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC).
- Proseguire la riforma del controllo parlamentare e della vigilanza sul bilancio. Aumentare la trasparenza, il controllo e la responsabilità della politica e della gestione delle finanze pubbliche.
- Adottare il nuovo disegno di legge sul funzionamento della Corte dei conti per garantire l'indipendenza e l'efficienza della revisione contabile esterna delle finanze pubbliche.



Priorità a medio termine

- Considerare, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, le misure necessarie per rafforzare il quadro istituzionale al fine di promuovere la resilienza della Repubblica di Moldova nel lungo periodo.
- Migliorare lo scambio di informazioni tra il governo e il parlamento.
- Rafforzare il controllo dell'attuazione delle riforme e della legislazione da parte del parlamento.
- Garantire che le elezioni presidenziali, politiche e amministrative si svolgano democraticamente, in linea con le norme europee.
- Valutare la possibilità di sottoporre a revisione il finanziamento statale dei partiti politici sulla base delle migliori pratiche internazionali, allo scopo di tenere in considerazione nel calcolo i risultati delle elezioni presidenziali.
- Rivedere il limite concernente le donazioni delle persone fisiche e giuridiche ai partiti politici, in conformità con le migliori pratiche internazionali e le competenze tecniche della Commissione di Venezia.
- Continuare l'attuazione della strategia di decentramento, in conformità alla Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa (serie dei trattati del Consiglio d'Europa n. 122).
- Riesaminare i meccanismi di registrazione degli elettori secondo le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR al fine di assicurare l'esattezza dei dati.
- Sviluppare e attuare il modulo «Controllo finanziario» del sistema informativo automatizzato «Elezioni» e il quadro normativo per automatizzare il processo di presentazione, raccolta e analisi delle relazioni finanziarie dei partiti politici e dei candidati alle elezioni e per migliorare l'accesso pubblico a tali informazioni. Introdurre sanzioni efficaci in caso di violazione e garantire che l'onere della prova in merito all'origine dei fondi ricada sui partiti. Attuare la possibilità di confisca di beni ingiustificati.
- Mettere in atto meccanismi efficaci per gestire e coordinare i flussi di assistenza secondo le esigenze del governo.
- Continuare la riforma della pubblica amministrazione in linea con i relativi principi (a livello centrale e locale e con riguardo alla riforma territoriale), in consultazione con la società civile e coinvolgendola sempre più, al fine di costruire un'amministrazione pubblica responsabile, efficiente, trasparente basata sul merito professionale e sui dati concreti, con un suo codice etico ed esente da pressioni politiche.
- Ottimizzare la pubblica amministrazione a livello nazionale e locale in linea con la relativa strategia di riforma.
- Ricorrere regolarmente alla valutazione d'impatto ex-ante. Garantire che i costi delle riforme siano stimati sistematicamente e istituire sedi interministeriali di risoluzione dei conflitti ad alto livello politico e amministrativo.
- Introdurre un regime retributivo trasparente e più competitivo per i dipendenti pubblici al fine di attrarre e trattenere i talenti.
- Fornire ai cittadini informazioni facilmente accessibili sui loro diritti a una buona amministrazione, all'accesso alle informazioni, alla giustizia amministrativa e al risarcimento del danno, in modo che sappiano come e dove presentare un reclamo. Garantire un seguito efficace e concreto alle richieste e ai reclami dei cittadini.
- Assicurare i miglioramenti istituzionali e organizzativi necessari per rafforzare il controllo parlamentare, comprese le modalità di collaborazione con gli enti di revisione contabile esterna delle finanze pubbliche.
- Rafforzare la capacità del ministero delle Finanze di svolgere il suo ruolo di autorità di bilancio centrale e garantire la sostenibilità di bilancio.
- Continuare a migliorare la GFP e attuare efficacemente la strategia di GFP aggiornata.
- Istituire un programma pluriennale e progressivo di investimenti pubblici, sotto la direzione del ministero delle Finanze, al fine di garantire il finanziamento degli investimenti prioritari a livello nazionale nell'ambito del quadro di bilancio pluriennale.
- Garantire i miglioramenti istituzionali e organizzativi necessari per rafforzare il controllo esterno, tra cui l'ulteriore sviluppo della funzione di revisione contabile esterna della Corte dei conti della Repubblica di Moldova, in linea con le norme dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo, e modalità di cooperazione tra il parlamento e gli enti di revisione contabile esterna delle finanze pubbliche.




- Avviare gli opportuni procedimenti disciplinari e applicare sanzioni efficaci.
 - Riformare gradualmente le norme in materia di contabilità pubblica e di rendicontazione esterna.
- ii) Ulteriore riforma del settore giudiziario, garantendo in particolare l'indipendenza, l'imparzialità, la professionalità e l'efficienza del sistema giudiziario, compresa la procura, che dovrebbe essere esente da indebite ingerenze politiche o di qualunque altro tipo. Alcuni elementi della riforma globale del settore della giustizia potrebbero richiedere modifiche costituzionali.

Priorità a breve termine

- Attuare la legislazione in vigore relativa a giudici, pubblici ministeri, avvocati e altri professionisti legali al fine di promuovere una politica di tolleranza zero in materia di corruzione e di prevenire tutti i tipi di comportamento corrotto.
- Assicurare il reclutamento dei giudici e dei pubblici ministeri da parte di un'autorità indipendente tramite criteri obiettivi, trasparenti e basati sul merito ed eque procedure di selezione, inclusi esami scritti obbligatori e un elenco di posti vacanti a livello nazionale, in linea con le norme europee.
- Garantire la promozione dei giudici e dei pubblici ministeri, incluso i procuratori capo e nelle corti d'appello, da parte di un'autorità indipendente tramite criteri obiettivi, trasparenti e basati sul merito ed eque procedure di selezione in linea con le norme europee.
- Assicurare l'attuazione efficace di un sistema di garanzie dell'indipendenza dei giudici.
- Assicurare l'attuazione efficace di norme disciplinari e di codici etici, comprese le garanzie procedurali per i giudici e i pubblici ministeri, e l'autonomia dell'ispettorato giudiziario nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, oltre che meccanismi di denuncia accessibili al pubblico.
- Attuare le norme in materia di immunità funzionale in base alla buona pratica e nel pieno rispetto delle norme europee.
- Attuare il pacchetto legislativo sull'integrità nel settore giudiziario.
- Migliorare la trasparenza e l'efficienza del processo decisionale del Consiglio superiore della magistratura.
- Rafforzare l'indipendenza del Consiglio superiore dei pubblici ministeri conformemente alle disposizioni della legge sul servizio della Procura del 25 febbraio 2016 e proseguire con determinazione la riforma globale di tale servizio, inclusa l'attuazione della nuova legislazione.
- Garantire un processo equo, l'accesso alla giustizia e i diritti procedurali nei procedimenti penali in conformità agli obblighi della Repubblica di Moldova stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla giurisprudenza della Corte e dalle altre convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa, attuando:
 - = la legislazione e le misure volte a garantire i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali,
 - = la legislazione, le misure e le risorse volte a garantire i diritti delle vittime di reati per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, alla protezione, al sostegno e al risarcimento, anche nell'ambito del sistema di giustizia penale.
- Rafforzare l'attuazione dell'assistenza giuridica e dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.
- Assicurare il funzionamento di un sistema efficiente di gestione elettronica delle cause con attribuzione casuale delle stesse e statistiche giudiziarie affidabili.

Priorità a medio termine

- Assicurare l'indipendenza delle istituzioni del settore della giustizia, affinché non siano soggette a pressioni politiche o di qualsiasi altra natura da parte dell'amministrazione, del governo o del parlamento.



- Assicurare la completa indipendenza di tutti i pubblici ministeri e ridurre il ruolo di supervisione dell'ufficio del procuratore generale, come previsto dalla nuova legge sul servizio della Procura.
 - Assicurare che l'Istituto nazionale di giustizia offra una formazione iniziale e permanente secondo le esigenze individuate.
 - Dimostrare una casistica di misure per rafforzare l'integrità e la responsabilità del sistema giudiziario, quali i controlli e le condanne per i reati legati alla corruzione.
 - Lavorare per migliorare la percezione che l'opinione pubblica ha dell'indipendenza, dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità del sistema giudiziario.
 - Compiere progressi nella riforma complessiva dell'azione penale, compresi i pubblici ministeri specializzati in materia di criminalità organizzata e corruzione.
 - Compiere progressi nell'attuazione della legge in materia di ottimizzazione della mappa giudiziaria, in linea con il piano d'azione approvato dalla decisione n. 21 del parlamento del 3 marzo 2017.
 - Migliorare l'accesso alla giustizia, in particolare per le donne e i gruppi vulnerabili.
 - Lavorare a una sostanziale riduzione della durata delle cause civili e penali.
 - Lavorare per aumentare l'indice di smaltimento delle cause.
- iii) Garanzia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali mediante una cooperazione globale in materia di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tale cooperazione comprenderà interventi nei seguenti ambiti con le finalità sotto elencate.

Diritti umani e libertà fondamentali

Priorità a breve termine

- Finalizzare e attuare il nuovo piano d'azione nazionale per i diritti umani, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili, e coordinare i processi di programmazione e di bilancio al fine di stanziare risorse sufficienti per la sua efficace attuazione.
- Istituire un consiglio nazionale e un segretariato per elaborare, controllare e riferire in merito all'attuazione del nuovo piano d'azione nazionale per i diritti umani.
- Garantire l'effettiva esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e creare un meccanismo efficace di controllo parlamentare di tale esecuzione.
- Avviare l'attuazione della strategia per il consolidamento delle relazioni interetniche per il periodo 2017-2027 e adottare il relativo piano d'azione.
- Procedere all'attuazione pilota della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in sette località, come parte di uno sforzo relativo alla ratifica della Carta da parte della Repubblica di Moldova.
- Completare la riforma dell'istituto del difensore civico migliorando la legge sul difensore civico n. 52 del 3 aprile 2014 in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e le disposizioni finanziarie, conformemente ai principi di Parigi.
- Garantire il funzionamento del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
- Ratificare il protocollo n. 12 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- Adottare e attuare le modifiche della legislazione in materia di reati generati dall'odio per allinearla alle norme europee. Intensificare gli sforzi di indagine e azione riguardanti episodi di incitamento all'odio e reati generati dall'odio e per garantire un accesso effettivo alla giustizia per le vittime.



Priorità a medio termine

- Garantire l'applicazione delle leggi e dei regolamenti contro tutte le forme di discriminazione, tra cui la legge relativa alla garanzia della parità, e rafforzare la capacità del Consiglio per la prevenzione e l'eradicazione della discriminazione («Consiglio per la parità»).
- Considerare le raccomandazioni formulate dalle strutture e dagli esperti del Consiglio d'Europa in merito alla conformità alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e applicarle d'intesa con tali strutture ed esperti. In tale contesto, fare attenzione a garantire i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, anche mediante il dialogo e le consultazioni con queste ultime, tenendo altresì conto dei pertinenti pareri della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.
- Potenziare l'attuazione della legislazione in materia di accessibilità per le persone con disabilità. Aumentare l'accessibilità degli edifici pubblici, dei trasporti e delle informazioni per le persone con disabilità.
- Garantire l'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compresi gli articoli 12 (Eguale riconoscimento di fronte alla legge) e 14 (Libertà e sicurezza della persona).
- Firmare il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
- Continuare la deistituzionalizzazione dei minori.
- Mantenere meccanismi pre-giudiziali ed extragiudiziali efficaci per la risoluzione delle controversie nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
- Continuare a garantire l'accesso alle informazioni sui diritti dei cittadini e sulle soluzioni giuridiche adeguate.
- Attuare misure efficaci per evitare arresti ingiustificati e intercettazioni illegali, tenendo conto del fatto che un livello proporzionato di intrusività può essere necessario per garantire una corretta indagine in materia di corruzione o di altri tipi di reato.
- Promuovere e sensibilizzare sui diritti umani e sulla lotta alla discriminazione nel settore giudiziario, nel settore dell'applicazione della legge e nell'amministrazione.
- Attuare la legge sullo statuto speciale di autonomia della Gagauzia del 1994 sulla base delle raccomandazioni della Commissione di Venezia del 2002 e dell'OSCE del 2013.
- Salvaguardare i diritti procedurali delle persone detenute dalla polizia e dal centro nazionale contro la corruzione e in custodia cautelare.

Libertà di espressionePriorità a breve termine

- Proseguire i lavori per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media, conformemente alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE.
- Elaborare ed adottare una strategia di sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa in linea con le pratiche europee.
- Istituire un dialogo regolare per lo scambio di migliori pratiche sulla libertà dei mezzi d'informazione, sul pluralismo dei media, sulla depenalizzazione della diffamazione, sulla protezione delle fonti giornalistiche e sulla diversità culturale nei mezzi di comunicazione.
- Adottare un nuovo codice audiovisivo pienamente in linea con le raccomandazioni dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, sulla base del progetto del 2011.
- Creare le condizioni per la piena indipendenza delle emittenti pubbliche.

Cooperazione con la società civilePriorità a breve termine

- Coinvolgere le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e i sindacati, nella raccolta delle informazioni e nel controllo delle politiche.
- Adottare e garantire l'attuazione di una strategia di sviluppo della società civile per il periodo 2017-2020.



Priorità a medio termine

- Adottare una nuova legge sulle organizzazioni non governative, in linea con gli standard internazionali, che migliorerà, tra l'altro, il quadro giuridico per l'effettiva partecipazione della società civile nel processo decisionale.
- Rafforzare il quadro di partecipazione della società civile all'elaborazione e al controllo dell'attuazione delle politiche pubbliche, incluso modificando la legge in materia di trasparenza del processo decisionale.
- Promuovere e rafforzare la sostenibilità finanziaria della società civile e considerare l'introduzione del contratto sociale, l'ampliamento dei programmi di sovvenzione pubblica, l'agevolazione del quadro giuridico concernente le donazioni.
- Sviluppare lo spirito civico attivo e di volontariato.

Maltrattamenti e torturePriorità a breve termine

- Affrontare in modo efficace le segnalazioni di maltrattamenti dei detenuti da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge, in particolare durante la custodia cautelare.

Priorità a medio termine

- Predisporre un quadro strategico globale per prevenire e combattere l'impunità basato sugli orientamenti per la lotta contro l'impunità nei casi di gravi violazioni dei diritti umani (Consiglio d'Europa, 2011).
- Garantire un'efficace attività di indagine e sanzioni per le torture e i maltrattamenti.

Diritti dei minoriPriorità a medio termine

- Attuare il piano d'azione 2016-2020 relativo alla strategia per la protezione dei minori per il periodo 2014-2020.

Violenza domesticaPriorità a breve termine

- Garantire l'attuazione del quadro strategico e legislativo esistente in materia di violenza domestica.

Priorità a medio termine


- Ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Parità di trattamentoPriorità a medio termine

- Garantire l'armonizzazione alle norme europee in materia di salute e sicurezza, congedo di maternità e conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori.
- Promuovere la partecipazione delle donne al processo decisionale e alla vita pubblica, politica e imprenditoriale, e svolgere attività mirate volte alla equa partecipazione e rappresentanza di uomini e donne in tali ambiti.

Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoroPriorità a medio termine

- Continuare a lavorare per garantire che i diritti sindacali e le norme fondamentali sul lavoro siano sostenuti conformemente alle norme europee e alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- Garantire meglio la parità di genere sul mercato del lavoro, con particolare attenzione all'occupazione femminile.
- Attuare la legislazione in materia di lotta contro il lavoro minorile.



2.3 Politica estera e di sicurezza

Il dialogo e la cooperazione nel campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), mirano alla progressiva convergenza anche per quanto riguarda i temi della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e del controllo delle esportazioni. La cooperazione in questo settore si fonderà su valori comuni e interessi reciproci e mirerà a migliorare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche, avvalendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali. Comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Firmare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

Priorità a medio termine

- Continuare a promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti e la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace.
- Sviluppare la cooperazione in materia di sanzioni dell'UE.
- Promuovere il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nell'atto finale di Helsinki dell'OSCE.
- Rafforzare la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, agevolando la partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari condotte dall'UE, e offrire attività di consulenza e formazione nel settore della PSDC (sulla base dell'accordo quadro di partecipazione in vigore dal 1° luglio 2013 e del quadro multilaterale del gruppo di esperti del partenariato orientale sulla PSDC).


Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) ed esportazioni illegali di armi

Priorità a breve termine

- Scambiarsi informazioni sulle organizzazioni e sui gruppi terroristici, sulle loro attività e le loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione approvata dalle parti, anche mediante l'accordo di cooperazione operativa e strategica tra la Repubblica di Moldova e Europol, nonché mediante l'accordo di cooperazione tra la Repubblica di Moldova e Eurojust.
- Garantire che la legge sulla lotta al terrorismo sia basata sui diritti umani e sia sottoposta a riesame da parte della Commissione di Venezia.
- Cooperare in materia di controlli doganali basati sui rischi per garantire la sicurezza delle merci importate, esportate o in transito.
- Cooperare nella prevenzione del terrorismo.
- Adottare una strategia globale per la lotta contro la proliferazione di ADM e CBRN e il pertinente piano d'azione nazionale.

Priorità a medio termine

- Cooperare per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo basata sui diritti umani, anche per quanto riguarda la definizione giuridica di atto terroristico.
- Continuare a migliorare il quadro legislativo e normativo nazionale nel settore della lotta al terrorismo, in particolare nel pieno rispetto dello stato di diritto, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, in piena conformità alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005 (STE n. 196) e il suo protocollo addizionale e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE n. 198).
- Porre maggiore enfasi sulla comprensione e sul trattamento delle cause della radicalizzazione e i fattori che portano all'estremismo violento.
- Esplorare le possibilità di cooperazione, anche per quanto riguarda la creazione di capacità, nel settore della sicurezza dell'aviazione (inclusi gli aeroporti) e della protezione degli obiettivi non strategici.



- Sviluppare forme di collaborazione in materia di lotta contro il traffico di armi e di distruzione delle scorte.
- Sviluppare forme di collaborazione e di scambio di informazioni per individuare e rintracciare armi illegali.
- Cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei materiali connessi nonché dei relativi vettori, tramite il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi attualmente assunti dalle parti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti.
- Istituire un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni e del transito di prodotti connessi alle ADM, compreso un controllo dell'uso finale come ADM delle tecnologie a duplice uso, con sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
- Contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, nell'ambito degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore.
- Continuare a cooperare nel settore del controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune dell'UE sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Il conflitto in Transnistria

Priorità a medio termine

- Mantenere la funzionalità di tutte le piattaforme di dialogo e dei formati di negoziazione esistenti al fine di individuare soluzioni realizzabili ai problemi che le persone incontrano su entrambe le sponde del fiume Dnestr e risolvere in modo globale e pacifico il conflitto transnistriano sulla base della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova all'interno delle sue frontiere internazionalmente riconosciute accordando uno status giuridico speciale per la regione della Transnistria.
- Sviluppare una visione della soluzione del conflitto transnistriano quale base per le relazioni con la parte transnistriana.
- Mantenere la cooperazione efficace tra l'UE e la Repubblica di Moldova sulla risoluzione del conflitto in Transnistria e promuovere le misure di rafforzamento della fiducia, nell'ambito di formati concordati, comprese le consultazioni sui piani post-risoluzione.
- Rafforzare il dialogo, con l'obiettivo di illustrare i benefici dell'accordo di associazione e garantirne l'applicabilità su tutto il territorio della Repubblica di Moldova, adottando nel contempo misure per legalizzare l'attività degli operatori economici della sponda sinistra del fiume Dnestr.
- Continuare un dialogo costruttivo sulla situazione del segmento centrale (Transnistria) della frontiera tra Repubblica di Moldova e Ucraina con tutti gli interlocutori pertinenti.
- Sviluppare piattaforme di dialogo tra i rappresentanti della società civile e i mezzi di informazione delle rive destra e sinistra del fiume Dnestr.

La Corte penale internazionale


Priorità a breve termine

- Attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e i relativi strumenti, con particolare riguardo alla salvaguardia della sua integrità.

2.4 Cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia

La Repubblica di Moldova dovrebbe soddisfare sempre i requisiti stabiliti nei quattro blocchi del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti del 16 dicembre 2010. L'attuazione efficace e sostenibile di tutti i parametri di riferimento contenuti nel piano d'azione, compresi quelli del blocco 3 (Ordine pubblico e sicurezza) è fondamentale per mantenere il regime di esenzione dal visto con l'UE. In linea con il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto⁽¹⁾, l'esenzione dall'obbligo di visto può essere sospesa nei casi in cui non siano più soddisfatti uno o più parametri di riferimento. In caso di giustificata preoccupazione riguardo al rispetto di concreti parametri di riferimento del piano d'azione, su richiesta, la Repubblica di Moldova fornirà informazioni all'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1).



Inoltre, le parti prendono debitamente atto delle raccomandazioni delle missioni di valutazione inter pares organizzate nel 2015 e nel 2016 volte a valutare i settori della giustizia, dell'anticorruzione e dell'antiriciclaggio nella Repubblica di Moldova. A tale proposito la Repubblica di Moldova si impegna ad avvalersi di tali raccomandazioni, oltre che delle altre raccomandazioni dell'UE e delle altre organizzazioni internazionali per l'elaborazione del documento strategico nel settore dell'anticorruzione per il periodo successivo al 2016 e dei documenti strategici nel settore della giustizia e dell'antiriciclaggio per il periodo successivo al 2017.

Le parti collaboreranno inoltre nei seguenti ambiti, con gli obiettivi elencati di seguito.

Protezione dei dati personali

Priorità a medio termine

- Continuare l'armonizzazione del quadro giuridico nazionale relativo alla protezione dei dati personali al diritto dell'Unione, con particolare riguardo al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- Continuare ad attuare il quadro giuridico sulla protezione dei dati personali in tutti i settori al fine di garantire un elevato livello di protezione in linea con gli strumenti e le norme europei.
- Continuare a rafforzare lo sviluppo delle capacità del Centro nazionale per la protezione dei dati personali.

Lotta alla criminalità organizzata

Priorità a breve termine

- Definire e suddividere chiaramente le competenze e i poteri di cui dispone la polizia per raccogliere informazioni di intelligence e acquisire e utilizzare prove (forensi).
- Creare e potenziare efficacemente un sistema di indagini finanziarie incentrato sulla ricerca, sul sequestro e sulla confisca di beni provenienti dalla criminalità organizzata.
- Pubblicare ogni anno una relazione sull'attività del pubblico ministero specializzato incaricato della lotta contro la criminalità organizzata.

Priorità a medio termine

- Attuare ulteriormente e rafforzare in tutto il territorio il concetto di attività di polizia basate sull'intelligence che richiede un sistema ben sviluppato di analisi e gestione dei rischi e delle minacce [metodologia di Europol applicata alla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA)].
- Descrivere precisamente gli strumenti (compresi i mezzi speciali di indagine quando si prevede di ricorrervi) e le condizioni in base a cui possono essere usati nell'ambito di un'indagine.


Riforma della polizia

Priorità a breve termine

- Portare a termine la creazione di un corpo di polizia responsabile, affidabile ed efficiente, integrato nel ministero degli Affari interni. L'indirizzo politico del ministero sarà limitato alla definizione delle priorità strategiche e delle politiche generali delle forze di polizia. Non saranno previsti diritti d'ingiunzione (né positivi né negativi) per quanto riguarda le attività operative delle forze di polizia.
- Attuare l'attività di polizia di prossimità e garantire che i cittadini che dispongono di informazioni possano facilmente contattare la polizia.
- Rafforzare la responsabilità e garantire che non vi sia un'indebita influenza sulla polizia.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



Priorità a medio termine


- Attuare la strategia in materia di ordine pubblico e sicurezza, incluso per quanto riguarda l'ordine pubblico e la gestione della folla.
- Continuare l'attuazione della strategia di sviluppo della polizia per il periodo 2016-2020, con particolare riguardo alla modernizzazione delle forze di polizia nel campo a) della gestione delle risorse umane, b) delle tecniche di gestione e c) delle capacità operative (rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone arrestate dalla polizia; sviluppo di rapporti efficaci con l'opinione pubblica; aggiornamento dell'ambiente TIC; potenziamento delle capacità d'indagine sulla scena del crimine e ulteriore sviluppo della strategia anticorruzione).
- Adottare una strategia di sviluppo per il corpo dei Carabinieri e garantire progressi nell'attuazione della strategia.
- Istituire un sistema efficace (unità specializzate) di protezione dei testimoni e offrire loro le garanzie necessarie per proteggerli dalle intimidazioni e dalle minacce fisiche.
- Promuovere una cultura di integrità e valori etici in tutto il ministero dell'Interno e nel corpo di polizia. Elaborare disposizioni e norme di condotta per prevenire e sanzionare efficacemente gli illeciti della polizia. Dotarsi di strumenti per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività di polizia.
- Istituire un centro comune di formazione dei servizi di contrasto al fine di garantire un'adeguata formazione continua di base e specializzata, se necessario, anche altamente specializzata. Sulla base dell'accordo operativo del 2012 tra la Repubblica di Moldova e l'accademia europea di polizia (CEPOL), il centro comune di formazione dei servizi di contrasto svilupperà uno stretto rapporto operativo con la CEPOL.
- Migliorare le condizioni di custodia presso la polizia.
- Sulla base delle migliori pratiche dell'UE, garantire l'esistenza di un meccanismo indipendente di monitoraggio della polizia che monitorerà il funzionamento globale della polizia e il modo in cui tutti i funzionari con poteri di polizia svolgono le loro attività di vigilanza.
- Aumentare la capacità di reazione rapida della polizia.

Cooperazione di polizia e banche datiPriorità a breve termine

- Continuare a sviluppare le banche dati centralizzate automatizzate relative alle indagini e alle azioni penali (sistema nazionale di gestione dei fascicoli elettronici) per evitare il rischio di sovrapposizione dei procedimenti penali e l'incapacità di collegare fascicoli che hanno spesso una portata geografica vasta o addirittura internazionale. Idealmente tale sistema dovrebbe interessare tutti gli aspetti delle indagini e dell'azione penale, comprese le informazioni sul recupero, sul blocco e sulla confisca dei beni.
- Migliorare ulteriormente lo strumento statistico nazionale in uso per misurare il tasso di criminalità e di risoluzione dei casi. Esso dovrebbe essere effettivamente usato come strumento di gestione nell'elaborazione delle nuove priorità strategiche.

Priorità a medio termine

- Garantire che le unità centrali per la cooperazione internazionale di polizia (unità nazionale Europol e ufficio centrale nazionale Interpol) abbiano accesso alle banche dati nazionali e internazionali pertinenti attraverso una singola struttura amministrativa (punto di contatto unico — SPOC).
- Intensificare la cooperazione e lo scambio di dati tra la Repubblica di Moldova e Europol (a livello quantitativo e qualitativo) nei casi di criminalità transfrontaliera.
- Sviluppare l'analisi strategica della criminalità a livello sia globale che settoriale, e condividerla con le pertinenti autorità di contrasto ed Europol.
- Sviluppare piani d'azione pluriennali che definiscono le priorità operative dei servizi di contrasto, sulla base della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità.
- Potenziare lo scambio di informazioni con l'UE e gli Stati membri in materia di terrorismo, migrazione irregolare, riciclaggio di denaro e questioni finanziarie.



*Lotta alle droghe illecite*Priorità a breve termine

- Partecipare alla rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox) dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e ai pertinenti incontri degli esperti organizzati dall'OEDT, nei limiti del bilancio a disposizione.
- Attuare la chiara ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le autorità competenti per la riduzione della domanda di droga e tra le autorità coinvolte nella riduzione dell'offerta di droga.

Priorità a medio termine

- Estendere il coordinamento a tutti gli aspetti della politica in materia di droga, compresi gli aspetti sociali e di salute pubblica, le misure esecutive, la cooperazione internazionale e la politica in materia di gioventù.
- Approvare e attuare il piano d'azione nazionale 2017-2018 per l'attuazione della strategia nazionale antidroga per il periodo 2011-2018.

Tratta di esseri umani

- Approvare e attuare la strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani per il periodo 2017-2022, che coprirà anche il sistema nazionale di orientamento.
- Semplificare ulteriormente il flusso di informazioni migliorando la comunicazione e la cooperazione tra Europol e le unità nazionali multidisciplinari di contrasto della Repubblica di Moldova nonché tra le unità stesse.
- Garantire lo sviluppo delle capacità nelle istituzioni preposte all'applicazione della legge per assicurare la cooperazione con le agenzie dell'UE nella prevenzione e nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Lotta all'abuso sessuale dei minori e al loro sfruttamento sessuale

- Rafforzare la capacità delle pertinenti unità investigative per cercare di identificare i minori vittime di abuso sessuale, con particolare riguardo alla pedopornografia.
- Creare strutture per condurre una valutazione individuale di ciascun minore vittima di abuso sessuale al fine di predisporre assistenza e sostegno specifici.
- Prevedere un rappresentante speciale per i minori vittime di abuso sessuale se i titolari della responsabilità genitoriale non possono rappresentare il minore a causa di conflitti di interesse o se si tratta di minore non accompagnato o separato dalla famiglia.
- Mettere a disposizione misure o programmi di intervento opportuni per gestire il rischio individuale collegato a tutte le persone condannate per reati di abuso o sfruttamento sessuale di minori.

*Lotta alla criminalità informatica*Priorità a breve termine

- Rafforzare la cooperazione con il centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) di Europol.

Priorità a medio termine

- Investire nello sviluppo di capacità (comprese quelle delle autorità di giustizia penale), conoscenze e specializzazione nella lotta alla criminalità informatica (azioni specifiche di lotta alla criminalità informatica, programmi bilaterali di giustizia/polizia).
- Rafforzare la cooperazione per lottare contro la criminalità informatica e lo sfruttamento sessuale dei minori allineando le priorità e razionalizzando la comunicazione.



- Esplorare le possibilità di cooperazione specifica nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, come descritto nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio ⁽¹⁾, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché del collegamento alla risposta alle minacce ibride, sulla base dei precedenti programmi di assistenza per la resilienza informatica dell'UE e degli altri donatori.
- Potenziare la cooperazione al fine di migliorare la resilienza e la preparazione in campo informatico: agevolare lo sviluppo della strategia nazionale in materia di sicurezza informatica per il periodo successivo al 2020 sulla base di un approccio multipartecipativo, istituire una squadra nazionale di pronto intervento informatico (CERT), promuovere la creazione di quadri e strutture di coordinamento opportuni tra le entità del settore pubblico e con il settore privato.
- Collaborare per assicurare l'attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia informatica volte ad accrescere la trasparenza e la cooperazione a livello regionale e subregionale.
- Attuare la convenzione di Budapest, in particolare per quanto riguarda il diritto procedurale per le indagini interne, la cooperazione pubblico-privato e quella internazionale.


Prevenzione e lotta contro corruzione e conflitti di interesse

Priorità a breve termine

- Attuare la legge in materia di integrità.
- Attuare la legge che impone a tutti i funzionari interessati di fornire una dichiarazione del loro patrimonio e di quello dei loro parenti stretti e di comunicare eventuali conflitti di interesse, in relazione ai loro interessi personali o a quelli dei loro parenti stretti, e garantire l'efficace attuazione della procedura di esecuzione. La correttezza del contenuto delle dichiarazioni patrimoniali/degli eventuali conflitti di interesse dovrebbe essere valutata dall'Autorità nazionale per l'integrità e le relative indagini penali dovrebbero essere svolte dal Centro nazionale anticorruzione. Le valutazioni dovrebbero essere affrontate con un'adeguata priorità, con particolare attenzione alle dichiarazioni dalle persone con funzioni di alto livello, compresi i giudici e i pubblici ministeri.
- Garantire un seguito sufficiente delle dichiarazioni sospette e applicare sistematicamente sanzioni (ammende, misure disciplinari e altri provvedimenti) in caso di dichiarazioni mendaci, tardive o di mancata presentazione della dichiarazione. L'onere della prova dell'origine del denaro o delle attività deve ricadere sul funzionario. Continuare a rendere pubbliche le dichiarazioni patrimoniali.
- Garantire la graduale transizione verso la presentazione telematica delle dichiarazioni.
- Garantire il completo funzionamento dell'Autorità nazionale per l'integrità.
- Sviluppare meccanismi di nomina basati sulla trasparenza, il merito e la professionalità per il Consiglio per l'integrità e gli ispettori dell'Autorità nazionale per l'integrità responsabili delle questioni di gestione e integrità al fine di garantire che l'Autorità nazionale per l'integrità sia indipendente ed esente da qualsiasi influenza politica. Garantire che l'Autorità nazionale per l'integrità abbia accesso a tutti i necessari registri, compresi tutti i registri pubblici e privati, al fine di assicurare l'efficace verifica del patrimonio e degli interessi personali.
- Garantire la rappresentanza della società civile all'interno del Consiglio per l'integrità.
- Adottare la legge relativa a sanzioni dissuasive e proporzionate per i reati di corruzione e riciclaggio di denaro.
- Iniziare ad attuare efficacemente la nuova strategia anticorruzione e in materia di integrità in quanto strumento strategico volto a prevenire e ridurre la corruzione in linea con i valori e le norme dell'UE. Rafforzare le capacità del gruppo di controllo per l'attuazione della strategia nazionale anticorruzione e in materia di integrità in stretta collaborazione con il parlamento, il governo, il sistema giudiziario, il settore privato e la società civile.
- Garantire una cooperazione efficace con le istituzioni e gli organismi pertinenti dell'UE, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e l'assistenza ai medesimi nell'ambito dei controlli e delle verifiche sul posto inerenti alla gestione e al controllo dei fondi UE, in conformità alle norme e alle procedure applicabili.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell' 8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GUL 345 del 23.12.2008, pag. 75).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GUL 194 del 19.7.2016, pag. 1).




Priorità a medio termine

- Migliorare il meccanismo di coordinamento e cooperazione nella lotta alla corruzione tra le agenzie anticorruzione, quali il Centro nazionale anticorruzione e l'Autorità nazionale per l'integrità, il procuratore generale, il servizio di protezione interna e anticorruzione del ministero degli Interni e il servizio di intelligence e sicurezza.
- Istituire un efficace meccanismo di coordinamento dei settori della lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo all'interno della pubblica amministrazione a livello governativo.
- Rafforzare il ruolo del Centro nazionale anticorruzione nella lotta alla corruzione al fine di produrre risultati concreti. Garantire che disponga di un bilancio e di personale adeguati, di chiare responsabilità, di competenze sufficienti e della necessaria autonomia e che sia tutelato da indebite influenze politiche e collabori proficuamente con le altre istituzioni preposte all'applicazione della legge coinvolte nella lotta alla corruzione, in particolare la procura anticorruzione.
- Continuare la sensibilizzazione sulle diverse forme e i diversi tipi di corruzione e le modalità per prevenirle. Dovrebbero essere condotte periodiche campagne di informazione. Gli strumenti e le strategie di comunicazione devono essere adattati al pubblico interessato e il loro effetto deve essere valutato a scadenze regolari.
- Potenziare il sistema di indagine e di perseguimento dei funzionari di alto livello per casi di corruzione, garantendo la trasparenza e l'imparzialità dei procedimenti giudiziari e creando, tra l'altro, le condizioni per una copertura mediatica aperta. In tale contesto la procura anticorruzione dovrebbe concentrarsi sui casi di corruzione ad alto livello e rafforzare le sue capacità di lotta contro la corruzione ad alto livello.
- Conseguire risultati più tangibili nella lotta alla corruzione, migliorando la casistica delle autorità di contrasto alla corruzione attraverso sanzioni più efficaci e condanne reali, specialmente nei confronti dei funzionari di alto livello.
- Modificare la legislazione al fine di limitare il mandato della Procura anticorruzione ai casi di corruzione ad alto livello e trasferire gli altri casi di corruzione oggetto di indagine da parte del Centro nazionale anticorruzione ai pubblici ministeri.
- Sviluppare e rafforzare un quadro legislativo globale e coerente per promuovere l'integrità all'interno del settore pubblico.
- Condurre indagini approfondite sulle frodi bancarie al fine di recuperare il denaro sottratto e presentare periodicamente rapporti trasparenti sui progressi delle indagini.
- Condividere i principali risultati della seconda fase in corso dell'indagine Kroll con l'UE secondo le condizioni concordate con Kroll, senza pregiudicare ulteriori indagini e il recupero dei beni.
- Garantire l'interoperabilità del sistema E-Integrity con tutti i registri pubblici e privati per una verifica efficace del patrimonio e degli interessi personali.
- Proseguire l'attuazione del sistema di valutazione dell'integrità istituzionale da parte del Centro nazionale anticorruzione e la gestione del rischio di corruzione da parte delle istituzioni pubbliche.

*Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e alla criminalità finanziaria*Priorità a breve termine

- Allineare la legislazione con la quarta direttiva sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo.
- Accrescere le capacità tecniche e operative dell'unità di informazione finanziaria al fine di attuare efficacemente tutti i compiti nei settori dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, specialmente nel campo del miglioramento dell'informazione finanziaria.
- L'unità di informazione finanziaria dovrebbe trattare, con maggiore frequenza e proattività, i sospetti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, a cominciare dagli organismi con obbligo di segnalazione che comunicano sistematicamente operazioni sospette i quali dovrebbero essere sanzionati in caso di mancata comunicazione.
- Rafforzare il regime di congelamento preventivo concedendo ai pertinenti soggetti segnalanti il potere di sospendere le operazioni finanziarie sospette.
- Istituire un servizio nazionale per il recupero dei beni che promuova, attraverso una cooperazione rafforzata, un'identificazione quanto più rapida possibile sul territorio dell'UE dei proventi di reato.



Priorità a medio termine


- Attuare una politica/strategia globale per la criminalità finanziaria e le indagini finanziarie, coinvolgendo tutte le autorità pertinenti, incluso il pubblico ministero, al fine di velocizzare le lunghe e complesse indagini nel campo della criminalità finanziaria. Includere nella strategia un concetto di indagini finanziarie e attività di polizia basate sull'intelligence in parallelo per consentire misure di attuazione proattive sulla base dell'analisi dei dati.
- Potenziare e attuare un solido quadro legislativo di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sia in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le raccomandazioni del GAFI e conforme ai risultati delle valutazioni reciproche nell'ambito del Moneyval (comitato di esperti selezionati per la valutazione delle misure antiriciclaggio del denaro).
- Attuare una legislazione solida e ambiziosa in materia di sequestro e di confisca dei beni che vada oltre le norme minime stabilite a livello dell'UE e comprenda, ad esempio, anche disposizioni sulla confisca in assenza di condanna (o la confisca civile).
- Potenziare la cooperazione operativa relativa alla confisca, al recupero e alla gestione dei beni attraverso la comunicazione e lo scambio efficaci di migliori pratiche tra l'Ufficio per il recupero dei beni della Repubblica di Moldova e l'UE.
- Migliorare la cooperazione operativa tra i servizi di informazione finanziaria, la polizia, i servizi di ispezione finanziaria e i servizi e le unità fiscali e doganali attraverso l'interoperabilità e gli scambi di dati (ad esempio sulla base di accordi specifici sullo scambio di dati). Per agevolare la cooperazione operativa, si dovrebbero nominare funzionari di collegamento tra i servizi. Andrebbero presi in considerazione gli scambi temporanei di personale ai fini della formazione.
- Istituire, in collaborazione con il centro comune di formazione dei servizi di contrasto (cfr. sopra), programmi di formazione con un chiaro processo di accreditamento per inquirenti e analisti nell'ambito della criminalità finanziaria e consentire e incoraggiare i colleghi di altri settori a partecipare alle formazioni sulle indagini finanziarie. L'importanza delle indagini finanziarie dovrebbe rispecchiarsi debitamente nella formazione di inquirenti, pubblici ministeri e giudici.
- Elaborare gli orientamenti e le istruzioni per gli organismi con obbligo di segnalazione che riferiscono sistematicamente le operazioni sospette al fine di potenziare l'efficacia dell'attuazione della legislazione nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

*Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere**Migrazione e asilo*Priorità a breve termine

- Continuare ad attuare l'accordo di riammissione tra l'UE e la Repubblica di Moldova e a fornire assistenza per reintegrare i cittadini della Repubblica di Moldova.
- Continuare a fornire informazioni volte a chiarire i diritti e gli obblighi dell'esenzione dal visto, comprese le informazioni sulle norme che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro dell'UE (anche attraverso il portale UE sull'immigrazione), sul quadro normativo europeo in materia di immigrazione legale (direttive sulle condizioni di ingresso e di residenza di talune categorie di cittadini di paesi terzi), sulla responsabilità per gli abusi di diritti nell'ambito del regime di esenzione dal visto e sui diritti e sugli obblighi relativi ai sistemi sanitari degli Stati membri dell'UE.
- Continuare a sviluppare la cooperazione pratica nell'ambito del partenariato per la mobilità UE-Repubblica di Moldova.

Priorità a medio termine

- Promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito del partenariato per la mobilità UE-Repubblica di Moldova attraverso la partecipazione attiva degli Stati membri dell'UE, con particolare riguardo alla migrazione e allo sviluppo.
- Rafforzare le infrastrutture esistenti (compresi i centri di detenzione) e il personale degli organismi responsabili per garantire il rimpatrio effettivo dal territorio della Repubblica di Moldova dei cittadini di paesi terzi in soggiorno o in transito illegale, garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti in detenzione amministrativa.
- Continuare a rafforzare l'esistente quadro per l'integrazione attraverso centri di integrazione.



- Rafforzare le attività dell'Ufficio per la migrazione e l'asilo, in qualità di attore principale nel sistema di contabilità e di gestione dei flussi migratori: 1) rafforzando il quadro legale e migliorando le condizioni di accoglienza e la predisposizione della documentazione degli stranieri; 2) rafforzando i servizi regionali per la lotta ai soggiorni illegali degli stranieri e per il conteggio degli stessi; e 3) migliorando le infrastrutture nonché assegnando le necessarie risorse finanziarie e umane.
- Continuare a rafforzare il sistema di raccolta e analisi dei dati sui flussi migratori e sull'asilo aggiornando il profilo migratorio esteso e continuando a redigere le relazioni di valutazione e di analisi del rischio sulla migrazione e sull'asilo.
- Continuare l'effettiva attuazione della legislazione sull'asilo, che offre un quadro solido per la protezione di quanti necessitano di protezione internazionale, rafforzando la struttura dei centri di accoglienza.
- Formare funzionari pubblici, dipendenti del ministero degli Interni, giudici e magistrati in materia di asilo e migrazione.
- Seguire un approccio integrato per quanto riguarda la diaspora e consolidare le capacità delle autorità nazionali e locali nelle questioni inerenti alla diaspora.
- Elaborare modalità più efficaci per promuovere la migrazione circolare.

Gestione delle frontiere

Priorità a breve termine

- Rafforzare ulteriormente la gestione delle frontiere e mantenere il livello elevato di controlli alle frontiere e di sorveglianza di frontiera, nonché ampliare e potenziare le strutture di videosorveglianza fisse e mobili.
- Potenziare la gestione comune della frontiera UE-Repubblica di Moldova, incluso tramite il controllo comune delle frontiere e lo scambio di informazioni (anche prima dell'arrivo).

Priorità a medio termine

- Continuare a fornire infrastrutture, attrezzature tecniche, sistemi informatici e risorse umane e finanziarie adeguati, in conformità alla strategia integrata di gestione delle frontiere della Repubblica di Moldova e al relativo piano d'azione.
- Continuare a rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per quanto riguarda la gestione delle frontiere.
- Rafforzare il sistema di coordinamento frontaliero a livello nazionale.
- Aggiornare il quadro situazionale a livello nazionale e locale, rafforzando l'analisi del rischio, quella delle informazioni e lo scambio di informazioni con i partner nazionali e internazionali.

Cooperazione giudiziaria

Priorità a medio termine

- Intensificare la cooperazione tra la Repubblica di Moldova e Eurojust (a livello quantitativo e qualitativo) nei casi di criminalità transfrontaliera.
- Continuare a rafforzare la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale mediante:
 - = l'adesione e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare la Convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale,
 - = l'adesione e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla protezione dei bambini, in particolare le convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato nel settore del diritto di famiglia,
 - = la preparazione del terreno per l'adesione e l'attuazione della Convenzione del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, in particolare mediante la valutazione delle capacità e delle risorse nazionali.



- Rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tramite l'adesione e l'attuazione delle convenzioni pertinenti, in particolare quelle del Consiglio d'Europa.

2.5 Scambi e questioni commerciali (zona di libero scambio globale e approfondita — DCFTA)

La zona di libero scambio globale e approfondita costituisce un'ampia parte dell'accordo di associazione. L'attuazione di questa parte dell'accordo, contemplata nel titolo V (Scambi e questioni commerciali), dovrebbe ricevere pertanto un livello di priorità corrispondente alla sua importanza nel contesto generale dell'accordo di associazione e nel quadro delle relazioni UE-Repubblica di Moldova.

Scambi di merci

Le parti collaboreranno per attuare le disposizioni in materia di accesso al mercato per le merci, compresa l'energia, in particolare tramite consultazioni congiunte, con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Compiere ulteriori progressi nel settore delle statistiche relative alla bilancia commerciale affinché le parti possano continuare ad applicare correttamente il meccanismo antielusione.
- Cooperare all'attuazione della tabella di marcia per migliorare la competitività nella Repubblica di Moldova.
- Scambiarsi informazioni sugli sviluppi relativi all'accesso al mercato nella Repubblica di Moldova e sulla sua politica in materia di accesso al mercato.
- Attuare misure volte a migliorare il clima imprenditoriale per gli operatori commerciali.

Priorità a medio termine

- Accrescere la capacità di esportazione della Repubblica di Moldova, anche mediante l'avvio di regimi individuali di sostegno (sovvenzione) finanziario e non finanziario per lo sviluppo delle esportazioni delle imprese.
- Rafforzare la cooperazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova nel processo di preparazione e attuazione della legislazione eventualmente necessaria all'attuazione delle disposizioni riguardanti la DCFTA.
- Sopprimere i dazi doganali sulle merci originarie dell'UE, nel rispetto dell'allegato XV-D dell'accordo di associazione.
- Garantire la conformità alle disposizioni sull'energia legate agli scambi.
- Attuare gli elementi legati alle esportazioni per il periodo 2018-2020 della strategia nazionale per attrarre gli investimenti e promuovere le esportazioni 2016-2020, inclusa una revisione intermedia di tale strategia nel 2018.


Regolamenti tecnici, normazione e infrastrutture correlate

Le parti collaboreranno per conformarsi ai regolamenti tecnici, alla normazione, alla metrologia, all'accreditamento, alle procedure di valutazione della conformità e al sistema di sorveglianza del mercato dell'UE, come previsto nell'accordo di associazione e più specificamente nella parte riguardante la DCFTA.

Tale preparazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Scambiarsi le informazioni sull'adempimento degli impegni presi per ravvicinare ulteriormente la legislazione nazionale all'acquis dell'Unione, come specificato nei pertinenti allegati dell'accordo, e sulla sua applicazione.
- Rafforzare le capacità amministrative degli organismi, delle istituzioni e delle agenzie governative pertinenti.



Priorità a medio termine

- Sviluppare e modernizzare le infrastrutture connesse all'amministrazione dei regolamenti tecnici, della normazione, della metrologia, dell'accreditamento, delle procedure di valutazione della conformità e del sistema di vigilanza del mercato, inclusa la creazione di un sistema di informazione nazionale.
- Rafforzare la cooperazione con le organizzazioni dell'UE, quali CEN, Cenelec, ETSI, Euramet, EA, Welmec.
- Scambiarsi informazioni su altri aspetti pertinenti dei piani della Repubblica di Moldova nel settore degli ostacoli tecnici al commercio e sulla relativa tempistica.
- Definire e attuare, in collaborazione con gli organismi rappresentativi del settore privato della Repubblica di Moldova, una campagna/azione approfondita di informazione, assistenza e consulenza per aiutare la comunità imprenditoriale della Repubblica di Moldova a capire meglio le norme sui prodotti dell'UE e i requisiti per l'immissione dei prodotti sul mercato.
- Cooperare al processo preparatorio dell'accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA).

Misure sanitarie e fitosanitarie

Le parti collaboreranno per allineare ulteriormente le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili agli alimenti e ai mangimi, la normativa e le pratiche in materia di salute delle piante e di salute e benessere degli animali della Repubblica di Moldova a quelle dell'UE, come indicato nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Semplificare la certificazione delle importazioni/esportazioni di prodotti agroalimentari.
- Sviluppare e attuare la strategia di sicurezza alimentare per il periodo 2017-2022.
- Rafforzare la cooperazione tra l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare e il ministero dell'Agricoltura al fine di predisporre, adottare e attuare riforme legislative nel settore SPS.
- Rafforzare la capacità amministrativa formando il personale delle agenzie esecutive e degli organismi governativi responsabili a preparare e applicare la legislazione in linea con il diritto dell'UE.
- Organizzare campagne d'informazione con le agenzie, le imprese e le ONG del settore sui requisiti per accedere al mercato dell'UE, e con la società civile sugli aspetti di interesse per i consumatori connessi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- Con riferimento alle SPS ottenere l'accreditamento riconosciuto a livello internazionale di tutti i laboratori coinvolti nei controlli ufficiali al fine di soddisfare i requisiti SPS per l'esportazione e rafforzare la salute degli animali e delle piante e la sicurezza alimentare sul mercato interno della Repubblica di Moldova.

Priorità a medio termine

- Riorganizzare e sviluppare le capacità dell'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare sulla base delle disposizioni della futura nuova strategia di sicurezza alimentare 2017-2022.
- Completare l'attuazione dell'attuale strategia di sicurezza alimentare della Repubblica di Moldova, con un'attenzione particolare alla qualità della legislazione e alla capacità di applicazione, e affrontare le eventuali carenze individuate.
- Ravvicinare il diritto nazionale all'acquis dell'Unione elencato nei pertinenti allegati dell'accordo e garantirne l'effettiva attuazione e applicazione.
- Migliorare ulteriormente le infrastrutture e le capacità correlate necessarie ad attuare la legislazione, in particolare nei settori dei laboratori specializzati in salute degli animali e delle piante e sicurezza alimentare e dei posti di ispezione frontaliere, in linea con i requisiti dell'UE.
- Terminare i lavori per l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute degli animali e delle piante.



Dogane e facilitazione degli scambi

Le parti collaboreranno per allineare la legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'UE, ai Custom blueprints dell'UE, alle norme internazionali di cui al capo 5 e ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Allineare la legislazione della Repubblica di Moldova al codice doganale dell'Unione europea.
- Continuare ad attuare il quadro strategico per la cooperazione doganale.
- Continuare ad ammodernare l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova e le sue infrastrutture e organizzare formazioni del personale, in particolare per rafforzare la cultura orientata al servizio ed esente da corruzione.
- Elaborare una tabella di marcia per l'adesione della Repubblica di Moldova alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito e costituire un gruppo incaricato del progetto.
- Rafforzare le misure concernenti la lotta alla frode ed impedire il commercio illegale, anche di prodotti soggetti ad accisa, in particolare tramite una cooperazione rafforzata nel quadro del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
- Garantire l'efficace applicazione della legislazione della Repubblica di Moldova sulla protezione delle indicazioni geografiche e sui diritti di proprietà intellettuale e fornire ai funzionari doganali un'opportuna formazione al riguardo.

Priorità a medio termine

- Sviluppare una regolamentazione per l'applicazione del nuovo codice doganale.
- Allineare il regime dell'operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova a quello dell'UE, nella prospettiva del riconoscimento reciproco.
- Allineare la legislazione e stabilire le condizioni per l'adesione della Repubblica di Moldova alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito.
- Continuare a semplificare e ammodernare le procedure doganali e garantirne l'efficace attuazione.
- Collaborare in materia di controlli doganali basati sui rischi e di condivisione delle informazioni pertinenti che contribuiscono a migliorare la gestione dei rischi e la sicurezza delle catene di approvvigionamento e a agevolare il commercio legittimo e la sicurezza delle merci importate, esportate o in transito.
- Intensificare le procedure per una rapida adesione e attuazione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo per eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati del tabacco.

Norme di origine


Le parti collaboreranno per applicare le norme di origine stabilite nel protocollo dell'accordo di associazione e derivanti dall'adesione della Repubblica di Moldova alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Esaminare e, se necessario, rivedere le attuali procedure applicate dal servizio doganale della Repubblica di Moldova per certificare e controllare l'origine delle merci.

Priorità a medio termine

- Aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare gli obblighi derivanti dalla sua adesione alla convenzione.
- Fornire formazione in materia di certificazione e di verifica dell'origine preferenziale al servizio doganale della Repubblica di Moldova.



Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Le parti proseguiranno il dialogo sullo stabilimento, sullo scambio di servizi e sul commercio elettronico conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione. Esse adempiranno gli impegni assunti nel settore dei servizi, come previsto nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Fornire formazione e una capacità amministrativa sufficiente a operare il ravvicinamento della legislazione.
- Garantire uno scambio regolare di informazioni sulle attività legislative in corso o previste in settori scelti per il ravvicinamento e condurre un dialogo a questo fine.
- Garantire che il quadro giuridico per i servizi e lo stabilimento nella Repubblica di Moldova rispecchi i diritti e gli obblighi e consenta l'efficace attuazione degli impegni in materia di accesso al mercato derivanti dalla DCFTA.

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Le parti continueranno il dialogo sui movimenti di capitali e sui pagamenti, in particolare al fine di monitorare il rispetto di tutti gli impegni vigenti dell'accordo di associazione.

Appalti pubblici


Le parti collaboreranno affinché la Repubblica di Moldova applichi il capo «Appalti pubblici» dell'accordo di associazione e le riforme correlate. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Coordinare l'armonizzazione del quadro giuridico e istituzionale in materia di appalti pubblici della Repubblica di Moldova con la Commissione europea.
- Fornire informazioni precise e tempestive sugli sviluppi nella legislazione della Repubblica di Moldova, in particolare per quanto concerne l'attività legislativa prevista che incide sulla politica in materia di appalti pubblici e sulla sua applicazione, nonché sullo sviluppo dell'assetto istituzionale.
- Attuare ulteriormente la strategia in materia di appalti pubblici della Repubblica di Moldova, assicurando un sistema di appalti pubblici ben funzionante, competitivo, responsabile e trasparente che genera e garantisce la fiducia dei cittadini della Repubblica di Moldova e della comunità internazionale nella funzione di aggiudicazione degli appalti.
- Istituire e attuare una legislazione in materia di appalti pubblici nel settore dei servizi pubblici, delle concessioni e dei partenariati pubblico-privato, in linea con la pertinente legislazione dell'UE.
- Garantire che l'Agenzia nazionale indipendente di risoluzione delle controversie sia dotata di sufficiente capacità amministrativa per fornire mezzi di ricorso efficaci in linea con la pertinente normativa dell'UE.
- Sviluppare le competenze e la capacità amministrativa necessarie negli organismi incaricati di controllare l'attuazione della politica in materia di appalti pubblici.
- Allineare il sistema di mezzi di ricorso all'acquis europeo con riguardo alle norme di indipendenza, onestà e trasparenza, ai fini del trattamento rapido e competente delle controversie.
- Sviluppare le competenze e la capacità amministrativa necessarie a promuovere una maggiore efficienza dei processi di appalto pubblico, compresi quegli aspetti che possono contribuire alla crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva della Repubblica di Moldova.

Priorità a medio termine

- Proseguire l'attuazione della strategia in materia di appalti pubblici della Repubblica di Moldova.
- Garantire la riforma nazionale degli appalti pubblici attraverso il graduale allineamento al pertinente quadro giuridico aggiornato dell'UE e assicurarne l'attuazione e l'applicazione corrette.



- Definire norme in materia di appalti pubblici per le imprese pubbliche in linea con le norme e le migliori pratiche dell'UE.
- Continuare ad attuare gli appalti pubblici elettronici e migliorare le funzionalità del pertinente strumento informatico.
- Prendere in considerazione la creazione di centrali di committenza e garantire che tutte le autorità/entità aggiudicatrici siano adeguatamente dotate del personale e dei mezzi necessari a svolgere le loro attività.

Diritti di proprietà intellettuale

Le parti collaboreranno per l'allineamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'UE e alle norme internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e assicureranno l'efficace protezione di tutti i DPI, comprese le indicazioni geografiche, come specificato nell'accordo di associazione. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Adottare misure volte a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e garantire un dialogo efficace con i titolari di diritti.
- Garantire la corretta attuazione e applicazione della legislazione nazionale in linea con le norme dell'UE in questo settore, incluso in materia di protezione delle indicazioni geografiche, e sviluppare strumenti di monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione dei DPI secondo l'accordo di associazione.
- Assicurare una formazione adeguata in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i funzionari delle pertinenti amministrazioni e i membri del sistema giudiziario.

Priorità a medio termine

- Garantire che i titolari di diritti di entrambe le parti beneficino di un adeguato ed efficace livello di protezione dei rispettivi DPI e che esistano misure adeguate per far rispettare tali diritti.
- Migliorare la capacità di applicazione degli organismi governativi e delle agenzie esecutive competenti, compreso il servizio doganale della Repubblica di Moldova, e riferire periodicamente sulla situazione della capacità amministrativa.
- Garantire l'esistenza di un idoneo quadro giuridico al fine di assicurare l'accesso alla giustizia ai titolari di diritti e la disponibilità e l'efficace applicazione delle sanzioni.
- Consolidare le strutture istituzionali pertinenti nonché l'agenzia statale per i diritti di proprietà intellettuale e le società di riscossione. Rafforzare la cooperazione con le autorità dei paesi terzi, gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di settore.
- Attuare le norme integrate nella direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- Prendere misure efficaci contro la contraffazione e la pirateria e garantire l'efficace attuazione della normativa di applicazione e delle sanzioni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale sulla base della strategia nazionale in materia di DPI fino al 2020, ed elaborare relazioni periodiche basate su obiettivi e dati concreti e misurabili.

Concorrenza


Le parti collaboreranno per attuare il capo «Concorrenza» dell'accordo di associazione e le riforme correlate. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a medio termine

- Garantire che il quadro istituzionale e la capacità amministrativa della Repubblica di Moldova assicurino l'efficace attuazione della legislazione sulla concorrenza nel rispetto dell'imparzialità e delle condizioni di parità per tutti gli operatori economici.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).



- Rafforzare il dialogo sull'esperienza conseguita nell'applicazione della legislazione in questo settore, nonché su altri sviluppi legislativi relativi alla concorrenza, anche offrendo formazione alle autorità e consulenza ad hoc di esperti in merito all'applicazione generale delle norme sull'aiuto di Stato.

Trasparenza

Le parti presteranno particolare attenzione alle iniziative con le finalità riportate di seguito.

Priorità a breve termine

- Elaborare una strategia di comunicazione del governo e definire i temi chiave su cui concentrare gli sforzi di comunicazione dell'amministrazione.
- Rafforzare le capacità di pianificazione strategica dell'ufficio di comunicazione del governo.
- Discutere le migliori pratiche ed esperienze in materia di elaborazione trasparente delle politiche, in particolare coinvolgendo la società civile nel dialogo politico.
- Scambiarsi informazioni e fornire una formazione adeguata, anche sui meccanismi di comunicazione e sulla consultazione delle parti interessate.
- Organizzare seminari e altri eventi per il grande pubblico, tesi a illustrare l'attuazione dell'accordo di associazione e il processo di ravvicinamento.

Priorità a medio termine

- Adempiere gli impegni in materia di trasparenza nell'elaborazione delle politiche connesse al commercio ed esaminare quali meccanismi dovrebbero eventualmente essere istituiti.
- Migliorare l'accesso facile e gratuito alle informazioni pubbliche autorizzato dalla legge.

Commercio e sviluppo sostenibile

Le parti continueranno il dialogo e lavoreranno sulle questioni oggetto del relativo capo dell'accordo di associazione. Tale dialogo comprenderà iniziative con le seguenti finalità.


Priorità a breve e medio termine

- Scambiarsi informazioni sull'attuazione del pertinente quadro di politica interna o degli impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile.
- Discutere l'efficace adempimento degli impegni di cui a tale capo per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate e il dialogo con la società civile.
- Garantire che le ispezioni del lavoro si mantengano in conformità con le norme dell'OIL e i principi dell'UE.
- Scambiarsi le migliori pratiche e le relative esperienze.

Le parti sono consapevoli che le priorità relative ai diritti dei sindacati e alle norme fondamentali del lavoro di cui alla sezione 2.2 e le priorità individuate nella sezione 2.6 (Occupazione, politica sociale e pari opportunità) sono molto importanti per l'attuazione del capo «Commercio e sviluppo sostenibile» e dovrebbero pertanto essere affrontate in relazione a tale parte dell'accordo di associazione.

2.6 Sviluppo economico e opportunità di mercato

Le parti collaboreranno per aiutare la Repubblica di Moldova a creare un'economia di mercato pienamente funzionante e a operare il progressivo ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida della stabilità macroeconomica, di finanze pubbliche sane, di un sistema finanziario forte e di una bilancia dei pagamenti sostenibile. Tale cooperazione contribuirà in particolare al conseguimento degli obiettivi elencati di seguito.



Priorità a breve termine

- Attuare il programma di riforme concordato con l'FMI.
- Avviare e attuare, una volta adottata, l'operazione di assistenza macrofinanziaria concordata con l'UE.

Priorità a medio termine

- Completare l'attuazione del programma di riforme concordato con l'FMI.
- Dare piena attuazione, una volta adottata, all'operazione di assistenza macrofinanziaria concordata con l'UE.
- Controllare gli sviluppi macroeconomici, discutere le principali sfide politiche e scambiare informazioni sulle migliori pratiche rafforzando il regolare dialogo macroeconomico per migliorare la qualità del processo di definizione delle politiche economiche.
- Continuare a rafforzare l'indipendenza, i poteri di regolamentazione e la capacità della Banca nazionale della Repubblica di Moldova e della Commissione nazionale per i mercati finanziari. Condividere l'esperienza dell'UE in materia di politica monetaria e dei tassi di cambio nonché di politica di regolamentazione e vigilanza dei settori finanziario e bancario per sviluppare ulteriormente le capacità della Repubblica di Moldova in questi settori.
- Migliorare la sostenibilità e la governance delle finanze pubbliche attraverso l'attuazione di riforme di bilancio, compreso il miglioramento dell'attuazione del controllo parlamentare sul bilancio.
- Continuare a sviluppare norme e procedure di privatizzazione aperte, competitive e trasparenti e attuarle in linea con le migliori pratiche dell'UE.

Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria

Le parti collaboreranno per preparare la Repubblica di Moldova per l'attuazione del diritto dell'UE e degli strumenti internazionali citati nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione, in particolare con le finalità seguenti.

Priorità a breve termine

- Ravvicinare la legislazione della Repubblica di Moldova in materia di revisione contabile e contabilità agli strumenti dell'UE e internazionali di cui all'allegato II dell'accordo di associazione.
- Scambiarsi informazioni tempestive, pertinenti e precise sulla situazione della legislazione vigente e sulla sua conformità al diritto dell'UE, sulla base del formato concordato tra le parti, per attuare il diritto dell'UE secondo il calendario concordato.
- Individuare aree in cui si dovrebbero fornire formazione, sviluppo delle capacità e competenze tecniche.
- Semplificare il sistema degli ispettori e dei vari organismi di controllo per aumentare l'efficienza e ridurre le possibilità di corruzione, con l'obiettivo ultimo di migliorare il clima imprenditoriale e potenziare l'applicazione della legislazione e delle norme.

Priorità a medio termine


- Sviluppare la capacità amministrativa delle istituzioni statali della Repubblica di Moldova con funzioni nell'ambito dell'attuazione del diritto societario, della contabilità e della revisione contabile, e della governance societaria.
- Avviare le discussioni riguardo alla creazione di un registro della titolarità effettiva delle società.

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Le parti collaboreranno con le finalità seguenti.

Priorità a breve termine

- Garantire le condizioni per un'efficace attuazione della strategia per l'occupazione per il periodo 2017-2020.
- Garantire che sussistano le condizioni di base per consentire l'effettivo funzionamento delle ispezioni del lavoro.
- Continuare a promuovere il dialogo sociale, anche attraverso lo sviluppo delle capacità delle parti sociali.



Priorità a medio termine

- Proseguire l'efficace attuazione della strategia per l'occupazione per il periodo 2017-2020.
- Attuare il diritto dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro e condizioni di lavoro, come indicato nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione, in particolare per:
 - = consolidare la capacità amministrativa e di esecuzione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, e del diritto del lavoro, in particolare l'ispettorato del lavoro e i pertinenti organi del sistema giudiziario;
 - = sviluppare la capacità delle parti sociali (ad esempio formazione sulla legislazione e sulle norme dell'UE in materia di salute e sicurezza nonché di diritto del lavoro).
- Elaborare un approccio strategico all'occupazione volto a creare nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, a favorire una migliore corrispondenza fra qualifiche e posti sul mercato del lavoro e a promuovere il sostegno attivo, servizi per l'impiego efficienti e un mercato del lavoro inclusivo. Attuare i programmi nazionali per il lavoro dignitoso concordati tra l'OIL e la Repubblica di Moldova.
- Rafforzare la capacità dell'amministrazione responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche sociali e occupazionali, in particolare i servizi per l'impiego e i servizi sociali.

Protezione dei consumatori


Per prepararsi all'applicazione del diritto dell'UE e degli strumenti internazionali citati nel pertinente allegato dell'accordo di associazione, le parti collaboreranno con le finalità seguenti.

Priorità a breve termine

- Riesaminare l'intero acquis in materia di protezione dei consumatori finora adottato nella Repubblica di Moldova alla luce dell'acquis recentemente adottato dall'UE in questo settore (come riportato all'allegato IV dell'accordo di associazione).
- Attuare il piano pluriennale di sviluppo istituzionale dell'Agenzia per la protezione dei consumatori.
- Attuare il piano pluriennale di sviluppo istituzionale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

Priorità a medio termine

- Istituire e attivare un sistema nazionale che consenta una comunicazione efficiente tra le parti interessate nazionali sui prodotti non alimentari pericolosi e il richiamo di tali prodotti.
- Istituire e attivare un sistema di scambio di informazioni sui prodotti alimentari pericolosi basato su un modello UE di sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi.
- Integrare i diversi punti di controllo della sicurezza alimentare (punti di ispezione frontaliere, servizi veterinari e fitosanitari e Centro nazionale per l'analisi e la certificazione delle colture e dei suoli) in un unico sistema integrato di gestione delle informazioni (MIS).
- Continuare a sviluppare e applicare procedure di controllo per l'analisi della gestione basata sul rischio dei prodotti alimentari e non alimentari.
- Valutare periodicamente il piano pluriennale di sviluppo istituzionale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare e, se necessario, rivederlo.
- Valutare periodicamente il piano pluriennale di sviluppo istituzionale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare e, se necessario, rivederlo.
- Continuare ad allineare il quadro giuridico e quello normativo in materia di SPS della Repubblica di Moldova all'acquis dell'UE.
- Rafforzare la capacità amministrativa dei responsabili dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori nella Repubblica di Moldova, in particolare attraverso la formazione dei funzionari statali e degli altri rappresentanti degli interessi dei consumatori sul recepimento della normativa dell'UE e la sua successiva attuazione e applicazione.



Statistiche

Le Parti collaboreranno per allineare progressivamente la legislazione della Repubblica di Moldova alla legislazione dell'UE in materia di statistiche. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Approvare la legge sulle statistiche ufficiali elaborata sulla base del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, sulle statistiche europee e della legge generale sulle statistiche ufficiali per i paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale.
- Approvare la classificazione NUTS sulla base del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e delle sue successive modifiche e adeguamenti.
- Diffondere i risultati finali del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2014 e migliorare le statistiche demografiche estendendo l'uso delle fonti di dati amministrativi.
- Elaborare stime per i conti regionali secondo la metodologia SNA 1993/ESA 1995.
- Garantire l'indipendenza professionale ed istituzionale dell'Ufficio nazionale di statistica della Repubblica di Moldova nell'attuazione dell'imminente riforma dell'amministrazione pubblica attraverso il mantenimento dello status e della posizione attuali all'interno dell'amministrazione pubblica.

Priorità a medio termine

- Garantire i calcoli dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo le norme dell'UE.
- Attuare la metodologia SCN 2008/SEC 2010 e il ricalcolo delle serie temporali per i principali indicatori macroeconomici secondo la metodologia approvata.
- Attuare un sistema di gestione della qualità nelle statistiche ufficiali secondo le norme europee.

Fiscalità

Le parti rafforzeranno la cooperazione volta a migliorare e a sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria della Repubblica di Moldova sulla base delle norme dell'UE e internazionali. Tale cooperazione comprenderà i preparativi per un graduale allineamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'UE e agli strumenti internazionali citati nell'allegato dell'accordo di associazione, in particolare le attività con le finalità di seguito riportate.

Priorità a breve termine


- Armonizzare il codice tributario della Repubblica di Moldova riguardo a IVA e accise con le pertinenti direttive dell'UE conformemente alle disposizioni dell'allegato VI dell'accordo di associazione.
- Continuare a sviluppare la cooperazione con l'OCSE e con le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'UE attraverso lo scambio di nuove esperienze e tendenze nel campo dell'imposizione fiscale.

Priorità a medio termine

- Migliorare e semplificare la normativa fiscale.
- Adottare misure volte a garantire l'imposizione e la riscossione corrette ed efficaci delle imposte dirette.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).



- Ravvicinare la legislazione della Repubblica di Moldova in materia di IVA e esenzioni dalle accise alla legislazione dell'UE in conformità dell'allegato VI dell'accordo di associazione.
- Migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale al fine di promuovere la buona governance nel settore, applicando cioè i principi di trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale.
- Migliorare la capacità dell'amministrazione fiscale attraverso il rafforzamento della gestione dei cambiamenti, attuare la riforma istituzionale e operativa, contribuire al processo di integrazione europea e modernizzare la tecnologia dell'informazione.
- Migliorare la capacità dell'amministrazione fiscale di evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale.
- Adottare misure per armonizzare le politiche di lotta alle frodi e al contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa.

Servizi finanziari


Le parti collaboreranno per preparare la Repubblica di Moldova alla modernizzazione del quadro della regolamentazione finanziaria e della vigilanza finanziaria in modo da conformarsi alle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale nel settore dei servizi finanziari, facendo ricorso alla normativa UE e agli strumenti internazionali di cui nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione, tra cui il titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori) dell'accordo, come riferimento per sviluppare una serie di norme adeguate per la Repubblica di Moldova. Tale cooperazione includerà le seguenti azioni e contribuirà al conseguimento degli obiettivi elencati di seguito.

Priorità a breve termine

- Adottare misure per garantire la trasparenza degli azionisti e la stabilità finanziaria del mercato assicurativo.
- Garantire che i casi di frode che hanno interessato il settore bancario della Repubblica di Moldova nel 2014 siano oggetto di un'indagine approfondita, trasparente e imparziale allo scopo di recuperare i fondi sottratti e di assicurare i responsabili alla giustizia.
- Migliorare ulteriormente il quadro giuridico creando gli strumenti e le misure (ad esempio aumento della responsabilità degli azionisti, imposizione di sanzioni più severe) necessari per affrontare le cause che hanno portato ai casi di frode bancaria nel 2014 e prevenire operazioni fraudolente analoghe a tutti i livelli.
- Elaborare gradualmente e adottare un quadro di assicurazione dei depositi, in linea con le norme concordate a livello internazionale.
- Adottare la legge sulle organizzazioni creditizie non bancarie elaborata dalla Commissione nazionale dei mercati finanziari.
- Stabilire contatti e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza finanziaria dell'UE. In particolare, l'UE fornirà alle autorità della Repubblica di Moldova il sostegno necessario a concludere gli accordi sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione nel settore dei servizi finanziari con le pertinenti autorità di regolamentazione e di vigilanza dell'UE (quali la Banca centrale europea e le autorità degli Stati membri dell'UE).
- Scambiare tempestivamente informazioni pertinenti e precise sullo stato di avanzamento della legislazione esistente nella Repubblica di Moldova.
- Individuare aree in cui si dovrebbero fornire formazione, sviluppo delle capacità e competenze tecniche.

Priorità a medio termine

- Istituire un nuovo quadro di regolamentazione e vigilanza conforme alle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale, compresi il nuovo approccio di vigilanza e i nuovi strumenti e mezzi di vigilanza.
- Mettere in atto un quadro globale per il miglioramento della governance societaria e della gestione del rischio nel settore finanziario bancario.
- Elaborare un quadro di vigilanza macroprudenziale.



- Sviluppare la capacità di attuazione della nuova legislazione nel settore finanziario.
- Migliorare la capacità amministrativa delle autorità di vigilanza in conformità con le norme concordate a livello internazionale.
- Elaborare la legislazione nazionale sulla prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in particolare: attuando la legislazione dell'UE in questi ambiti, rafforzando la cooperazione con il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), il Consiglio d'Europa, in particolare il Comitato di esperti di quest'ultimo per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval), e le altre autorità pertinenti negli Stati membri dell'UE e firmando protocolli di intesa tra le autorità di informazione finanziaria della Repubblica di Moldova e quelle degli Stati membri dell'UE.
- Sviluppare la collaborazione tra le autorità statali e le organizzazioni responsabili della vigilanza per quanto riguarda l'attuazione della legislazione nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Politica industriale e delle imprese

Le parti collaboreranno per migliorare il contesto normativo e imprenditoriale nella Repubblica di Moldova, stimolare gli investimenti e le attività produttive di tutti i tipi di imprese, con speciale attenzione per le piccole e le medie imprese (PMI), incluse le microimprese. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine


- Attuare la strategia di sviluppo del settore delle PMI per il 2012-2020 e il relativo piano d'azione, in linea con la nuova legge sulle PMI, la tabella di marcia riveduta per la competitività del paese e la strategia nazionale per gli incentivi agli investimenti e per la promozione delle esportazioni 2016-2020 e il relativo piano d'azione.
- Sviluppare una politica industriale incentrata sullo sviluppo dell'infrastruttura e sull'innovazione.
- Attuare efficacemente il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME), che include iniziative quali la rete Enterprise Europe, il programma Erasmus per i giovani imprenditori e i progetti di collaborazione a livello di cluster, ecc., attraverso il rafforzamento della capacità delle pertinenti parti interessate private e istituzionali nella Repubblica di Moldova.
- Attuare iniziative per rafforzare le capacità di innovazione, in linea con la nuova iniziativa EU4Innovation avviata nel partenariato orientale, incoraggiando lo sviluppo di misure politiche ed incentivi a sostegno delle imprese innovative.

Priorità a medio termine

- Attuare la tabella di marcia specifica per paese e le raccomandazioni della valutazione dello Small Business Act per l'Europa (SBA).
- Collegare lo sviluppo delle PMI alle opportunità create dalla DCFTA, anche attraverso le reti imprenditoriali (di sostegno), quali la rete Enterprise Europe, e i cluster, e portare a termine lo sviluppo di un'apposita politica dei cluster in tale contesto.
- Rafforzare il ruolo delle associazioni di imprese e di PMI (incluse le associazioni di settore) al fine di migliorare il dialogo pubblico-privato.
- Attuare il quadro concettuale, legislativo e operativo che stimola lo sviluppo della produzione industriale attraverso la modernizzazione e l'innovazione quali generatori di occupazione, incluso tramite i cluster se pertinente dal punto di visto economico, nella Repubblica di Moldova. A tal riguardo sviluppare ulteriormente ed attuare la nuova politica industriale.

Prodotti minerari e materie prime

Le parti si scambieranno informazioni sui prodotti minerari e le materie prime per raggiungere una migliore comprensione dei rispettivi indirizzi e politiche strategici. Le discussioni avranno luogo nel sottocomitato dedicato.



Turismo

Le parti collaboreranno con le finalità elencate di seguito.

Priorità a medio termine

- Stabilire contatti per rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile e per identificare le misure da adottare per approfondire la collaborazione tra la Repubblica di Moldova e gli operatori dell'UE nel settore del turismo.
- Continuare a scambiarsi le migliori pratiche e a condividere conoscenze, formazione e istruzione nel settore del turismo.

Agricoltura e sviluppo rurale

Al fine di cooperare nell'ambito del ravvicinamento politico e legislativo alla politica agricola comune (PAC) dell'UE e, in particolare, per rispettare il calendario degli impegni in settori specifici che figura nei pertinenti allegati dell'accordo di associazione, le parti collaboreranno con le finalità seguenti.

Priorità a breve termine

- Attuare una legge generale sui principi di sovvenzionamento nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, migliorando così l'attuazione delle politiche in questi settori.
- Sviluppare le capacità del ministero dell'Agricoltura e dell'industria alimentare nell'ambito delle statistiche agricole e dell'analisi economica.

Priorità a medio termine


- Sviluppare e attuare il quadro politico, giuridico e istituzionale (comprese le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, la politica della qualità, l'agricoltura biologica e le norme di commercializzazione) nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
- Sviluppare, promuovere e attuare programmi settoriali per specifici sottosettori agricoli.
- Migliorare la competitività della produzione agricola e la diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali.
- Sviluppare un catasto dei terreni aggiornato e trasparente come base per il controllo dell'uso dei terreni nonché per agevolare la riforma fondiaria e il consolidamento delle aziende agricole, al fine di migliorare la situazione strutturale del settore agroalimentare e l'attuazione delle politiche relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale.
- Migliorare l'uso sostenibile del territorio nel settore agroalimentare.
- Migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche nel settore agroalimentare, tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.
- Sviluppare le capacità delle amministrazioni centrali e locali in relazione alle politiche di sviluppo rurale.
- Rafforzare le capacità dell'organismo pagatore per garantire la trasparenza, l'efficienza e la prevedibilità dell'aiuto di Stato erogato.
- Ridurre la vulnerabilità ai rischi climatici del settore agricolo.

Società dell'informazione/economia e società digitali

Le parti collaboreranno per allineare gli ambienti digitali del paese al mercato unico digitale dell'UE. Questo creerà posti di lavoro, crescita e innovazione nella Repubblica di Moldova, in particolare a vantaggio dei giovani in termini di opportunità di istruzione e occupazione, in loco o a distanza, e per l'avvio di imprese a basso capitale iniziale. In particolare le parti collaboreranno per aiutare la Repubblica di Moldova ad applicare l'acquis dell'UE citato negli allegati pertinenti dell'accordo di associazione con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Rafforzare l'indipendenza e la capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, affinché sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, di far applicare le sue decisioni e tutti i regolamenti pertinenti e di promuovere la concorrenza leale sui mercati.
- Portare avanti l'attuazione del numero unico di emergenza europeo 112 nella Repubblica di Moldova.



Priorità a medio termine

- Rafforzare il settore mediante lo scambio di informazioni ed esperienze sull'attuazione del mercato unico digitale. Promuovere nella Repubblica di Moldova l'allineamento alla legislazione, alle migliori pratiche e alle norme dell'UE, tra l'altro, in materia di commercio elettronico, protezione dei dati attraverso la resilienza della rete, definizione di una strategia nazionale per la sicurezza informatica, rafforzamento della capacità delle CERT nazionali e definizione del modello nazionale per l'attuazione della banda larga nelle zone rurali.
- Rafforzare il livello di sicurezza informatica e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, al fine di garantire la disponibilità e l'integrità dei servizi pubblici elettronici e accrescere la fiducia dei cittadini in tali servizi.

Sanità pubblica

Le parti coopereranno con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Agevolare la partecipazione attiva della Repubblica di Moldova al programma dell'UE per la salute 2014-2020.

Priorità a medio termine

- Promuovere le riforme nel settore sanitario e sostenere la Repubblica di Moldova nella preparazione all'attuazione dell'acquis in materia di sanità, come indicato negli allegati dell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne la legislazione in materia di lotta al tabagismo, qualità e sicurezza delle sostanze di origine umana (sangue, tessuti, organi e cellule) e minacce per la salute, in linea anche con gli obblighi internazionali della Repubblica di Moldova nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e del regolamento sanitario internazionale.
- Rafforzare la preparazione, la formazione e la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili anche attraverso 1) la partecipazione della Repubblica di Moldova al programma di formazione per gli interventi in materia di epidemiologia, 2) la cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 3) la garanzia della titolarità e della sostenibilità a livello nazionale dei programmi nazionali di prevenzione e di controllo dell'HIV, della tubercolosi e dell'epatite e 4) il potenziamento dei programmi di vaccinazione.
- Garantire l'adesione e la successiva attuazione del protocollo sul commercio illecito dei prodotti del tabacco.
- Rafforzare l'azione multisettoriale a livello nazionale per lottare contro la resistenza agli antimicrobici, anche potenziando la sorveglianza, l'uso prudente degli antimicrobici e il controllo delle infezioni negli istituti sanitari.

*Urbanismo e costruzioni*Priorità a medio termine


- Applicare il codice dell'urbanismo e delle costruzioni per il periodo 2017-2020 attraverso lo sviluppo e l'adozione di norme di diritto derivato (progetti di legge e decisioni del governo) in linea con la «Strategia Moldova 2020».
- Adottare misure per garantire i regimi di coerenza territoriale a livello nazionale, regionale e distrettuale, oltre ai piani generali e ai piani di sviluppo comunali, al fine di promuovere la politica integrata di sviluppo regionale.

Sviluppo regionale

Le parti coopereranno nell'ambito delle politiche di sviluppo regionale e del dialogo UE-Repubblica di Moldova sulla politica regionale, in vista degli sforzi della Repubblica di Moldova per raggiungere i seguenti obiettivi.

Priorità a breve termine

- Continuare a potenziare la partecipazione della Repubblica di Moldova alla strategia dell'UE per la regione del Danubio al fine di beneficiare degli scambi di esperienze e di migliori pratiche con le regioni partecipanti degli Stati membri dell'UE.
- Perfezionare le disposizioni istituzionali e sviluppare una capacità adeguata a livello nazionale, regionale e locale per partecipare a tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera.



- Iniziare a partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato 2014-2020 (programma operativo congiunto Romania/Repubblica di Moldova e programma operativo congiunto Mar Nero), e al programma transnazionale per il Danubio. Proseguire l'attuazione del programma di cooperazione territoriale Repubblica di Moldova-Ucraina del partenariato orientale.

Priorità a medio termine

- Attuare la strategia della Repubblica di Moldova per lo sviluppo regionale per il periodo 2016-2020, in linea con l'agenda 2020 della Repubblica di Moldova, in tutto il territorio nazionale al fine di sostenere una crescita più equilibrata del paese nel suo complesso.
- Promuovere in particolare, nell'ambito dell'obiettivo previsto nella strategia della Repubblica di Moldova per lo sviluppo regionale di garantire una crescita economica sostenibile nelle regioni, la specializzazione e l'innovazione in campo economico a livello regionale, l'imprenditorialità e il potenziamento dello sviluppo economico competitivo dei centri urbani e il concetto di specializzazione intelligente per concepire strategie di ricerca e innovazione.
- Rafforzare la capacità istituzionale e operativa delle istituzioni nazionali, regionali e locali nel campo dello sviluppo regionale, comprese le iniziative volte a sviluppare un efficace sistema di governance multilivello e a garantire una ripartizione chiara delle responsabilità.
- Potenziare il coinvolgimento delle parti interessate a livello regionale e locale e consolidare il partenariato fra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale.
- Potenziare la partecipazione alla strategia dell'UE per la regione del Danubio al fine di consentire alla Repubblica di Moldova di beneficiare degli scambi di esperienze e di migliori pratiche con le regioni partecipanti degli Stati membri dell'UE su una serie di temi, inclusi quelli contenuti nell'accordo di associazione.

Politica della pesca e marittima

Le parti collaboreranno con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Promuovere un approccio integrato agli affari marittimi designando un punto di contatto nazionale e partecipando alle iniziative dell'UE per i bacini marittimi al fine di individuare i settori di interesse comune per la cooperazione e lo sviluppo di progetti nel Mar Nero.

Priorità a medio termine

- Intensificare la cooperazione e le iniziative a favore della pesca sostenibile nel Mar Nero, nel contesto dei quadri bilaterali e multilaterali, in linea con la dichiarazione di Bucarest di tutti gli Stati rivieraschi del 2016, sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca.
- Rafforzare la cooperazione amministrativa, scientifica e tecnica per potenziare il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca e del commercio dei prodotti della pesca e della loro tracciabilità, al fine di lottare efficacemente contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).


2.7 Connettività, efficienza energetica, azione per il clima, ambiente e protezione civile

Energia

Le parti collaboreranno per migliorare la sicurezza energetica attraverso una maggiore diversificazione e una maggiore efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili. L'obiettivo comune rimane la creazione di un mercato energetico competitivo e trasparente nella Repubblica di Moldova e la sua completa integrazione in quello dell'UE.

Priorità a breve termine


- Rafforzare l'indipendenza dell'ANRE, anche attraverso la depoliticizzazione delle nomine e delle revoche dei dirigenti e la definizione di un bilancio autonomo. A tal fine la Repubblica di Moldova adotterà una nuova legge sull'energia in modo trasparente e inclusivo e attuerà tutte le raccomandazioni contenute nel riesame dell'ANRE svolto dal segretariato della Comunità dell'energia.



- Continuare a prendere misure per integrare il mercato dell'energia della Repubblica di Moldova in quello dell'UE.
- Attuare la nuova legge sull'elettricità («terzo pacchetto energia»), intraprendendo le azioni necessarie previste dalla legge e adottando le necessarie disposizioni di diritto derivato.
- Attuare pienamente gli impegni e gli accordi della Repubblica di Moldova, compresi quelli stabiliti nel quadro degli obiettivi dei programmi finanziari dell'FMI, come il recupero integrale degli scostamenti tariffari precedenti, a seguito delle raccomandazioni del segretariato della Comunità dell'energia.
- Attuare la nuova legge sul gas naturale («terzo pacchetto energia»).
- In linea con le raccomandazioni dell'FMI, continuare a lavorare per l'eliminazione dei debiti accumulati nel settore energetico.
- Adottare misure verso una maggiore apertura del mercato del gas naturale.
- Completare la separazione legale e preparare la separazione completa di Moldovatrangaz, tenendo conto della decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito al calendario di separazione del settore del gas.
- Attuare la tabella di marcia per il miglioramento delle interconnessioni del gas e dell'elettricità tra la Repubblica di Moldova e la Romania. L'esistenza di parità di condizioni in termini di norme di base equivalenti per quanto riguarda l'accesso al mercato, l'infrastruttura e l'apertura, nonché di norme compatibili in materia di ambiente e sicurezza agevolerà in futuro cospicui scambi di elettricità e gas tra l'UE e la Repubblica di Moldova.
- Completare la ristrutturazione aziendale di Termoelectrica.
- Migliorare e garantire la trasparenza delle offerte e dei contratti per la fornitura di elettricità.
- Sulla base della legge sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, sviluppare regimi di sostegno, norme amministrative e altre misure necessarie per promuovere un maggior uso delle energie rinnovabili.
- Elaborare e attuare un piano d'azione concernente le riserve strategiche di petrolio in linea con l'obbligo derivante dalla partecipazione alla Comunità dell'energia.
- Adattare la legge sull'efficienza energetica negli edifici e istituire meccanismi di sostegno appropriati e trasparenti per le misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e residenziali.
- Individuare e attuare misure per accrescere la concorrenza nei mercati dell'elettricità e del gas e la diversificazione delle fonti di energia, garantendo nel contempo la non discriminazione tra gli operatori.
- Adottare misure per conformarsi alle disposizioni del/dei regolamento/i sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

Priorità a medio termine

- Adottare ulteriori misure per ridurre le perdite di trasmissione e di distribuzione delle reti dell'elettricità, del gas e dell'energia termica.
- Adottare e attuare un piano d'azione per portare al 17 % entro il 2020 la quota delle fonti di energia rinnovabile sul consumo totale lordo di energia.
- Adottare una nuova legge sull'efficienza energetica in conformità alla direttiva 2012/27/UE e continuare a estendere a nuovi prodotti le etichette sul consumo dell'energia e delle altre risorse.
- Sviluppare ulteriormente la concorrenza nei mercati dell'elettricità e del gas al fine di raggiungere il livello di liquidità necessario per consentire lo sviluppo di mercati competitivi organizzati.
- Identificare, sulla base di una valutazione periodica delle condizioni di mercato, le misure e le azioni da intraprendere per una transizione graduale verso meccanismi di fissazione dei prezzi (competitivi) basati sul mercato.
- Migliorare la metodologia di definizione delle tariffe al fine di garantire la trasparenza e il recupero dei costi in linea con le raccomandazioni dell'FMI e della Comunità dell'energia.
- Attuare la completa separazione di Moldovagaz e Moldovatrangaz e adottare le nuove tariffe di ingresso-uscita nel settore del gas naturale.



- Individuare e attuare le misure per rafforzare il sostegno sociale e la protezione dei consumatori vulnerabili.
- Completare le interconnessioni delle reti energetiche con la Romania (e/o l'Ucraina) e adottare misure per l'integrazione dei mercati regionali. L'esistenza di parità di condizioni in termini di norme di base equivalenti per quanto riguarda l'accesso al mercato, l'infrastruttura e l'apertura, nonché di norme compatibili in materia di ambiente e sicurezza agevolerà in futuro cospicui scambi di elettricità e gas tra l'UE e la Repubblica di Moldova.
- Avviare uno scambio online di dati sulla radioattività ambientale agevolando l'adesione della Repubblica di Moldova alla piattaforma dell'Unione europea per lo scambio di dati radiologici (Eurdep).
- Aggiornare la strategia energetica 2030 in linea con il nuovo ravvicinamento giuridico e i risultati ottenuti nel settore delle interconnessioni.

Trasporti

Le parti collaboreranno per garantire l'ulteriore applicazione della legislazione dell'UE citata negli allegati dell'accordo di associazione e per sostenere la Repubblica di Moldova. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Preparare il programma di riforma e ristrutturazione del settore ferroviario.
- Intensificare gli sforzi volti all'attuazione della normativa dell'UE in materia di aviazione al fine di sfruttare appieno l'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'UE e la Repubblica di Moldova.
- Instaurare una concorrenza libera ed equa nel settore dell'aviazione, in particolare includendo nella concessione dell'aeroporto di Chişinău clausole di non discriminazione all'accesso, e ripristinare la concorrenza effettiva nel settore dei servizi di assistenza a terra.

Priorità a medio termine


- Attuare la strategia globale per i trasporti e la logistica per il periodo 2013-2022.
- Assicurarsi il fondo per la viabilità garantendo un finanziamento stabile per l'attuazione dei contratti di manutenzione basati sulle prestazioni.
- Attuare le riforme necessarie a eliminare al più presto la Repubblica di Moldova dalla lista nera del memorandum d'intesa di Parigi.
- Sviluppare le infrastrutture, in particolare predisponendo e attuando ulteriori progetti per lo sviluppo della rete centrale TEN-T estesa, come concordato in occasione della riunione ministeriale tenutasi a Rotterdam nel 2016 durante giornate TEN-T.
- Considerare, per gli Stati membri dell'UE, la possibilità di una graduale apertura del mercato del trasporto su strada sulla base dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel recepimento del pertinente acquis dell'UE.

Ambiente

Le parti collaboreranno per preparare l'applicazione del diritto dell'UE e delle norme internazionali, in particolare con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Assicurare la prosecuzione delle riforme amministrative delle istituzioni ambientali e la creazione di un'adeguata capacità amministrativa per attuare il capo relativo all'ambiente dell'accordo di associazione.
- Progredire nel ravvicinamento all'acquis ambientale adottando il quadro giuridico principale nel settore, ossia le leggi in materia di tutela dell'aria, sostanze chimiche ed emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- Attuare le leggi in materia di valutazione ambientale strategica e gestione dei rifiuti.
- Sviluppare e adottare meccanismi di applicazione per l'attuazione della valutazione sull'impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di integrare l'ambiente in quanto questione trasversale in altri ambiti politici chiave.



- Elaborare e adottare strategie, programmi e piani a livello nazionale sulla tutela dell'aria, la gestione delle sostanze chimiche e la gestione delle acque.

Priorità a medio termine

- Adottare la necessaria legislazione di attuazione in vari sottosectori ambientali, in particolare in materia di gestione e qualità delle acque, gestione dei rifiuti, gestione delle sostanze chimiche, protezione della natura, qualità dell'aria e inquinamento industriale, al fine di ottemperare agli obblighi descritti nell'accordo di associazione.
- Potenziare lo sviluppo di un'economia verde nella Repubblica di Moldova.
- Garantire il proseguimento dell'attuazione della strategia ambientale per il periodo 2014-2023 e delle strategie nazionali in materia di approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, di gestione dei rifiuti e di conservazione della biodiversità.
- Effettuare la revisione della legge sulla gestione dei rifiuti al fine di esaminare la possibilità di rafforzare le disposizioni in materia di ambiente.

Iniziativa in materia di clima

Le parti collaboreranno per rafforzare il dialogo e la cooperazione sui cambiamenti climatici, con gli obiettivi seguenti.

Priorità a breve termine

- Elaborare ulteriormente la tabella di marcia per l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale.

Priorità a medio termine


- Avviare l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
- Garantire l'attuazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e del relativo piano d'azione per il periodo fino al 2020.
- Avviare l'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni per il periodo fino al 2030 per quanto riguarda il contributo previsto stabilito a livello nazionale (INDC) del paese.
- Migliorare il coordinamento interistituzionale e intersettoriale e integrare l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione nelle politiche e nei progetti a tutti i livelli.
- Ravvicinare ulteriormente la legislazione della Repubblica di Moldova agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali applicabili, come previsto dall'allegato XII dell'accordo di associazione.
- Potenziare il quadro di trasparenza per un'azione della Repubblica di Moldova in materia di clima, in particolare attraverso un solido sistema nazionale per il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche e delle misure climatiche e delle emissioni di gas a effetto serra sulla base del modello dell'UE.

Protezione civile

Le parti collaboreranno con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Sviluppare dispositivi per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione civile allo scopo di avvicinare la Repubblica di Moldova al meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- Promuovere l'adozione e l'attuazione degli orientamenti dell'UE sul sostegno della nazione ospitante.
- Avviare un dialogo sugli aspetti strategici della prevenzione, della preparazione e della risposta alle catastrofi attraverso lo scambio delle migliori pratiche, l'organizzazione di formazioni congiunte, di esercitazioni, di visite di studio e di seminari, e la sintesi degli insegnamenti tratti dalle operazioni di emergenza reali e dalle esercitazioni.



- Continuare a sviluppare le attività di prevenzione istruendo, formando e informando la popolazione in generale, e in particolare i giovani, sui rischi principali.

Priorità a medio termine

- Garantire un'efficace comunicazione 24 ore su 24, compreso lo scambio di allarmi rapidi e di informazioni sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE e la Repubblica di Moldova, nonché i paesi terzi in cui una delle parti è coinvolta nella risposta alle catastrofi.
- Agevolare l'assistenza reciproca, in particolare attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione, in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti.
- Progredire nello sviluppo di una valutazione e di una mappatura dei rischi di calamità a livello nazionale e sostenere l'elaborazione dell'atlante elettronico regionale del rischio e garantirne l'uso efficace a livello nazionale.
- Migliorare la base di conoscenze sui rischi di catastrofi e le perdite economiche rafforzando la cooperazione sull'accessibilità e la comparabilità dei dati.
- Migliorare le politiche di prevenzione, in linea con le disposizioni dell'acquis dell'UE e le migliori pratiche, per gli incidenti industriali gravi che implicano materiali pericolosi.
- Migliorare la cooperazione che porterà all'attuazione di una protezione civile più resiliente e di un sistema di gestione del rischio di catastrofi nella Repubblica di Moldova sulla base delle migliori pratiche dell'UE e di una cooperazione più stretta con il meccanismo di protezione civile dell'UE.


2.8 Mobilità e contatti interpersonali

Istruzione, formazione e giovani

Le parti collaboreranno a una modernizzazione globale e a una riforma complessiva dell'istruzione, adeguata alle necessità dei giovani e del paese, equa nei confronti degli allievi e degli studenti di qualsiasi origine sociale e geografica ed efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse, conquistando la fiducia della società grazie alla buona qualità delle risorse umane e dei risultati, della formazione e dei sistemi per i giovani nella Repubblica di Moldova. Tale collaborazione comprenderà iniziative con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Finalizzare l'adozione di tutte le norme associate per consentire la piena attuazione del nuovo codice dell'istruzione a tutti i livelli di istruzione.
- Aumentare la capacità amministrativa del ministero dell'Istruzione e degli organismi collegati.
- Istituire un sistema di indicatori di risultato che rispecchi l'importanza dei risultati conseguiti dal sistema di istruzione.
- Migliorare la qualità della formazione iniziale e delle procedure di assunzione degli insegnanti e l'attrattiva dei posti di lavoro nel settore dell'istruzione, incluso tramite il livello delle loro retribuzioni.
- Promuovere la cooperazione sistematica tra il sistema di istruzione e il settore privato per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
- Proseguire e finanziare adeguatamente la riforma dell'IFP, al fine di soddisfare gli obiettivi della strategia di sviluppo dell'IFP e del relativo piano d'azione (2013-2020), e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
- Adottare un quadro giuridico per i comitati di settore.
- Svolgere attività congiunte e scambi volti a promuovere ulteriormente l'integrazione della Repubblica di Moldova nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, nel quadro della sua partecipazione al processo di Bologna.
- Promuovere la cooperazione accademica, lo sviluppo delle capacità e la mobilità degli studenti e del personale attraverso il programma Erasmus+ e la mobilità e la formazione dei ricercatori attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie.
- Rendere pienamente operativo il titolo VII del codice dell'istruzione (Apprendimento permanente) in cooperazione con il ministero del Lavoro.



- Incoraggiare il coinvolgimento delle pertinenti parti interessate in tutte le forme di apprendimento permanente per continuare lo sviluppo professionale al fine di avvicinarle alle esigenze del mercato del lavoro.
- Attuare la strategia nazionale di sviluppo del settore della gioventù.
- Migliorare gli scambi e la cooperazione nel campo dell'istruzione non formale per i giovani e gli animatori giovanili, come mezzo di promozione del dialogo interculturale e di sostegno della società civile, anche attraverso programmi dell'UE nel settore della gioventù.

Priorità a medio termine

- Garantire la partecipazione costante ai test PISA.
- Continuare le riforme dell'istruzione di base al fine di migliorare la qualità dell'istruzione degli insegnanti, modernizzare i curricula e passare a un maggiore impiego della valutazione delle prestazioni.
- Ridurre i tassi di abbandono scolastico.
- Collegare l'istruzione alla ricerca e all'innovazione e al contesto economico e sociale.
- Lavorare alla modernizzazione degli istituti pubblici di istruzione superiore, in particolare al fine di razionalizzare la rete per renderli più attraenti e competitivi, tramite una maggiore trasparenza nella gestione dell'assunzione del personale.
- Compiere la valutazione e l'accreditamento esterni di tutti i programmi per tutti i tre cicli (triennale, magistrale e dottorato) e tutti gli istituti d'istruzione superiore.
- Compiere la valutazione e l'accreditamento esterni degli operatori nel settore dell'istruzione per adulti.
- Accrescere l'apprendimento permanente.
- Attuare e sostenere un approccio strategico all'IFP, con l'obiettivo di allineare il sistema di IFP della Repubblica di Moldova alla modernizzazione delle strutture di IFP dell'UE, perseguita con il processo di Copenaghen e i relativi strumenti.
- Continuare a rafforzare il sistema di IFP tramite la piena attuazione del piano d'azione della strategia di sviluppo dell'IFP (2013-2020).

Ricerca e innovazione

Le parti collaboreranno con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Adottare la nuova modifica della legislazione sulla ricerca, sulla base della recente revisione del sistema di ricerca della Repubblica di Moldova effettuata attraverso il meccanismo di sostegno delle politiche, coerentemente con il nuovo codice dell'istruzione.
- Creare nuove strutture che svolgano il ruolo di coordinamento della ricerca e dell'innovazione a livello governativo.

Priorità a medio termine

- Agevolare l'integrazione della Repubblica di Moldova nello Spazio europeo della ricerca (SER).
- Rafforzare la partecipazione della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte 2020.
- Progredire nell'attuazione della strategia per la ricerca e lo sviluppo fino al 2020, del piano d'azione e della strategia d'innovazione 2013-2020, del programma «Innovazione per la competitività» e delle raccomandazioni della valutazione inter pares del meccanismo di sostegno delle politiche del programma «Orizzonte 2020».



- Potenziare le risorse umane, materiali e istituzionali al fine di migliorare le capacità di ricerca e di innovazione.
- Integrare l'agenda politica per la scienza aperta.

Cultura, politica audiovisiva e media

Cultura

Le parti collaboreranno con le finalità elencate di seguito.

Priorità a breve termine

- Promuovere l'attuazione della Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
- Promuovere la partecipazione degli operatori dei settori culturale e audiovisivo della Repubblica di Moldova ai programmi dell'UE, in particolare Europa creativa.

Priorità a medio termine

- Cooperare all'elaborazione di una politica culturale inclusiva nella Repubblica di Moldova e alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale e naturale.
- Rafforzare le capacità per sviluppare l'imprenditorialità culturale nei settori culturale e creativo (incluso il patrimonio culturale) e per la fornitura di servizi culturali.

Politica audiovisiva e media

Le parti collaboreranno per preparare l'applicazione della legislazione dell'UE citata negli allegati dell'accordo di associazione. Tale collaborazione comprenderà il sostegno alla Repubblica di Moldova con le seguenti finalità.

Priorità a breve termine

- Rafforzare la capacità e l'indipendenza delle autorità/degli organismi di regolamentazione dei media e in particolare lavorare per la piena indipendenza del Consiglio di coordinamento per il settore audiovisivo.
- Modificare la legislazione al fine di garantire che l'assistenza finanziaria pubblica a favore dei media sia erogata secondo criteri rigorosi, obiettivi, applicabili allo stesso modo a tutti i media e a tutte le emittenti pubblici.
- Insieme alla Commissione europea, valutare le opportunità di partecipazione a determinati programmi dell'UE e a determinate attività delle agenzie dell'UE per i paesi PEV.
- Elaborare una nuova legge sulla pubblicità in linea con il nuovo codice audiovisivo da adottare e con le norme europee, allo scopo di garantire un'efficace concorrenza nel settore.


Priorità a medio termine

- Affrontare la concentrazione di proprietà dei media in conformità delle migliori pratiche dell'UE.
- Lavorare per l'adozione di una legislazione audiovisiva conforme alle norme europee. Procedere ad uno scambio di opinioni sulla politica audiovisiva e sulle norme internazionali applicabili. Cooperare nella lotta contro il razzismo e la xenofobia nel settore audiovisivo e in quello dei media.

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE

Priorità a medio termine

Riesaminare l'attuazione del protocollo sulla partecipazione ai programmi dell'UE sulla base dell'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova a programmi specifici dell'UE.




2.9 Sensibilizzazione del pubblico e visibilità

Priorità a breve termine

- Garantire una solida comunicazione sulle opportunità e le implicazioni dell'accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova, con particolare riguardo alla DCFTA.

Garantire la pertinente visibilità di tutti i programmi e progetti dell'UE, come pure la visibilità del loro impatto, tramite una stretta collaborazione con i mezzi d'informazione, la società civile e la comunità imprenditoriale a livello locale, regionale e nazionale.

17CE2147



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1490 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2017

relativo all'autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) I composti di manganese cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina sono stati autorizzati a tempo indeterminato dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 ⁽³⁾ e (CE) n. 479/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ conformemente alla direttiva 70/524/CEE. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata inoltre presentata una domanda per l'idrossicloruro di manganese come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 23 ottobre 2014 ⁽⁵⁾, 23 ottobre 2014 ⁽⁶⁾, 19 marzo 2015 ⁽⁷⁾, 18 febbraio 2016 ⁽⁸⁾ e 13 maggio 2016 ⁽⁹⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di utilizzo

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 4).


⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013;11(8):3324.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(8):3325.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2013;11(10):3435.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4395.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016;14(5):4474.



proposte, le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido non hanno effetti nocivi sulla salute animale e non presentano rischi per la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente. In base a considerazioni scientifiche, l'Autorità ha raccomandato di modificare la denominazione dell'ossido manganoso in ossido di manganese (II) e quella dell'idrossicloruro di manganese in dicloruro di manganese triidrossido, al fine di evitare possibili equivoci. L'Autorità ha inoltre raccomandato di suddividere il chelato di manganese di amminoacidi, in considerazione delle sue caratteristiche chimiche, nei due seguenti gruppi: chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrolizzati proteici.

- (5) L'Autorità ha osservato che la manipolazione dell'ossido di manganese (II) comporta un rischio di inalazione per gli utilizzatori. In mancanza di dati adeguati, l'additivo in questione dovrebbe essere considerato un potenziale irritante per gli occhi e la pelle e un sensibilizzante cutaneo. L'Autorità ha inoltre osservato che la manipolazione del solfato manganoso monoidrato comporta un rischio per gli utilizzatori in caso di esposizione per inalazione e che tale sostanza è un irritante per gli occhi. È stato inoltre osservato che la manipolazione del chelato di manganese di amminoacidi idrato rappresenta un possibile pericolo per le vie respiratorie e per la salute dei consumatori. In mancanza di dati adeguati in materia di irritazione per la pelle e gli occhi e di sensibilizzazione cutanea, quest'ultimo additivo dovrebbe anch'esso essere considerato un potenziale irritante per gli occhi e la pelle e un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Per quanto riguarda il chelato di manganese di idrato di glicina, l'Autorità ha osservato che tale additivo può irritare la pelle e gli occhi. Da ultimo, in assenza di dati specifici, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza degli utilizzatori in sede di manipolazione del dicloruro di manganese triidrossido. Dovrebbero pertanto essere adottate misure di protezione adeguate per quanto riguarda gli additivi in questione, al fine di evitare che possano insorgere problemi di sicurezza degli utilizzatori.
- (6) L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido sono efficaci fonti di manganese. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) Dalla valutazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, tranne per l'acqua potabile. L'utilizzo di queste sostanze dovrebbe pertanto essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento, mentre ne andrebbe inibito l'impiego attraverso l'acqua potabile.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina autorizzate dal regolamento (CE) n. 1334/2003, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Autorizzazione

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione delle sostanze specificate nell'allegato come additivi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» è negata per l'impiego nell'acqua potabile.



*Articolo 3***Misure transitorie**

1. Le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina, autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 della Commissione, e le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima dell'11 marzo 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017 possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.


*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi


3b501	—	Cloruro manganoso, tetraidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cloruro manganoso, tetraidrato Formula chimica: $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ Numero CAS: 13446-34-9</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i> Per le reazioni di identificazione del cloruro nell'additivo per mangiami: — Farmacopea europea, monografia 2.3.1. Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangiami: — diffrazione a raggi X.</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangiami e nelle premiscele: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangiami in forma di premiscela.</p> <p>2. Il cloruro manganoso tetraidrato può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangiami adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	11 settembre 2027
-------	---	--------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-------------------




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2), allegato IV, parte C] oppure</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p>						
3b502	—	Ossido di manganese (II)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Ossido manganoso, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 %.</p> <p>Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO₂ del 2 %.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Ossido manganoso</p> <p>Formula chimica: MnO</p> <p>Numero CAS: 1344-43-0</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. L'ossido di manganese (II) può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p>	11 settembre 2027



Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diffrazione a raggi X. <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). 				<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>		




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b503	—	Solfato manganoso, monoidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfato manganoso, monoidrato</p> <p>Formula chimica: $MnSO_4 \cdot H_2O$</p> <p>Numero CAS: 10034-96-5</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per la quantificazione del solfato manganoso monoidrato nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — titolazione con nitrato di ammonio e di cerio (Farmacopea europea, monografia 1543). <p>Per le reazioni di identificazione dei solfati nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Farmacopea europea, monografia 2.3.1. <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diffrazione a raggi X. <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure 	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il solfato manganoso monoidrato può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	11 settembre 2027




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b504	—	Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	<p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il chelato di manganese di aminoacidi idrato può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p>	11 settembre 2027




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore di amminocidi nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F]. <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). 					<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b505	—	Chelato di manganese di idrolizzati proteici	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %.</p> <p>Tenore minimo di manganese chelato del 50 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, $x =$ anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate.</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore di proteine idrolizzate nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F]. <p>Per la quantificazione del tenore di manganese chelato nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) seguita da metodi di regressione multivariata. <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure 	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il chelato di manganese di idrolizzati proteici può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	11 settembre 2027	




Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p>						
3b506	—	Chelato di manganese di idrato di glicina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 %.</p> <p>Umidità: max. 10 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $Mn(x)_{1,3} \cdot nH_2O$, x = anione di glicina.</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di pre-miscela.</p> <p>2. Il chelato di manganese di idrato di glicina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p>	11 settembre 2027



Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi</i> (*)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F]. <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). 					<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	



Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b507	—	Dicloruro di manganese triidrossido	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Dicloruro di manganese triidrossido</p> <p>Formula chimica: $Mn_2(OH)_3Cl$</p> <p>Numero CAS: 39438-40-9</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per procedere alla caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <p>— diffrazione a raggi X.</p> <p>Per la quantificazione del cloro nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione [regolamento (CE) n. 152/2009].</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il dicloruro di manganese triidrossido può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo in forma di preparato.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	11 settembre 2027



Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Per la quantificazione del tenore totale di manganese nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C] oppure — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510) oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) (CEN/TS 15621). 						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eum/feed-additives/evaluation-reports>.

(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

17CE2148



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1491 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/31/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva 2,4-DB nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione sul rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 3 giugno 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni e ha inoltrato alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 13 maggio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni⁽⁶⁾ sulla possibilità che il 2,4-DB soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 18 maggio 2017.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-DB* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva 2,4-DB come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(5):4500. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.
- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 2,4-DB è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del 2,4-DB.
- (11) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per cui i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB possono essere autorizzati. È quindi opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato fino al 31 ottobre 2017 il periodo di approvazione del 2,4-DB, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
2,4-DB N. CAS 94-82-6 N. CIPAC 83	Acido 4-(2,4-dicloro- fenossi) butirrico	≥ 940 g/kg Impurità: Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP): max. 15 g/kg. Dibenzo- <i>p</i> -diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione: — degli operatori e dei lavoratori; — dei consumatori da prodotti di origine animale; — dei mammiferi selvatici; — degli organismi del terreno non bersaglio; — degli organismi acquatici; — delle piante terrestri non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 47 relativa al 2,4-DB;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 116	2,4-DB N: CAS 94-82-6 N: CIPAC 83	Acido 4-(2,4-dicloro-fenossi) butirrico	≥ 940 g/kg Impurità: Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP): max. 15 g/kg. Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione: — degli operatori e dei lavoratori; — dei consumatori da prodotti di origine animale; — dei mammiferi selvatici; — degli organismi del terreno non bersaglio; — degli organismi acquatici; — delle piante terrestri non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1492 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2017

relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il colecalciferolo è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, sono state presentate tre domande relative alla rivalutazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 del summenzionato regolamento, all'uso di tale sostanza nell'acqua di abbeverata. I richiedenti hanno chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 13 novembre 2012 ⁽³⁾, del 20 giugno 2013 ⁽⁴⁾, del 30 gennaio 2014 ⁽⁵⁾ e del 25 gennaio 2017 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso nei mangimi proposte, il colecalciferolo non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità è inoltre pervenuta alla conclusione che il colecalciferolo è una fonte efficace di vitamina D₃.
- (5) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri che, per alcune formulazioni della vitamina D₃, è possibile che i lavoratori siano esposti a livelli elevati di vitamina D₃ mediante inalazione. La vitamina D₃ inalata è altamente tossica e l'esposizione alle sue polveri è nociva. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre sottoposto a verifica la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Dalla valutazione del colecalciferolo emerge che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, fatta eccezione per l'acqua di abbeverata. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza nei mangimi secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. Per il colecalciferolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi. Il colecalciferolo non dovrebbe essere somministrato direttamente nell'acqua di abbeverata, poiché un'ulteriore via di somministrazione aumenterebbe il rischio per i consumatori e gli animali. L'autorizzazione del colecalciferolo come additivo nutrizionale appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» dovrebbe pertanto essere negata per quanto riguarda l'uso nell'acqua. Tale divieto non si applica a detta sostanza quando è usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del colecalciferolo, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.


⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2968.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013; 11(7):3289.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014; 12(2):3568.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4713.



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per mangimi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

Rifiuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione del calciferolo come additivo appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite» è negata per l'uso nell'acqua di abbeverata.

Articolo 3

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell'11 marzo 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2019 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3a671	—	«Colecalciferolo» o «Vitamina D ₃ »	Composizione dell'additivo Colecalciferolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Colecalciferolo C ₂₇ H ₄₄ O Numero CAS: 67-97-0 Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachistecololo). <i>Metodo di analisi</i> (2) — Per la determinazione della vitamina D ₃ nell'additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione UV abbinata a rivelazione UV (HPLC-UV, 254 nm) — Farmacopea europea, metodo 01/2008:0574,0575,0598.	Suini Sostituti del latte per suinetti Bovini Sostituti del latte per vitelli Ovini Polli da ingrasso Tacchini Altro pollame Equini Specie ittiche Altre specie					11 settembre 2027
							2 000 UI 0,05 mg 10 000 UI 0,25 mg 4 000 UI 0,1 mg 10 000 UI 0,25 mg 4 000 UI 0,1 mg 5 000 UI 0,125 mg 3 200 UI 0,080 mg 4 000 UI 0,1 mg 3 000 UI 0,075 mg 2 000 UI 0,05 mg	1. La vitamina D ₃ può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e stabilità. 4. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di mangime completo: — ≤ 0,125 mg (1) (equivalenti a 5 000 UI di vitamina D ₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso, — ≤ 0,080 mg per altro pollame, — ≤ 0,050 mg per i suini. 5. Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D ₂ .	

Categoria degli additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: vitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UI o mg di colecalciferolo (*)/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.			
			<p>Per la determinazione della vitamina D₃ nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a rivelazione UV a 265 nm (HPLC-UV)- VDLUFA 1997, Methodenbuch, metodo 13.8.1.</p> <p>Per la determinazione della vitamina D₃ nei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a rivelazione UV a 265 nm (HPLC-UV)- VDLUFA 1997, Methodenbuch, metodo 13.8.1, o — cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa abbinata a rivelazione UV a 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821. <p>Per la determinazione della vitamina D₃ nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa abbinata a rivelazione UV a 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821.</p>					<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall'inhalazione di vitamina D₃ per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	

(*) 40 UI di colecalciferolo = 0,001 mg di colecalciferolo.

(†) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



DECISIONE (UE) 2017/1493 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 3 agosto 2017****che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) ⁽²⁾ e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/29 ⁽³⁾ stabilisce norme per la comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione europea ha adottato, in data 14 settembre 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 ⁽⁵⁾, che stabilisce obblighi di segnalazione per gli enti che sono stati autorizzati ad usare metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o dei requisiti di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo. Tali enti sono tenuti a segnalare i risultati dei calcoli effettuati secondo i loro metodi interni per le proprie esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento stabiliti dall'Autorità bancaria europea.
- (3) La decisione BCE/2014/29 dovrebbe coprire le informazioni che i soggetti vigilati devono segnalare sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE);»;


⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).



2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla comunicazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).»;


3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Date di invio

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:

- 1) entro le ore 12:00, ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*), del decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:
 - a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;
 - b) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
 - c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata;
 - d) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2015/130 della Autorità bancaria europea (**) e l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea (**);
- 2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:
 - a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
 - b) soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
 - c) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
 - d) soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- 4) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:
 - a) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);



- b) soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti inviano alla BCE i dati di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 alle date d'invio di seguito indicate:
- 1) entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:
- a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;
- b) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
- c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro ed effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata;
- d) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'ABE in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156;
- 2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:
- a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e subconsolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- b) soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- c) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- d) soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- 3) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:
- a) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);
- b) soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);
- (*) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.
- (**) Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.
- (***) Decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea, del 31 maggio 2016, sui dati per l'analisi comparata ai fini di vigilanza. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu;
4. nell'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti effettuano altresì controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti.»;
5. nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le autorità nazionali competenti inviano i dati specificati nella presente decisione in conformità con il pertinente Modello dei punti di dati e la tassonomia eXtensible Business Reporting Language, elaborati, aggiornati e pubblicati dall'ABE.»;



6. è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Prima segnalazione successiva alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23)

1. Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in conformità con la decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23) (*) a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione.

2. Le autorità nazionali competenti inviano i dati loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dagli enti inclusi nell'elenco degli enti cui si applica la segnalazione all'ABE ai sensi dell'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera d), a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).

(*) Decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23) (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 23)».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

17CE2151



DECISIONE (UE) 2017/1494 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2016****concernente l'aiuto di Stato per un contratto di investimento relativo alla conversione della prima unità della centrale elettrica di Drax al funzionamento a biomasse SA.38760 (2016/C) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione***[notificata con il numero C(2016) 8442]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),


dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) A seguito dei contatti che hanno preceduto la notifica, il 2 aprile 2015 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, l'aiuto alla conversione della prima unità della centrale elettrica di Drax al funzionamento a biomasse. La Commissione ha chiesto al Regno Unito di fornire ulteriori informazioni in data 20 maggio, 24 luglio e 23 ottobre 2015. Il Regno Unito ha fornito una risposta alla Commissione in data 26 maggio, 25 agosto e 5 novembre 2015.
- (2) Con lettera del 5 gennaio 2016 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione a detto aiuto alla conversione della prima unità della centrale elettrica di Drax al funzionamento a biomasse (decisione di avvio).
- (3) Il 18 febbraio 2015 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avvio.
- (4) Il 5 febbraio 2016 la decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha altresì invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da 49 interessati. Il 7 aprile 2016 ha trasmesso tali osservazioni al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di replicare. Il 9 maggio 2016 il Regno Unito ha risposto debitamente alle osservazioni.

⁽¹⁾ GU C 46 del 5.2.2016, pag. 19.



2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Il progetto di conversione della centrale di Drax alla biomassa e il beneficiario

- (6) Nel quadro del processo «*Final Investment Decision Enabling for Renewables*» (FIDeR) ⁽²⁾ il Regno Unito ha selezionato otto progetti a sostegno dell'energia rinnovabile. Il sostegno a questi progetti selezionati sarà fornito sulla base di contratti di investimento. La misura notificata relativa all'unità 1 della centrale elettrica di Drax è uno degli otto progetti selezionati nel quadro del processo FIDeR ⁽³⁾.
- (7) La misura notificata riguarda gli aiuti al funzionamento per l'energia elettrica generata in una unità (unità n. 1) della centrale elettrica a carbone di Drax convertita per consentirle di funzionare utilizzando esclusivamente biomassa. La centrale elettrica è situata a Selby, nel North Yorkshire, nell'Inghilterra del nord-est, ed è di proprietà e gestita da Drax Power Limited (il beneficiario), società interamente controllata da Drax Holding Limited.
- (8) Quella di Drax è una centrale elettrica a carbone da 3 960 MW che ha iniziato il suo esercizio commerciale nel 1974. In base all'attuale proposta, una delle sei unità della centrale sarà modificata per poter funzionare esclusivamente a biomasse. In virtù delle caratteristiche del processo di combustione, la centrale sarà in grado di bruciare soltanto pellet di legno di qualità industriale. La centrale fornirà energia elettrica alla rete elettrica nazionale e il Regno Unito stima che il progetto genererà l'1,1 % della futura energia elettrica annua media del Regno Unito.
- (9) Secondo le stime del Regno Unito, il progetto notificato consentirà di risparmiare circa 28,8 milioni di tonnellate di CO₂ nell'arco della sua durata di vita e di fornire circa 3,6 TWh di energia elettrica all'anno. La centrale fornirà energia elettrica a basso carico e a basse emissioni di carbonio.
- (10) Secondo le stime del Regno Unito, l'unità di Drax è progettata per funzionare a 645 MW di potenza elettrica nominale con un fattore di carico medio del 78 % ⁽⁴⁾. L'unità utilizzerà annualmente circa 2,4 milioni di tonnellate a secco di pellet di legno all'anno, la maggior parte dei quali sarà importata dal sud-est degli Stati Uniti. La ripartizione approssimativa delle fonti di pellet di legno sarà la seguente: a) il 60 % sarà importato dal sud-est degli Stati Uniti ⁽⁵⁾; b) il 13 % sarà importato dal Brasile; c) circa il 7 % sarà acquistato sul mercato a pronti dei pellet di legno; d) il 4 % sarà fornito dall'Europa. La quota restante, pari a circa il 16 %, sarà approvvigionata dal sud-est degli Stati Uniti e dal Canada, tuttavia, piccoli volumi potrebbero provenire anche dal resto d'Europa a seconda della disponibilità. L'unità 1 della centrale di Drax non sarà progettata per garantire la conformità alle disposizioni vigenti dei regolamenti sull'incenerimento dei rifiuti, e quindi non sarà in grado di bruciare residui di legname. La misura è progettata in conformità con le norme applicabili del sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che non impongono la restituzione di alcuna quota ETS per le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di biomassa.
- (11) La tabella riporta i parametri operativi stimati per l'unità della centrale di Drax, aggiornati dal Regno Unito in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale. Secondo il parere del Regno Unito, il fattore di carico è definito come il prodotto della quantità di tempo durante il quale la centrale è tecnicamente disponibile per generare energia elettrica e il tempo durante il quale è effettivamente previsto che la centrale generi energia elettrica. Il fattore di carico netto riportato nella tabella 1 è ottenuto moltiplicando una disponibilità tecnica media dell'83,7 % e un fattore di carico lordo del 93,1 % ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ La Commissione ha adottato una decisione su sette degli otto progetti a sostegno dell'energia rinnovabile. Il 23 luglio 2014 è stata adottata una decisione di non sollevare obiezioni [C(2014) 5074 final] per cinque progetti eolici offshore [casi di aiuti di Stato: SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) e SA.38812 (2014/N) — Regno Unito, *Support for five Offshore Wind Farms: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank and Beatrice*] (GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1); il 22 gennaio 2015 è stata adottata una decisione di non sollevare obiezioni [C(2015)168 cor] nel caso di aiuti di Stato: SA.38796 (2014/N) — Regno Unito, *Teesside Dedicated CHP Biomass project* (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 1) e il 1° dicembre 2015 è stata adottata una decisione definitiva di non sollevare obiezioni [C(2015) 8441 final] nel caso di aiuti di Stato: SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Regno Unito, Contratto di investimento relativo alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse (decisione non ancora pubblicata).

⁽³⁾ Le centrali elettriche a co-combustione di biomassa accreditate nel quadro del regime di sostegno *Renewable Obligation* che subiscono la piena conversione alla biomassa sono idonee a partecipare al processo FIDeR.

⁽⁴⁾ Questo è il dato aggiornato in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale nel mese di febbraio del 2016. Inizialmente il fattore di carico era stimato ammontare al 70,5 %.

⁽⁵⁾ Le informazioni presentate dal Regno Unito in risposta alla decisione di avvio chiariscono inoltre la strategia di approvvigionamento prevista dal beneficiario.

⁽⁶⁾ Il fattore di carico netto medio, prima dell'aggiornamento da parte del Regno Unito in seguito all'avvio del procedimento di indagine (70,5 %), era dato dal prodotto di una disponibilità tecnica media pari all'83,7 % e un fattore di carico lordo medio pari all'83,7 %.



Parametri operativi della centrale

Parametri operativi dell'unità di Drax (aggiornati) ⁽¹⁾		
Costi del carburante (GBP/GJ)	Efficienza termica (%)	Fattore di carico netto medio (%)
8,18	38,6	78

(¹) I parametri operativi iniziali, così come riportati nella decisione di avvio, sono: a) costi del carburante 8,39 (GBP/GJ); b) efficienza termica 38,6 %; e c) fattore di carico netto medio 70,5 %.

2.2. Base giuridica nazionale, finanziamento e bilancio

- (12) La legislazione interna in vigore nel Regno Unito applicabile alla misura è l'*Energy Act 2013* (la legge sull'energia del 2013).
- (13) Il bilancio totale per il progetto notificato è stimato ammontare a 1,3 miliardi di GBP e il Regno Unito ha confermato che non verrà corrisposto nessun aiuto al beneficiario prima della data di messa in servizio.
- (14) L'aiuto verrà versato da una controparte di proprietà dello Stato, la Low Carbon Contracts Company Ltd, un'impresa finanziata attraverso un prelievo obbligatorio imposto a tutti i fornitori autorizzati di energia elettrica, in base alla quota di mercato degli stessi, calcolata facendo riferimento alla misurazione dell'utilizzo di energia elettrica da parte dei clienti. I fornitori di energia elettrica saranno tenuti a soddisfare il costo delle loro obbligazioni utilizzando risorse proprie, ma saranno autorizzati a trasferire i costi ai consumatori nel contesto delle loro strategie di tariffazione complessive.

2.3. Forma dell'aiuto, durata e costi di produzione


- (15) L'aiuto per l'energia elettrica generata dal progetto notificato sarà concesso sotto forma di un premio variabile (noto come contratto per differenza, o CfD, dall'inglese *contract for difference*), calcolato come differenza tra un prezzo prefissato («*strike price*») e una stima del prezzo di mercato dell'energia elettrica (il prezzo di riferimento). Il prezzo di riferimento è un prezzo basato sui prezzi dell'energia elettrica del mercato all'ingrosso per un determinato periodo. Il beneficiario genererà entrate dalla vendita della propria energia elettrica sul mercato (⁷), tuttavia qualora il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica scendesse al di sotto dello *strike price*, il beneficiario riceverà un pagamento complementare da una controparte di proprietà dello Stato, Low Carbon Contracts Company Ltd («controparte del contratto per differenza»), a copertura della differenza. Tuttavia, il rischio del mancato raggiungimento del prezzo di riferimento e un rischio di volume legato al mancato raggiungimento dei volumi di vendita previsti (⁸) resteranno in capo al beneficiario. Independentemente dalla data di messa in servizio, i versamenti degli aiuti termineranno il 31 marzo 2027.
- (16) L'aiuto per il progetto è quindi determinato sulla base di uno *strike price* fissato in via amministrativa. Gli *strike price* sono stati fissati dal Regno Unito a valori tali da assicurare che il sostegno fornito nel quadro del FIDeR sia sostanzialmente equivalente a quello fornito nel quadro del *Renewable Obligation scheme* (⁹) in modo da garantire una transizione agevole tra i due regimi di sostegno.
- (17) Ai fini del calcolo dello *strike price* per le centrali dedicate alla conversione a biomasse, come ad esempio l'unità di Drax, il Regno Unito ha tenuto conto dei campi di valore dei costi totali normalizzati della produzione di energia elettrica per un intervallo di valori compreso tra 105 GBP/MWh e 115 GBP/MWh. Le autorità del Regno Unito hanno spiegato che il livello dello *strike price* per progetti di conversione a biomasse è stato calcolato tenendo conto di un intervallo di tassi di rendimento minimi («*hurdle rate*») (¹⁰) compreso tra l'8,8 % e il 12,7 %.

(⁷) Il Regno Unito ha chiarito che la condizione modificata sull'assenza di incentivi da generare a prezzi negativi introdotta per il regime generale del contratto per differenza (SA.36196) non si applica al progetto notificato.

(⁸) Per ulteriori informazioni sul meccanismo di remunerazione nel quadro del contratto per differenza, cfr. considerando da 17 a 31 della decisione della Commissione del 23 luglio 2014 nel caso di aiuti di Stato: SA.36196 (2014/N) Regno Unito — *Electricity Market Reform — Contract for Difference for Renewables* [C(2014) 5079 final]. (GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1).

(⁹) Il *Renewable Obligation scheme* è stato originariamente approvato dalla decisione della Commissione del 28 febbraio 2001 nel caso di aiuti di Stato N 504/2000 — Regno Unito — Obbligo per le fonti di energia rinnovabili e sovvenzioni in conto capitale per le tecnologie rinnovabili C(2001) 3267 fin (GU C 30 del 2.2.2002, pag. 14) e successivamente modificato diverse volte. Nella sua forma attuale, il *Renewable Obligation scheme* è stato approvato dalla Commissione nella sua decisione del 2 aprile 2013 nel quadro del caso di aiuti di Stato SA.35565 (2013/N) — Regno Unito — *Amendments to the Renewables Obligation (RO) scheme* (GU C 167 del 13.6.2013, pag. 5). Alcuni elementi specifici sono stati successivamente approvati per l'Irlanda del Nord nel caso di aiuti di Stato SA.36084 (13/N) *Renewables Obligation in Northern Ireland* (GU C 167 del 13.6.2013, pag. 1) e per la Scozia nel caso di aiuti di Stato SA.37453 (2014/N) *Amendment to SA.35565 — Renewables Obligation (RO) scheme* (GU C 172 del 6.6.2014, pag. 1).

(¹⁰) L'*hurdle rate* è definito come il tasso minimo di rendimento necessario per attuare un progetto di questo tipo.



- (18) Lo *strike price* applicabile per il progetto notificato è pari a 100 GBP/MWh (prezzi 2012 — indicizzati annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo) ed è quindi inferiore all'intervallo di valori definito dal Regno Unito come appropriato per progetti di conversione a biomasse. I costi totali normalizzati includono i costi di finanziamento di nuove centrali elettriche basati su un tasso di sconto del 10 % per tutte le tecnologie. Le autorità del Regno Unito hanno descritto nel dettaglio come questi costi sono stati calcolati, le fonti dei dati utilizzati e i tassi di rendimento minimi considerati ⁽¹¹⁾.
- (19) Le ipotesi di base utilizzate per calcolare gli *strike price*, inclusi i costi totali normalizzati, i prezzi dei combustibili fossili, le aliquote fiscali effettive e le ipotesi di sviluppo massimo delle capacità, figurano nella relazione sul costo totale normalizzato dell'energia elettrica del governo britannico ⁽¹²⁾ e nelle relazioni del Dipartimento dell'energia e dei cambiamenti climatici ⁽¹³⁾. A tal fine, è stato ipotizzato un prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di circa 55 GBP/MWh in termini reali, destinato a salire a 65 GBP/MWh nel 2020. Sulla base di questo *strike price* e dei parametri operativi iniziali ⁽¹⁴⁾, è stato stimato che il tasso interno di rendimento (TIR) per il progetto notificato sia pari al 4,7 % su base reale, al lordo delle imposte.

2.4. Cumulabilità

- (20) Il Regno Unito ha chiarito che i progetti che beneficiano di contratti FIDeR non potranno ricevere un sostegno per la stessa produzione di energia elettrica nel quadro del nuovo regime di sostegno del contratto per differenza. Inoltre, nessun progetto che riceve pagamenti nel quadro di contratti FIDeR potrà beneficiare di certificati nel contesto del *Renewables Obligation scheme* per la stessa produzione di energia elettrica. Infine, la produzione di energia rinnovabile che riceve sostegno attraverso un contratto di investimento non sarà ammissibile per la partecipazione al mercato della capacità o per ricevere aiuti agli investimenti nel corso della durata del contratto di investimento.
- (21) Sulla base delle norme di cui al considerando 20, il Regno Unito ha confermato che né il beneficiario né alcuna delle sue parti interessate dirette o indirette ha ricevuto, ha ottenuto la concessione o ha presentato domanda per alcun altro sostegno fornito dal Regno Unito o da qualsiasi altro Stato membro.

2.5. Uso e disponibilità di biomasse

- (22) Come spiegato nel considerando 8, l'unità di Drax sarà in grado di bruciare esclusivamente pellet di legno. I pellet di legno utilizzati presso l'unità di Drax dovranno soddisfare i criteri di sostenibilità del Regno Unito, ivi compreso un risparmio minimo di emissioni di gas a effetto serra pari al 60 % ⁽¹⁵⁾ rispetto all'intensità media della rete che utilizza combustibili fossili nell'Unione, ossia rispetto alla media del carbone e del gas nell'Unione. Questi obiettivi saranno aumentati a un valore minimo di risparmio di emissioni di gas a effetto serra del 72 % a partire da aprile 2020 e, ulteriormente, a un valore minimo di risparmio del 75 % a partire da aprile 2025. I criteri di sostenibilità includono anche disposizioni a favore della protezione della biodiversità, volte a evitare pratiche non sostenibili ⁽¹⁶⁾.
- (23) La domanda globale di pellet di legno è stata stimata a 25 milioni di tonnellate ⁽¹⁷⁾ all'anno nel 2014 e a 17 milioni nel 2012 ⁽¹⁸⁾. La domanda nell'Unione è superiore alla produzione, il che significa che i pellet di legno vengono importati nell'Unione. Le importazioni nette di pellet di legno nell'Unione nel 2012 erano stimate ammontare a 4 milioni di tonnellate all'anno ed erano previste aumentare a circa 5,3 milioni di tonnellate all'anno nel 2014 ⁽¹⁹⁾.
- (24) Nel 2014 nell'Unione ⁽²⁰⁾ sono stati consumati circa 18,8 milioni di tonnellate di pellet di legno. Di questi 18,8 milioni di tonnellate, circa 7,8 milioni di tonnellate vengono utilizzati per la produzione di energia nell'industria. Con 4,7 milioni di tonnellate consumati nel 2014, il Regno Unito risulta essere il maggiore utilizzatore di pellet di legno nell'industria.

⁽¹¹⁾ Tutti questi elementi sono stati pubblicati dalle autorità del Regno Unito nel documento «*Electricity Generation Costs*», disponibile in lingua inglese alla pagina: <https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs>.

⁽¹²⁾ «*Electricity Generation Costs December 2013*» DECC (2013), www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

⁽¹³⁾ www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 4 del considerando 10.

⁽¹⁵⁾ Le emissioni da biomasse sarebbero calcolate sulla base del ciclo di vita.


⁽¹⁶⁾ Per maggiori informazioni, cfr.: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation

⁽¹⁷⁾ Salvo diversa indicazione, le unità di tonnellate si riferiscono sempre alle tonnellate metriche secche.

⁽¹⁸⁾ RISI, *Global Pellet Demand Outlook*: www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/

⁽¹⁹⁾ Relazione annuale 2015 dell'AEBIOM.

⁽²⁰⁾ Relazione statistica 2015 dell'AEBIOM.



2.6. Trasparenza

- (25) Per quanto riguarda le segnalazioni e la trasparenza, le autorità del Regno Unito hanno indicato che tutti i contratti di investimento aggiudicati tramite il processo FIDeR sono stati pubblicati online nella forma nella quale sono stati conclusi ⁽²¹⁾.

2.7. La decisione di avviare il procedimento di indagine formale

- (26) Il 5 gennaio 2016 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale sulla compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno, in particolare in considerazione della proporzionalità dell'aiuto e del rischio di distorsione del mercato.
- (27) Più in particolare, la Commissione ha concluso che il rischio di sovracompensazione non poteva essere escluso a causa di incertezze nelle ipotesi e sulla base di un calcolo della sensitività fornito dal Regno Unito per stimare l'incidenza sul TIR delle variazioni dell'efficienza termica media, del fattore di carico e dei costi del carburante della centrale. Se l'efficienza termica e il fattore di carico dovessero aumentare del 5 % e i costi del carburante diminuire del 5 %, il TIR (su base reale, al lordo delle imposte) aumenterebbe dal valore stimato pari al 4,7 % fino a oltre il 15,6 %. Di conseguenza, la Commissione ha espresso dubbi sull'assenza di sovracompensazione.
- (28) La Commissione ha altresì espresso preoccupazioni in merito al fatto che la quantità di pellet di legno necessaria per far funzionare l'unità di Drax interamente a biomasse provocherebbe indebiti effetti negativi su altri partecipanti al mercato del pellet di legno. Il progetto di conversione a biomasse di Drax consumerebbe circa il 9 % della produzione globale di pellet di legno e il 16 % del consumo nell'Unione, secondo i dati del 2012. La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che il mercato sia in grado di soddisfare un tale aumento della domanda senza indebite distorsioni del mercato.
- (29) Inoltre, la Commissione ha osservato che la biomassa di legno, in quanto materia prima, presenta diversi utilizzi. L'aumento della domanda di pellet di legno potrebbe portare altresì a distorsioni nel mercato delle fibre di legno che inciderebbero su altre industrie, quali produzione di pasta di legno, carta o cartone. Data la dimensione del progetto di conversione a biomasse di Drax, la Commissione non ha potuto escludere, con sufficiente certezza, l'esistenza di indebite distorsioni del mercato con riferimento al mercato delle materie prime (ossia al mercato delle fibre di legno).


3. OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

- (30) A seguito della decisione di avvio la Commissione ha ricevuto 49 osservazioni dalle parti interessate. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da parte di sindacati e parlamentari, sia del Parlamento europeo sia del Parlamento britannico, che hanno sostenuto il progetto di conversione a biomasse di Drax, evidenziando la rilevanza economica e sociale del progetto notificato. Inoltre, il governatore del Mississippi ha espresso il suo sostegno al progetto notificato citando i vantaggi per l'industria dei pellet di legno per quel paese. La Commissione ha altresì ricevuto lettere di sostegno al progetto notificato inviate da numerose imprese afferenti a settori diversi, come il settore della fabbricazione di vagoni merci ferroviari, il settore della silvicoltura e quello dei pellet di legno ⁽²²⁾.
- (31) Complessivamente, 33 parti interessate ⁽²³⁾ hanno presentato osservazioni, sottolineando l'impatto positivo del progetto di conversione a biomasse di Drax e il rischio limitato di distorsioni nel mercato delle fibre di legno che il progetto notificato comporterebbe. Le osservazioni hanno trattato vari argomenti, tra i quali: la disponibilità e la sostenibilità della biomassa; l'impatto economico del progetto notificato; il ruolo dell'energia da biomassa nel conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili fissati nella direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili; i parametri operativi stimati della centrale e la logistica dell'offerta di carburante.
- (32) Diverse associazioni di produttori di pellet di legno per uso industriale hanno evidenziato i benefici per l'ambiente della bioenergia e la sostenibilità dei pellet di legno prodotti negli Stati Uniti. Dette associazioni hanno sottolineato che la biomassa gioca un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (33) Nelle sue osservazioni, lo European Pellet Council ha sottolineato che la domanda di pellet di legno non determinerebbe indebite distorsioni del mercato dei pellet di legno e nemmeno nei confronti di altri utilizzatori di

⁽²¹⁾ www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts In seguito alla pubblicazione del contratto di investimento, il Regno Unito ha ridotto lo *strike price* da 105 GBP/MWh a 100 GBP/MWh. A questo proposito, i contratti di investimento pubblicati online non riflettono la loro versione definitiva.

⁽²²⁾ Ad esempio, il Davis Group e TANAC.

⁽²³⁾ Shaw Resources; CANFOR; FIBRECO; Pinnacle; Smart Green Shipping; Astec; European Pellet Council; Pacific bioenergy; Georgia Biomass; Hancock Group; Onex; DB Cargo; Fram; Enviva; Renewable Energy Association; Highland Pellets; Forest2Market; CM Biomass Partners; Westervelt Renewable Energy; Weyerhaeuser; AEBIOM; FEDNAV; SGSF; Evolution Markets; USIPA; Scotia Atlantic; Drax; Beasley Forest Products; Cosan; NAFO; WPAC; Porto di Tyne; American Forest Foundation.



biomassa. Tale organismo ha fornito dati che dimostrano che un aumento stimato della domanda di pellet di legno di sei milioni di tonnellate tra il 2013 e il 2015 non ha portato a un aumento significativo dei prezzi; tali dati hanno mostrato piuttosto che i prezzi erano in calo dal 2014. Detto organismo ha altresì sottolineato l'irrelevanza (2,4 %) degli utilizzi di fibre di legno per i pellet di legno rispetto agli utilizzi di fibre di legno per altri settori. Inoltre, lo European Pellet Council ha sottolineato, tra l'altro, con riferimento a uno studio (24), che l'aumento della domanda di pellet di legno è inferiore rispetto al calo della domanda registrato nel mercato della pasta di legno.

- (34) Il consulente, Forest2Market, ha presentato una relazione alla Commissione (25) preparata al fine di quantificare e contestualizzare le tendenze in termini di produzione, offerta del legno e prezzi registrate nel sud-est degli Stati Uniti, prima e dopo la comparsa dell'industria dei pellet di legno. Nel corso della sua analisi detto consulente ha scoperto che l'impatto dei produttori di pellet di legno per l'esportazione sull'inventario forestale e sui prezzi delle fibre di legno nel sud degli Stati Uniti è stato minimo e che i produttori di pellet di legno che li esportano verso l'Unione, in maniera autonoma, non determinano variazioni di prezzo o modifiche all'inventario forestale e alla gestione forestale.
- (35) Forest2Market ha stimato che le esportazioni supplementari di pellet di legno verso l'Unione europea rappresentino l'1 % dell'inventario totale di pasta di legno della parte meridionale degli Stati Uniti e lo 0,3 % dell'inventario totale statunitense. Inoltre, i prezzi delle fibre di legno sarebbero probabilmente aumentati in assenza dell'aumento della domanda da parte dei mercati di pellet di legno nell'Unione. Tra i fattori che incidono sul prezzo delle fibre di legno, Forest2Markets ha individuato i seguenti elementi: a) un calo della produzione di trucioli residui nelle segherie, a causa del crollo del mercato immobiliare, che ha portato a una maggiore domanda di pasta di legno; b) notevoli deviazioni rispetto agli andamenti medi delle precipitazioni a lungo termine; e c) i cambiamenti di proprietà dei terreni.
- (36) Forest2Market ha inoltre fornito dati sull'inventario forestale. Secondo questi dati, l'offerta media di residui di legno tra il 2007 e il 2014 è stata del 21 % inferiore rispetto all'offerta registrata tra il 2000 e il 2006, il che ha causato un aumento del 12,5 % dei prezzi dei residui di pino e un aumento del 10,7 % dei prezzi per i residui di legno duro, rispetto alle medie calcolate per questi due periodi. Secondo Forest2Market ciò dimostra l'impatto della ridotta disponibilità di residui di segheria sui prezzi del legno.
- (37) L'operatore nel settore delle biomasse, Evolution Markets, ha fornito informazioni sul mercato a pronti dei pellet di legno. Secondo Evolution Markets, il mercato a pronti dei pellet di legno aveva subito una certa volatilità nei 24 mesi precedenti, tuttavia il prezzo a pronti per i pellet di legno per uso industriale ha toccato i minimi storici nel 2016. Anche il mercato a pronti dei pellet di legno è estremamente illiquido e il volume di pellet di legno commercializzato in condizioni di mercato a pronti è scarso se confrontato con quello commercializzato nel quadro di contratti a lungo termine. Secondo Evolution Markets, nonostante il prezzo a pronti sia attualmente più economico rispetto a quello di contratti a lungo termine, l'acquisto di volumi sufficienti per fornire almeno metà del fabbisogno di consumo dell'unità di Drax sarebbe estremamente difficile.
- (38) Altre parti interessate che sostengono il progetto di conversione a biomasse di Drax hanno presentato argomenti analoghi a quelli di cui ai considerando da 33 a 37. Numerose parti (26) hanno sostenuto che i produttori di pellet di legno utilizzeranno principalmente residui e fibre di legno di scarsa qualità. Alcune di queste parti interessate (27) affermano che il settore dei pellet di legno presenta la capacità di pagamento delle fibre di legno più bassa in assoluto e, quindi, la concorrenza con i settori tradizionali sarà limitata.
- (39) Altre parti interessate (28) hanno affermato che il settore dei pellet di legno utilizza soltanto una piccola parte dell'inventario totale del legno nel sud-est degli Stati Uniti. Di conseguenza, il settore dei pellet di legno da solo non determina le dinamiche del settore della silvicoltura nel sud-est degli Stati Uniti e non ha alcun effetto sui prezzi oppure ha soltanto un effetto minimo su di essi. Di conseguenza, non esistono prove convincenti a sostegno dell'argomentazione secondo la quale il mercato dell'esportazione di pellet di legno abbia portato alla chiusura di cartiere o imprese di fabbricazione di imballaggi (29).
- (40) Alcune parti interessate (30) hanno sostenuto che i contratti a lungo termine necessari per assicurare la catena di approvvigionamento dell'unità di conversione a biomasse di Drax sono più costosi rispetto ai pellet di legno acquistati dal mercato a pronti, che non è sufficientemente liquido da poter approvvigionare un progetto di tali dimensioni. L'US Industrial Wood Pellet Association (USIPA) ha dichiarato che esiste soltanto un commercio limitato di fibre di legno e prodotti del legno tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. Di conseguenza, le possibilità di distorsioni indebite sono limitate.

(24) Forest2Market; *Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015*: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(25) Forest2Market; *Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015*: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf


(26) Canfor Pacific Bioenergy; Pinnacle; Onex; FRAM Renewable Fuels; Georgia Biomass; Hancock Natural Resources; Enviva; Highlands Pellets; USIPA e Weyerhaeuser.

(27) Highlands Pellets; Drax; Weyerhaeuser; CM biomass partners.

(28) Enviva; NAFO; Drax; Astec; Baesley; Drax; AEBIOM e REA.

(29) Baesley; Astec citando una relazione di Forest2Market; FRAM Renewable Fuels; NAFO.

(30) Hancock Natural Resources Group; US pellet industry e Highlands Pellets.



- (41) Secondo diverse parti interessate, la domanda del settore dei pellet di legno porta benefici al settore della silvicoltura colpito dal declino dei settori tradizionali ⁽³¹⁾. Di conseguenza, tale domanda non dovrebbe essere considerata creare indebite distorsioni. L'impresa Westervelt ha presentato una relazione redatta da Forest Research ⁽³²⁾ che ha valutato il rischio del cambiamento indiretto della destinazione d'uso del legno ⁽³³⁾. Tale rapporto ha concluso che detto rischio è scarso nel sud-est degli Stati Uniti, in quanto si prevede che continuino a persistere eccedenze significative di biomasse e che i nuovi produttori di pellet di legno abbiano una limitata capacità di pagamento del legno rispetto alla capacità di trasformazione attualmente installata.
- (42) L'Amministrazione per il commercio internazionale (*International Trade Administration*, ITA) del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha fornito dati commerciali sulle esportazioni statunitensi di pellet di legno. L'ITA non ha desunto alcuna conclusione da tali dati, ma ha indicato un post sul blog dell'economista capo del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), che evidenzia gli impatti economici positivi della produzione di pellet di legno.
- (43) Tre parti interessate hanno affermato che il sostegno al progetto di conversione a biomasse di Drax determinerebbe sovracompensazioni e distorsioni del mercato con riferimento al mercato delle fibre di legno. Renewable Energy Systems Ltd (RES) ha sostenuto che i parametri operativi della centrale di Drax sono stati sottostimati e ha fatto specificamente riferimento al fattore di carico netto. Ha raccomandato l'introduzione di una clausola di *claw back* (recupero) e di un tetto massimo sul numero di MWh che beneficiano di aiuti. RES ha altresì affermato che una procedura di gara competitiva avrebbe potuto ridurre lo *strike price*.
- (44) Fern ha presentato osservazioni per conto di sette organizzazioni ⁽³⁴⁾ e ha sostenuto che le basse stime utilizzate per il fattore di carico e le alte stime impiegate per i costi del carburante provocheranno una sovracompensazione. Inoltre, tali osservazioni hanno sottolineato che, a causa della sue grandi dimensioni, il progetto di conversione a biomasse di Drax potrebbe causare distorsioni nel mercato delle fibre di legno. Queste osservazioni hanno contestato anche i risparmi di CO₂ vantati dal progetto notificato.
- (45) Inoltre, citando i dati forniti dal consulente RISI, Fern ha sottolineato che dal 2011 al 2015 i prezzi nel sud degli Stati Uniti sono aumentati del 27 % per il legno di conifere e del 56 % per il legno duro. Le osservazioni presentate da Fern hanno citato un'analisi di mercato svolta dal consulente indipendente FORISK ⁽³⁵⁾. Tale analisi ha ipotizzato che la domanda globale di fibre di legno per pellet di legno per uso industriale aumenterebbe di 10,6-25 milioni di tonnellate all'anno nel periodo dal 2014 al 2019; l'analisi non ha tenuto conto dell'effetto dei residui di segheria. Di conseguenza ha constatato che i prezzi di macchiatico ⁽³⁶⁾ nel sud-est degli Stati Uniti potrebbero aumentare del 30 % — 40 %.
- (46) In una presentazione separata, Biofuelwatch ha ribadito che il sostegno al progetto di conversione a biomasse di Drax determinerebbe una sovracompensazione a causa di un fattore di carico sottostimato e di costi del carburante sovrastimati. Nell'ambito delle sue osservazioni Biofuelwatch ha altresì asserito che, in considerazione delle sue dimensioni, il progetto notificato distorcerebbe il mercato nel sud-est degli Stati Uniti e in Sud America dove Drax acquisterebbe circa il 16 % del suo carburante, citando il rischio di accaparramento di terreni risultanti da operazioni poco regolamentate in Sud America.
- (47) Tre parti interessate ⁽³⁷⁾ hanno sostenuto il punto di vista secondo il quale il progetto di conversione a biomasse di Drax potrebbe falsare la concorrenza nel mercato delle materie prime per le fibre di legno. L'AFPA ha fornito stime della produzione e delle esportazioni di pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti basandosi su uno studio condotto dal consulente indipendente RISI. Le esportazioni di pellet di legno verso l'Unione europea sono aumentate da 1,8 a 4,5 milioni di tonnellate all'anno nel periodo dal 2012 al 2015. Secondo le proiezioni di RISI, le esportazioni potrebbero ulteriormente aumentare a 10,6 milioni di tonnellate l'anno nel 2019. La figura 1 mostra la produzione statunitense stimata di pellet di legno.

⁽³¹⁾ Pinnacle; Onex; Scotia Atlantic biomass; Georgia Biomass; Westervelt Renewable Energy; American Forest Foundation; Drax; Weyerhaeuser; Southern Group of State Foresters; CM biomass partners e Smart Green Shipping Alliance.

⁽³²⁾ *The risk of indirect wood use change* (maggio 2014): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf

⁽³³⁾ Il rischio che la produzione di pellet di legno per la generazione di energia elettrica e calore su larga scala spingerà fuori dal mercato altri utilizzatori della stessa materia prima da biomassa.

⁽³⁴⁾ Biofuelwatch; Dogwood Alliance; BirdLife; European Environmental Bureau; FERN; NRDC e Southern Environmental Law Center.

⁽³⁵⁾ «How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South?» Forisk Consulting, maggio 2015: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/

⁽³⁶⁾ Ossia, il prezzo pagato per il diritto di raccogliere alberi.

⁽³⁷⁾ Graphic Package International Inc. — GPII; American Forest & Paper Association — AFPA e Westrock.





Figura 1


Produzione statunitense stimata di pellet di legno (milioni di tonnellate corte; fonte: RISI).



- (48) Secondo l'AFPA, l'aumento della produzione di pellet di legno sta già provocando un aumento dei prezzi di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti. La figura 2 mostra i prezzi di macchiatico della pasta di legno nel sud-est degli Stati Uniti per il periodo dal 2006 al 2015 presentati dall'AFPA.

Figura 2

Prezzi di macchiatico della pasta di legno nel sud-est degli Stati Uniti (USD/corda; fonte: RISI).



- (49) Lo studio di RISI contiene altresì una dettagliata ripartizione dei costi di produzione di pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti ⁽³⁸⁾ e di esportazione degli stessi nel Regno Unito. Sulla base di questi dati, RISI ha stimato la capacità massima del beneficiario di pagare fibre di legno in base a un contratto per differenza. Una centrale elettrica che riceve uno *strike price* per il contratto per differenza di 105 GBP/MWh potrebbe essere in grado di pagare fino a 275 USD per tonnellata di pellet di legno. Considerando il trasporto, la produzione e la raccolta, ciò corrisponde a 57,9 USD per tonnellata di macchiatico, che sarebbe superiore a 4,7 volte il prezzo medio di macchiatico. Di conseguenza il beneficiario sarebbe in grado di sconfiggere gli altri utilizzatori di fibre di legno sul piano dei prezzi.

⁽³⁸⁾ Nel periodo dal 2009 al 2015 il prezzo medio delle importazioni di pellet di legno nel Regno Unito è stato di 194 USD/tonnellata (175 USD/tonnellata cif). Il costo medio del trasporto oltremare (comprensivo di nolo, carico e trasporto fino al porto) era pari a 46 USD/tonnellata nello stesso periodo. Considerando i profitti dei produttori, il costo del legno (raccolto, alle porte del produttore di pellet) era in media pari al 34 % del prezzo all'importazione. Secondo la stessa relazione, il costo della raccolta e del trasporto allo stabilimento di produzione ammonta a 22 dollari per tonnellata corta verde (Green Short Tonne — GST, equivalente a 49,3 USD per tonnellata metrica secca).




- (50) Inoltre, RISI ha stimato che la composizione di pellet di legno provenienti dal sud degli Stati Uniti sia costituita al 64 % da pasta di legno di conifere, al 12 % da pasta di legno duro, al 12 % da residui di segheria e al 12 % da biomassa forestale, ossia residui forestali o residui di raccolta che sono troppo piccoli o di scarsa qualità per essere utilizzati per la pasta. Di conseguenza, i pellet di legno sarebbero in gran parte realizzati con materiali utilizzati anche da altri settori.
- (51) Analogamente, Graphic Package International Inc. (GPII) ha riferito che il legno utilizzato per la produzione di pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti è principalmente costituito da residui di segheria e legname tondo in dimensioni per pasta, nell'ambito del quale i residui forestali rappresentano solo una piccola frazione del legno totale richiesto, inferiore al 20 %. Il consumo di fibre di legno nel sud degli Stati Uniti, da parte del settore dei prodotti forestali, è destinato ad aumentare, passando da 170 milioni di tonnellate metriche secche nel 2014 a 182 milioni di tonnellate nel 2019, ossia, una crescita di circa l'1,4 % all'anno.
- (52) GPII ha aggiunto altresì che l'aumento dell'utilizzo di fibre di legno da parte del settore dei pellet di legno sta facendo aumentare il prezzo di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti, citando dati forniti dal consulente Forest2Market. GPII ha riferito che i prezzi di macchiatico per la pasta di legno di pino nel sud degli Stati Uniti sono aumentati in media dell'11 % nel 2013 e del 10 % nel 2014.
- (53) GPII ha fornito mappe con gli stabilimenti per la produzione di pellet di legno, esistenti e previsti, situati vicino a due delle loro cartiere per la produzione di cartone. Nonostante alcuni produttori di pasta di legno, carta e prodotti del legno abbiano chiuso nella zona interessata, gli stabilimenti per la produzione di pellet di legno rappresentano più del numero di produttori di pasta di legno, carta e prodotti del legno che hanno chiuso. Di conseguenza GPII sostiene che tali produttori di pellet di legno creino distorsioni supplementari.
- (54) Infine, GPII ha presentato altresì uno studio⁽³⁹⁾ finanziato dal ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti sull'impatto delle esportazioni di pellet di legno sui prezzi delle fibre di legno nel sud-est degli Stati Uniti. Secondo tale relazione, per il periodo dal 2016 al 2017, saranno utilizzati 40 milioni di tonnellate corte verdi (GST), equivalenti a 16,9 tonnellate metriche secche, per la bioenergia nel sud degli Stati Uniti, di cui 8,4 milioni di tonnellate di pellet di legno. Di conseguenza, il modello economico di Drax Power Limited suggerisce che i prezzi di macchiatico per alcuni tipi di legno, come ad esempio il legno di pino non da sega, potrebbero più che raddoppiare.
- (55) Citando lo studio di RISI, anche Westrock ha osservato che la quota di residui di biomassa forestale contenuta nei pellet di legno provenienti dal sud degli Stati Uniti non supererebbe il 12 %. Sulla base dello studio di RISI, Westrock ha asserito altresì che si prevede che il consumo di fibre di legno da parte dei produttori di pellet di legno aumenti del 14 % annualmente fino al 2019. Nel corso dello stesso periodo, si prevede che l'offerta totale di fibre di legno aumenti soltanto del 2,0 % annualmente. Ciò aumenterebbe potenzialmente in maniera significativa il prezzo di macchiatico a detrimento dei settori tradizionali del legno.

4. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (56) In risposta alla decisione di avviare un'indagine formale, il Regno Unito ha fornito informazioni aggiornate sui parametri operativi dell'unità di conversione a biomasse di Drax. Il fattore di carico medio è aumentato dal 70,5 % al 78 %. Il Regno Unito ha spiegato che la disponibilità stimata della centrale di Drax riflette l'esperienza acquisita in riferimento a un'unità simile convertita a biomasse e che tale stima era supportata da una consulenza indipendente. Tuttavia, il Regno Unito ha aumentato il tempo per il quale si prevede che la centrale sia in esercizio, laddove tecnicamente disponibile, portando tale valore al 93,3 % del tempo disponibile in un anno, rispetto al precedente valore che era pari all'84,1 %. Tale modifica è derivata dall'eliminazione dei bassi fattori di carico lordi che erano stati inclusi in vista di potenziali vincoli di approvvigionamento del carburante. Tale eliminazione riflette l'aumento del livello di fiducia nell'essere in grado di stipulare contratti per forniture sufficienti di pellet di legno e di gestire il rischio di trovarsi con un eccesso di biomassa alla fine del ciclo di vita della centrale.
- (57) Inoltre, il Regno Unito ha riesaminato la stima dell'efficienza termica della conversione a biomasse di Drax, confermando la precedente stima di un'efficienza termica pari al 38,6 %, in quanto tale valore riflette l'esperienza acquisita in progetti di conversione a biomasse e sostenuta da una consulenza indipendente ricevuta da Drax.

⁽³⁹⁾ Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik, e Kenneth E. Skogn. 2014. «Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South»: www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281




- (58) Il Regno Unito ha fornito altresì una ripartizione aggiornata dei costi di approvvigionamento del carburante. I costi medi del carburante sono ora stimati ammontare a 8,18 GBP/GJ, in calo rispetto a 8,40 ⁽⁴⁰⁾ GBP/GJ. La nuova stima dei costi del carburante riflette i contratti aggiuntivi di pellet di legno, l'ottimizzazione di taluni costi legati al carburante e i cambiamenti di variabili macroeconomiche. In particolare, il Regno Unito osserva che il mercato a pronti per i pellet di legno non è sufficientemente liquido affinché centrali di grandi dimensioni soggette a conversione a biomasse possano farvi affidamento.
- (59) I prezzi basati su contratti di fornitura di pellet di legno a lungo termine sono solitamente superiori rispetto al prezzo a pronti. Nella presentazione aggiornata, i costi del carburante sono ora basati sulla media ponderata dei contratti a lungo termine esistenti, che rappresentano approssimativamente il 77 % dei fabbisogni di pellet di legno, i contratti a lungo termine ancora da concludere, che rappresentano approssimativamente il 15 % di tali fabbisogni e i prezzi a pronti stimati, che rappresentano il 7 % di detti fabbisogni. I costi di gestione del carburante, come ad esempio i costi dei porti del Regno Unito, i costi ferroviari del Regno Unito, i costi di stoccaggio, i costi di sostenibilità, la copertura dei rischi e il cambio di valuta, sono stimati ammontare a 1,49 GBP/GJ. I costi dei pellet di legno da biomasse consegnati al porto del Regno Unito ammonterebbero quindi a [...] GBP/GJ meno [...] GBP/GJ, ossia un importo equivalente a [...] GBP/GJ. Ciò rifletterà i costi di pellet di legno di 181 USD per tonnellata (compresi i costi di assicurazione e nolo (cif)). Il Regno Unito ha spiegato che tale prezzo è in linea con i costi riportati dai fornitori statunitensi che sono compresi tra 6,27 GBP/GJ e 8,24 GBP/GJ (come stimato dal consulente indipendente Ricardo Energy & Environment).
- (60) Il Regno Unito ha sottolineato che le stime per i parametri operativi della centrale di Drax sono affidabili, in quanto sono state verificate da esperti indipendenti ⁽⁴¹⁾. Inoltre, il Regno Unito ha osservato che i tre parametri operativi non sono correlati. Di conseguenza, sono improbabili notevoli variazioni simultanee in direzione di una crescita dei profitti nell'arco di un periodo di 20 anni.
- (61) Secondo il Regno Unito, questi sviluppi hanno influenzato in modo significativo la redditività del progetto di conversione a biomasse di Drax. Il TIR stimato è ora pari al [4-12] % su base reale, al lordo delle imposte, sulla scorta di parametri affidabili e restando all'interno dei tassi di rendimento minimi.
- (62) Il Regno Unito ha confermato che il beneficiario non acquisirà fibre di legno da foreste antiche. In linea con i requisiti stabiliti dalla normativa del Regno Unito «*Timber Standard*», il legname sarà prelevato soltanto da foreste operative, gestite in maniera sostenibile e attiva.
- (63) Per quanto riguarda l'intenzione del beneficiario di acquistare pellet di legno dal Sud America, il Regno Unito ha chiarito che il materiale proveniente dal Brasile sarà fornito da un'unica impresa situata nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul. Alcune delle fibre di legno eccedenti saranno utilizzate per la produzione di pellet di legno. Il materiale che dovrà essere approvvigionato sarà certificato dal sistema di gestione forestale del Forest Stewardship Council (FSC) oppure certificato come legno controllato FSC e l'impresa che offre i pellet di legno dispone della certificazione della catena di custodia FSC. Il Regno Unito ha confermato che l'impresa e le sue operazioni sono state verificate in modo indipendente al fine di garantire che soddisfi i requisiti legali e di sostenibilità del Regno Unito per la biomassa.
- (64) In risposta ai dati dell'AFPA sulla composizione dei pellet di legno, il Regno Unito ha spiegato che la fibra di legno derivata da pratiche forestali costituisce un po' più dell'80 % del materiale iniziale utilizzato dai produttori statunitensi di pellet di legno. Il Regno Unito rileva che tale valore è in linea con i dati riportati da RISI se si utilizzano definizioni comparabili per i diversi tipi di legno.
- (65) Il Regno Unito ha fornito altresì dati sulla dimensione relativa del settore statunitense dei pellet di legno. Secondo un'analisi di Forest2Market ⁽⁴²⁾, l'inventario forestale nel sud degli Stati Uniti è aumentato di quasi 1,2 miliardi di tonnellate tra il 2000 e il 2014. Il settore dell'esportazione di pellet di legno in tale zona è cresciuto da zero a 3,6 milioni di tonnellate tra il 2008 e il 2014. Ciò rappresenta lo 0,3 % dell'inventario totale di pasta di legno di pino nel sud degli Stati Uniti e lo 0,09 % dell'inventario totale di legno di pino, ossia pasta di legno e legname da sega.
- (66) Il fabbisogno di fibre di legno di 2,4 milioni di tonnellate di pellet di legno richiesto dall'unità di conversione a biomasse di Drax rappresentava lo 0,2 % dell'inventario totale di pasta di legno duro e lo 0,06 % dell'inventario totale di legno duro, ossia pasta di legno e legname da sega. Gli utilizzi complessivi di fibre di legno, per tutti i consumatori, nel sud degli Stati Uniti nel 2014 ammontavano a 250,2 milioni di tonnellate, ossia al 3,3 % dell'inventario forestale complessivo.

⁽⁴⁰⁾ Nella notifica effettuata dal Regno Unito nel mese di aprile del 2015 i costi del carburante erano indicati ammontare a 8,39 GBP/GJ, successivamente aggiornati a 8,40 GBP/GJ nelle informazioni aggiuntive presentate nell'agosto 2015.

⁽⁴¹⁾ Il Regno Unito ha presentato una relazione preparata da Ricardo Energy & Environment.

⁽⁴²⁾ <http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets>




- (67) Per quanto riguarda l'ubicazione dei produttori di pellet di legno (cfr. presentazione di GPII), il Regno Unito sostiene che nuovi produttori di pellet di legno dovranno essere ubicati in zone nelle quali non dovrebbero competere direttamente con altri utilizzatori di materie prime, in modo da assicurarsi i finanziamenti per la costruzione di tali stabilimenti. Facendo riferimento a una relazione redatta dal consulente Forest2Market⁽⁴³⁾, il Regno Unito sostiene che l'ubicazione dei produttori di pellet di legno dipende da un certo numero di fattori quali la domanda liberata, gli incentivi per lo sviluppo economico, gli sgravi fiscali, l'offerta e il prezzo di fibre, la prossimità all'offerta di fibre e la prossimità a infrastrutture ferroviarie che servono un porto d'alto mare. La relazione mostra che il 61 % dei produttori di pellet di legno nel sud degli Stati Uniti si trovano a più di 30 miglia da un concorrente. La stessa relazione ha rilevato altresì che tutti i produttori di pellet di legno oggetto dell'indagine si trovano entro 65 miglia da un concorrente. Secondo la relazione, questa è una pratica comune anche per altri utilizzatori di fibre di legno che, storicamente, non hanno operato in assenza di concorrenza. Allo stesso tempo, il 72 % dei produttori di pellet di legno oggetto dell'indagine svolta da Forest2Markets sono ubicati entro 65 miglia da una struttura chiusa il che indica che le esportazioni effettuate da produttori di pellet di legno si trovano in prossimità di siti chiusi.
- (68) Nell'affrontare gli studi di FORISK e USDA che collegano l'incremento dell'utilizzo di biomassa a un aumento del prezzo di macchiatico, il Regno Unito ha suggerito che le proiezioni riguardanti la produzione di pellet di legno siano sovrastimate. Ad esempio, lo studio di USDA presentato da GPII ipotizza una domanda di oltre 40 milioni di GST di fibre di legno nella zona costiera meridionale degli Stati Uniti entro il 2017, partendo da circa 20 milioni di GST nel 2015. Ciò equivarrebbe a una produzione di circa 18 milioni di tonnellate di pellet di legno entro il 2017 nella sola zona costiera meridionale degli Stati Uniti. Tale valore è notevolmente superiore alle stime fornite da FORISK pari a 11,6 milioni di tonnellate entro il 2019. Inoltre, non vengono presi in considerazione altri fattori, quali la maggiore disponibilità di residui.
- (69) Per quanto riguarda le affermazioni riguardanti la capacità del beneficiario di pagare la fibra di legno, il Regno Unito osserva che le stime fornite da RISI non tengono conto dello *strike price* aggiornato di 100 GBP/MWh anziché di 105 GBP/MWh e di alcuni costi aggiuntivi relativi al carburante. I costi medi aggiornati del carburante per l'unità 1 ammontano a 8,18 GBP/GJ. I costi dei pellet da biomassa ammontano a [...] GBP/GJ, mentre altri costi relativi al carburante, ossia i costi per l'utilizzo di porti, il trasporto ferroviario, lo stoccaggio, la certificazione di sostenibilità, la copertura e il cambio di valuta, ammontano a [...] GBP/GJ (cfr. il precedente considerando 51). Il Regno Unito ritiene che questa cifra rientri nell'intervallo dei valori dei prezzi dei fornitori di pellet di legno statunitensi stimati dal consulente indipendente Ricardo Energy & Environment, compresi tra i 6,27 e 8,24 GBP/GJ.
- (70) Il Regno Unito ha sostenuto che altri fattori, tra i quali una riduzione dell'offerta di residui di segheria in seguito al crollo del mercato immobiliare, hanno contribuito al recente aumento dei prezzi di macchiatico registrati. A sostegno di tale affermazione, il Regno Unito ha asserito che non vi era alcuna correlazione visibile tra la variazione dei prezzi di macchiatico per il legno di pino o il legno duro e la presenza di una significativa produzione di pellet di legno.
- (71) Il Regno Unito ha inoltre sostenuto che i volumi di commercio del legno per uso industriale dagli Stati Uniti all'Unione europea sono limitati. Nel 2013 a fronte di una produzione complessiva di circa 270 milioni di tonnellate verdi di legname tondo per uso industriale, gli Stati Uniti hanno esportato nel continente europeo approssimativamente 3,3 milioni di tonnellate verdi⁽⁴⁴⁾. Effettuando un confronto, nel 2013 l'Unione europea ha importato circa 31 milioni di tonnellate verdi di legname tondo e 15 milioni di tonnellate verdi di trucioli di legno e segatura, prevalentemente da altri paesi europei. Di conseguenza si registra una limitata dipendenza dalle materie prime non energetiche vendute dagli Stati Uniti all'Unione europea.

5. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (72) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le misure costituiscono aiuti di Stato «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, [...] [siano] concess[e] dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (73) Come indicato nella decisione di avvio, il beneficiario (Drax Power Limited) riceverà aiuti al funzionamento sotto forma di un premio variabile corrisposto da una controparte del contratto per differenza di proprietà dello Stato

⁽⁴³⁾ www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf

⁽⁴⁴⁾ Costituiti da 0,25 milioni di tonnellate verdi di trucioli di legno e segatura; pressoché 2 milioni di tonnellate verdi di pasta di legno, circa 0,97 milioni di tonnellate verdi di legname tondo e 0,056 milioni di tonnellate verdi di tronchi da sega.



per l'energia elettrica generata dall'unità convertita. La misura favorisce la generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (in questo caso da biomassa) da parte del beneficiario selezionato. L'energia elettrica è ampiamente commercializzata tra gli Stati membri. Di conseguenza la misura notificata può provocare distorsioni di concorrenza sul mercato dell'energia elettrica e pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Inoltre, la centrale competerà anche per procurarsi il carburante da biomasse sul mercato delle materie prime, in quanto, a causa della mancanza di risorse forestali locali sufficienti, la maggior parte dei pellet di legno necessari per alimentare l'unità di Drax verrà importata dall'estero (cfr. il precedente considerando 11).

- (74) La Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽⁴⁵⁾.

5.1. Legittimità dell'aiuto

- (75) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, la Commissione osserva che non è ancora stata adottata alcuna decisione definitiva di investimento e che non verranno effettuati pagamenti prima che sia stata ottenuta l'autorizzazione dell'aiuto di Stato. La Commissione ritiene pertanto che il Regno Unito abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

5.2. Compatibilità dell'aiuto

- (76) La Commissione osserva che la misura notificata mira a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ossia da biomassa solida. La misura notificata rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 («*Guidelines on State aid for environmental protection and energy*» in appresso: EEAG) ⁽⁴⁶⁾. La Commissione ha pertanto valutato la misura notificata in conformità con le disposizioni generali di compatibilità di cui alla sezione 3.2 dell'EEAG e conformemente ai criteri di compatibilità specifici per gli aiuti al funzionamento a favore dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto 3.3.2.1 dell'EEAG.

5.2.1. Obiettivo di interesse comune

- (77) Come concluso nella decisione di avvio, la Commissione osserva che l'obiettivo della misura di aiuto notificata è quello di aiutare il Regno Unito a soddisfare gli obiettivi in materia di energia rinnovabile ⁽⁴⁷⁾ e quelli di riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti dall'Unione nel quadro della sua strategia UE 2020 ⁽⁴⁸⁾. Come descritto al considerando 9 e conformemente ai punti 30, 31 e 33, lettera a) dell'EEAG, il Regno Unito ha esplicitamente stimato i risparmi di emissioni di CO₂ e la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile attesi dal progetto notificato. La Commissione conclude che la misura di aiuto notificata mira a un obiettivo di interesse comune conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

- (78) Alcune associazioni ambientaliste hanno sollevato preoccupazioni in merito alle ripercussioni sull'ambiente del progetto notificato. Il Regno Unito ha confermato che l'aiuto notificato sarà concesso soltanto a favore della biomassa, così come definita al punto 19(6), dell'EEAG. La Commissione ricorda che l'aiuto notificato aiuterà il Regno Unito a raggiungere gli obiettivi in materia di energia e di cambiamenti climatici dell'Unione per il 2020. Inoltre, la Commissione osserva che i pellet di legno che è previsto vengano utilizzati dalla centrale di Drax soggetta a conversione a biomasse dovranno soddisfare i criteri di sostenibilità del Regno Unito, nonché i risparmi minimi di emissioni di CO₂ calcolati sulla base del ciclo di vita. I criteri di sostenibilità del Regno Unito contengono altresì disposizioni volte ad evitare altri effetti ambientali negativi, quali la perdita di biodiversità.

5.2.2. Necessità dell'intervento statale, effetto di incentivazione e adeguatezza dell'aiuto


- (79) Nella sua decisione di avvio la Commissione ha concluso che l'aiuto notificato è necessario, ossia che ha un effetto di incentivazione e che è uno strumento adeguato. In particolare, con riferimento ai punti 38, 107 e 115

⁽⁴⁵⁾ Cfr. anche le decisioni della Commissione nei casi SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) e SA.38812 (2014/N); C(2014)5074 final; GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1) e nei casi SA.38796 (2014/N); SA.387962 (2015/C)(2014/N) (decisione non ancora pubblicata) che beneficiano di un aiuto simile tramite contratto per differenza.

⁽⁴⁶⁾ GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁷⁾ Il Regno Unito ha l'obiettivo di produrre il 15 % del proprio fabbisogno energetico utilizzando risorse rinnovabili e la quota di energia rinnovabile nel 2013 era pari al 5,1 % (2013) — (SWD (2015)117 final).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16) e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), nonché la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15. dicembre 2011 — Tabella di marcia per l'energia 2050 [COM(2011) 885 definitivo].



dell'EEAG, la Commissione rileva che le carenze del mercato, ossia la mancata piena inclusione di tutte le externalità generate dall'uso di combustibili fossili nel prezzo dell'energia, non sono sufficientemente affrontate dal quadro delle politiche esistente e che, in assenza degli aiuti al funzionamento oggetto della valutazione di cui alla presente decisione, il progetto di conversione a biomasse non sarebbe finanziariamente sostenibile.

- (80) Con riferimento ai punti 49 e 58 dell'EEAG, il Regno Unito ha dimostrato che i costi totali normalizzati della produzione di energia elettrica generati nell'unità convertita di Drax sono ben al di sopra del prezzo di mercato previsto per l'energia elettrica e ha fornito altresì un'analisi finanziaria che dimostra che senza l'aiuto in esame, il TIR del progetto notificato sarebbe negativo. In una tale situazione, gli operatori del mercato non sarebbero intenzionati a investire nel progetto di conversione a biomasse di Drax. Di conseguenza l'aiuto notificato modificherebbe il comportamento del beneficiario. Il Regno Unito ha confermato che il beneficiario è stato tenuto a presentare domande e che tali domande sono state presentate prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto notificato, conformemente al punto 51 dell'EEAG.
- (81) Con riferimento ai punti 40 e 116 dell'EEAG, il Regno Unito ha dimostrato che l'aiuto notificato costituisce uno strumento adeguato. Come spiegato nella decisione di avvio, i costi totali normalizzati della produzione di energia elettrica sono superiori al prezzo di mercato previsto per l'energia elettrica e, senza aiuti di Stato, il TIR previsto sarebbe negativo. Per far fronte alla mancanza di entrate sufficienti per finanziare la conversione a biomasse di un'unità della centrale di Drax, il Regno Unito intende concedere aiuti di Stato particolarmente mirati e che rispondano alle esigenze del progetto senza superare il tasso di rendimento minimo. Il progetto notificato è stato selezionato tra diversi altri al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili ⁽⁴⁹⁾, attraverso la concessione di aiuti al funzionamento sotto forma di un contratto per differenza. Nella sua decisione relativa al caso SA.36196 (2014/N), Regno Unito *Electricity Market Reform — Contract for Difference for Renewables C(2014) 5079 final* ⁽⁵⁰⁾, la Commissione ha concluso che il contratto per differenza è uno strumento appropriato per il conseguimento dell'obiettivo di interesse comune.
- (82) Di conseguenza la Commissione conclude che l'aiuto per il progetto notificato è necessario, ossia che ha un effetto di incentivazione e che è concesso ricorrendo a uno strumento adeguato.

5.2.3. Proporzionalità

- (83) La Commissione ricorda che il costo totale normalizzato della produzione di energia elettrica per tali progetti relativi alla biomassa, basati su un tasso di rendimento del 10 %, è stato calcolato dal Regno Unito ammontare ad almeno 105 GBP/MWh ⁽⁵¹⁾. La Commissione ritiene che tale costo totale normalizzato della produzione di energia elettrica sia appropriato per questo tipo di progetto in quanto il costo è già stato confermato nelle decisioni precedenti ⁽⁵²⁾. Il Regno Unito ha dimostrato che l'aiuto notificato per unità di energia non supera la differenza tra il costo totale normalizzato della produzione di energia elettrica e il prezzo di mercato previsto dell'energia elettrica, in quanto lo *strike price*, che riflette il prezzo di mercato più il premio, fissato a 100 GBP/MWh, non supera il costo totale normalizzato della produzione di energia elettrica ⁽⁵³⁾. Inoltre, il Regno Unito ha confermato che l'aiuto notificato continuerà ad essere concesso finché l'investimento non sarà ammortizzato in base alle normali norme contabili e che l'aiuto notificato non sarà cumulato con altri aiuti.
- (84) Il tasso di rendimento minimo per il progetto notificato è compreso tra l'8,8 % e il 12,7 % su base reale, al lordo delle imposte ⁽⁵⁴⁾ e ciò è stato accettato dalla Commissione nella sua decisione di avvio. Tale tasso era in linea con i tassi precedentemente approvati dalla Commissione per i progetti concernenti la biomassa nel Regno Unito ⁽⁵⁵⁾. La Commissione valuterà in questa decisione se il TIR del progetto sta rispettando il tasso di rendimento minimo.
- (85) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli aiuti di Stato non condurrebbero a una sovracompensazione sulla base di un'analisi di sensitività fornita dal Regno Unito ⁽⁵⁶⁾. Il TIR, su base reale

⁽⁴⁹⁾ Cfr. considerando 6 della presente decisione.

⁽⁵⁰⁾ GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1.

⁽⁵¹⁾ Cfr. considerando 17.


⁽⁵²⁾ Cfr. ad esempio, la decisione relativa ai casi SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) e SA.38812 (2014/N) — Regno Unito, *Support for five Offshore Wind Farms: Walney, Dudgeon, Hornsea, Burbo Bank and Beatrice* — C(2014) 5074 final, (GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1); e la decisione nei casi SA.38796 (2014/N) — Regno Unito, *Teesside Dedicated CHP Biomass project* (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 1); nonché la decisione del 1° dicembre 2015 nel caso SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Regno Unito, Contratto di investimento relativo alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse (decisione non ancora pubblicata).

⁽⁵³⁾ Cfr. i considerando da 26 a 29 della decisione di avvio per maggiori informazioni sul costo totale normalizzato della produzione di energia elettrica del progetto notificato.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. considerando 17.

⁽⁵⁵⁾ Cfr., ad esempio, il caso di aiuti di Stato: SA.37453 (2014/N) *Amendment to SA.35565 — Renewables Obligation (RO) scheme* (GU C 172 del 6.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁶⁾ Cfr. considerando 27.



al lordo delle imposte, aumenterebbe dal valore stimato del 4,7 % a oltre il 15,6 % qualora l'efficienza termica e il fattore di carico dovessero aumentare del 5 % e i costi del carburante dovessero diminuire del 5 %. La Commissione ha rilevato delle incertezze in tali ipotesi e in particolare in relazione al fattore di carico ridotto durante alcuni anni di esercizio, a causa delle preoccupazioni logistiche riguardanti l'offerta di pellet di legno e del livello dei costi del carburante (dal momento che i contratti di fornitura non coprivano l'intero fabbisogno di approvvigionamento dell'unità a biomasse).

- (86) A seguito della decisione di avvio, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sul progetto notificato e, in particolare, ha rivisto e aggiornato i parametri operativi. Sulla base di tali informazioni aggiornate, il TIR per il progetto notificato è ora approssimativamente pari al [4-12] % su base reale al lordo delle imposte, il che è in linea con il tasso di rendimento minimo.
- (87) Come descritto al considerando 11, il Regno Unito ha eliminato i bassi fattori di carico lordi che erano stati inclusi e ha aumentato il fattore di carico netto medio portandolo dal 71 % al 78 % in seguito alla decisione di avvio. Il Regno Unito ha giustificato il nuovo fattore di carico sulla base di un confronto con altre centrali simili. La Commissione rileva che l'aumento è superiore rispetto a quanto ipotizzato nell'analisi di sensitività e che il fattore di carico stimato del 78 % è ora in linea con quanto osservato in centrali comparabili ⁽⁵⁷⁾.
- (88) La revisione del fattore di carico ha risolto anche le preoccupazioni espresse da terzi in merito al calcolo del basso fattore di carico ⁽⁵⁸⁾. RES Ltd ha segnalato che una procedura di gara competitiva avrebbe potuto determinare un importo inferiore per l'aiuto sulla base dell'esperienza generale acquisita nel contesto di procedure di gara ⁽⁵⁹⁾. La Commissione osserva che non è richiesta una procedura di gara competitiva e che la misura in esame non determina una sovracompensazione.
- (89) Per quanto riguarda i costi del carburante, come indicato nella decisione di avvio, la Commissione riconosce che l'approvvigionamento di pellet di legno per il progetto notificato è ampiamente coperto tramite contratti a lungo termine nell'ambito dei quali i prezzi possono essere superiori ai prezzi a pronti. Tuttavia la Commissione ha rilevato che vi erano ancora incertezze poiché i contratti di fornitura esistenti alla data di adozione della decisione di avvio non coprivano l'intero fabbisogno necessario per il progetto notificato.
- (90) Il Regno Unito ha spiegato nel dettaglio i costi del carburante di forniture sufficienti di pellet di legno e ha aggiornato le proprie stime dei costi del carburante. I costi del carburante sono stati ridotti da 8,40 USD/GJ a 8,18 USD/GJ, valore superiore al 5 % dell'analisi di sensitività di 8,23 USD/GJ. Il Regno Unito ha affermato che le stime dei costi del carburante sono ora basate su più contratti a lungo termine che coprono la maggior parte dei fabbisogni di pellet di legno, nonché sulle stime per i futuri contratti di fornitura e sui prezzi a pronti futuri ⁽⁶⁰⁾.
- (91) La documentazione fornita dal Regno Unito ha incluso anche una ripartizione dettagliata dei principali elementi di costo nella catena di approvvigionamento dell'unità di conversione a biomasse di Drax, inclusi i costi relativi al carburante, quali l'utilizzo di porti, il trasporto ferroviario, lo stoccaggio, la certificazione di sostenibilità, la copertura e il cambio di valuta. Secondo i pareri di esperti indipendenti, presentati anche dal Regno Unito, i costi medi del carburante stimati per l'unità di conversione a biomasse di Drax sono inclusi nell'intervallo di valori dei prezzi dei fornitori di pellet di legno statunitensi ⁽⁶¹⁾. I costi aggiornati del carburante riflettono un prezzo per i pellet di legno (cif) di 181 USD per tonnellata, che è in linea anche con la stima di RISI ⁽⁶²⁾.
- (92) Al fine di corroborare la propria ipotesi relativa all'efficienza termica, il Regno Unito ha fornito dati che dimostrano che l'efficienza termica di questo tipo di progetto di conversione a biomasse potrebbe aumentare di circa il 38 % — 39 %. La Commissione osserva che non erano stati sollevati dubbi specifici nella decisione di avvio in merito a tale proposito e ritiene che il tasso di efficienza sia in linea con i tassi tipici di efficienza osservati in centrali comparabili ⁽⁶³⁾.
- (93) Infine, il TIR per il progetto notificato è mutato a seguito di una serie di fattori, tra cui la perdita di circa un anno di aiuti, poiché il contratto di investimento proposto terminerà il 31 marzo 2027, indipendentemente dalla data di inizio della misura, nonché a causa di sviluppi sfavorevoli dei tassi di cambio. Di conseguenza tale TIR è superiore al valore del 4,7 % stimato nella notifica iniziale alla Commissione. La differenza è dovuta alle stime riviste dei parametri operativi della centrale.

⁽⁵⁷⁾ Ad esempio, la Commissione ha approvato un fattore di carico netto medio del 77 % per la centrale di Lynemouth nel caso SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Regno Unito, Contratto di investimento relativo alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse (decisione non ancora pubblicata).

⁽⁵⁸⁾ Cfr. considerando 44.


⁽⁵⁹⁾ Cfr. considerando 43.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. considerando 59.

⁽⁶¹⁾ Cfr. considerando 59.

⁽⁶²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 38 della presente decisione.

⁽⁶³⁾ Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA.38762 (2014/N).



- (94) Alla luce delle questioni di cui sopra, la Commissione conclude che il TIR stimato del progetto notificato si basa su stime attendibili dei costi della centrale e dei parametri operativi. Inoltre, il TIR stimato rientra nell'intervallo di valori per i tassi di rendimento minimi richiesti per questo tipo di progetto. Di conseguenza l'aiuto non determina sovracompensazioni ed è proporzionato al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune.

5.2.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (95) Nel valutare la compatibilità di una misura di aiuto di Stato, la Commissione deve stabilire che «i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune»⁽⁶⁴⁾.
- (96) Con riferimento ai punti 94, 95 e 96 dell'EEAG, la Commissione ritiene che la misura notificata non determini effetti manifestamente negativi, in quanto l'aiuto è proporzionato e non conduce puramente a un trasferimento dell'attività senza un effetto ambientale. L'aiuto fornirà assistenza alla conversione dell'unità di Drax dal carbone alle biomasse, aumentando la quota di energia rinnovabile nel Regno Unito⁽⁶⁵⁾.
- (97) Al fine di valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione si è concentrata sulle distorsioni derivanti dall'impatto prevedibile che l'aiuto avrebbe sulla concorrenza nei mercati dei prodotti interessati e sull'ubicazione dell'attività economica⁽⁶⁶⁾.

5.2.4.1. Effetti negativi sul mercato dell'energia elettrica

- (98) Poiché l'aiuto è concesso per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, il mercato del prodotto interessato è il mercato dell'energia elettrica. Con riferimento al punto 89 dell'EEAG, la Commissione individua due forme principali di distorsioni potenziali provocate dagli aiuti, ossia le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sulla scelta dell'ubicazione.
- (99) Con riferimento al punto 101 dell'EEAG, la Commissione rileva che il progetto consiste nella modifica di un'unità in una centrale elettrica a carbone esistente. Poiché il progetto converte una centrale esistente, esso non aggiungerà capacità di generazione a favore del beneficiario sul mercato dell'energia elettrica. Di conseguenza la misura non aumenterà la quota del mercato della produzione di energia elettrica del beneficiario.
- (100) Inoltre, la Commissione ricorda che la capacità di generazione di energia elettrica dell'unità di conversione a biomasse di Drax corrisponde approssimativamente all'1,1 % del mercato di produzione di energia elettrica del Regno Unito. Di conseguenza la misura non avrà l'effetto negativo di rafforzare il potere di mercato del beneficiario.
- (101) Con riferimento ai punti da 94 a 96 dell'EEAG, la Commissione ritiene che il progetto non comporti un trasferimento dell'attività e non avrebbe nemmeno un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato britannico della produzione di energia elettrica. Di conseguenza la Commissione conclude che la misura non avrebbe alcun impatto significativo sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Inoltre, l'aiuto notificato, in virtù del livello di interconnessione del Regno Unito, non altera le condizioni degli scambi all'interno del mercato interno dell'energia elettrica.
- (102) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che il progetto notificato induca distorsioni della concorrenza nel mercato dei pellet di legno e più a monte nel contesto del mercato delle materie prime in una misura tale da essere contrario all'interesse comune. In considerazione delle caratteristiche specifiche di questo progetto individualmente notificato, la Commissione ha esteso l'analisi agli effetti indiretti sui mercati d'ingresso che sono mercati secondari in questo caso (cfr. in appresso).


5.2.4.2. Effetti negativi sul mercato dei pellet di legno

- (103) La Commissione rileva innanzitutto che l'unità di Drax in esame sarà in grado di utilizzare soltanto pellet di legno di qualità industriale come combustibile d'alimentazione. Sebbene alcune centrali possano essere in grado di sostituire parzialmente i pellet di legno con altri carburanti, non è previsto che l'unità di Drax sia in grado di sostituire i pellet di legno con altri prodotti, in considerazione della sua progettazione. Di conseguenza al fine di analizzare in maniera più approfondita la portata della distorsione della concorrenza e degli scambi determinata dagli aiuti al funzionamento concessi a favore dell'energia elettrica prodotta dall'unità di Drax modificata, il mercato dei pellet di legno per uso industriale rappresenta il mercato adeguato dei prodotti.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. punto 88 dell'EEAG.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. considerando 9.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. punto 97 dell'EEAG.



- (104) Così come nella decisione di avvio, la Commissione conclude, in base ai flussi commerciali, al volume delle importazioni nell'Unione e alla crescita del mercato negli ultimi anni, che per la valutazione delle distorsioni del mercato, il mercato dei pellet di legno non è limitato a un singolo Stato membro o all'Unione europea, bensì si dovrebbe considerare un mercato globale. Ciò è confermato dall'ampio volume di pellet di legno importati dall'estero per approvvigionare l'unità di Drax ed è in linea con la conclusione raggiunta nel caso SA.38762 (2014/N).
- (105) La Commissione rileva che la maggior parte dell'approvvigionamento di pellet di legno viene attualmente acquistato tramite contratti a lungo termine negoziati individualmente. Inoltre le barriere di accesso al mercato per nuovi stabilimenti di produzione sembrano essere basse. Il recente aumento della capacità produttiva di pellet di legno sia nel sud-est degli Stati Uniti sia nell'Unione⁽⁶⁷⁾ corrobora questa osservazione, così come la conclusione di contratti a lungo termine da parte di Drax in maniera da assicurare l'approvvigionamento dell'unità.
- (106) In considerazione delle tendenze passate, si rileva altresì che il prezzo a pronti nel sud-est degli Stati Uniti, la fonte principale prevista di pellet di legno per il progetto notificato, non è variato in maniera significativa con l'aumento delle importazioni nell'Unione da tale regione. Tale affermazione è supportata anche dai dati presentati dal European Pellet Council⁽⁶⁸⁾.
- (107) La conversione dell'unità di Drax creerà 2,4 milioni di tonnellate di ulteriore domanda di pellet di legno, ossia l'equivalente del 12,8 % del consumo totale di pellet di legno nell'Unione nel 2014⁽⁶⁹⁾. Tuttavia, il consumo annuo nell'Unione è aumentato quasi del 25 %, ovvero di 3,7 milioni di tonnellate, dal 2012 al 2014. Inoltre, la capacità di produzione di pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti è aumentata rapidamente e si prevede aumenti anche in futuro⁽⁷⁰⁾.
- (108) Dal procedimento di indagine formale non è emersa alcuna indicazione che suggerisca che il mercato dei pellet di legno non sarà in grado di espandersi secondo tassi simili negli anni a venire in maniera da soddisfare un aumento della domanda risultante dal progetto di Drax.

5.2.4.3. Effetti negativi nel mercato delle materie prime

- (109) Nei considerando da 81 a 84 della decisione di avvio la Commissione ha rilevato che l'aumento della domanda di pellet di legno può comportare ulteriori distorsioni nel mercato delle materie prime, ossia nel mercato delle fibre di legno.
- (110) Per ragioni economiche, gli stabilimenti di produzione di semilavorati in pasta di legno si approvvigionano di legno entro una distanza media che va da circa 100 km a 150 km, denominata raggio di approvvigionamento dello stabilimento. Per questo motivo le fibre di legno sono un prodotto locale, mentre i pellet vengono trasportati a lunghe distanze e presentano un mercato globale. Di conseguenza, al fine di valutare l'impatto della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi, è necessario stabilire da quale mercato locale i pellet di legno saranno acquistati o è probabile che saranno acquistati.
- (111) Come spiegato al considerando 10, rispetto alla decisione di avvio, l'unità di Drax ha chiarito la propria strategia di approvvigionamento di carburante e ha spiegato che acquisterà il 60 % del suo fabbisogno complessivo di fibre di legno dagli Stati Uniti; circa il 13 % del suo fabbisogno di carburante proverrà dal Brasile; il 7 % del suo fabbisogno di carburante sarà acquistato sul mercato a pronti; circa il 4 % del suo fabbisogno di carburante sarà acquistato dagli Stati baltici in Europa; circa il 15 % del suo fabbisogno di carburante sarà acquistato da rivenditori, situati nel sud-est degli Stati Uniti. Il resto del fabbisogno di carburante sarà approvvigionato dal Canada e potenzialmente da altri Stati membri. Ciò implica che ogni anno circa 100 000 tonnellate secche saranno approvvigionate da altri Stati membri tramite contratti a lungo termine. Si tratterebbe quindi di circa lo 0,7 % della produzione di pellet di legno dell'Unione del 2014, che era stata stimata a 13,5 milioni di tonnellate⁽⁷¹⁾.
- (112) La Commissione rileva che la maggior parte dei pellet di legno viene acquistata al di fuori del territorio dell'Unione e che il mercato delle materie prime è locale. Gli effetti di un aumento del fabbisogno di pellet di legno sui mercati delle materie prime saranno pertanto percepiti in larga misura all'esterno dell'Unione europea. Di conseguenza è improbabile che il progetto notificato influenzerà i prezzi di mercato delle materie prime nell'Unione.
- (113) Dato che la maggior parte dell'approvvigionamento di pellet di legno per il progetto sarà importata dal sud-est degli Stati Uniti, potenziali distorsioni del mercato rispetto al mercato delle materie prime delle fibre di legno si concentrerebbero in tale regione⁽⁷²⁾.

⁽⁶⁷⁾ Relazione statistica dell'AEBIOM «2013 European Bioenergy Outlook»: www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/


⁽⁶⁸⁾ Cfr. considerando 33.

⁽⁶⁹⁾ Relazione statistica dell'AEBIOM «2015 European Bioenergy Outlook»: www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/

⁽⁷⁰⁾ Cfr. figura 1.

⁽⁷¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 20.

⁽⁷²⁾ Per quanto riguarda i pellet di legno provenienti dal Brasile e il rischio di un funzionamento irregolare in America del Sud, la Commissione osserva che tutti i pellet saranno acquistati da un singolo bosco artificiale ben consolidato, che è certificato FSC (cfr. considerando 63).



- (114) La maggior parte delle osservazioni ricevute durante il procedimento di indagine formale sostengono il punto di vista secondo il quale i pellet di legno per uso industriale provenienti dal sud-est degli Stati Uniti saranno costituiti principalmente da fibre di legno derivate da pratiche forestali. La Commissione osserva che fino al 2019 la crescita stimata del settore dei pellet di legno (pari ad approssimativamente il 14 % annuo ⁽⁷³⁾) risulta essere molto più elevata rispetto a quella del settore della silvicoltura che si stima ammontare approssimativamente all'1,4 % annuo ⁽⁷⁴⁾. Tuttavia, in considerazione della bassa quota di produttori di pellet di legno nel mercato delle fibre di legno ⁽⁷⁵⁾, l'utilizzo complessivo aumenterebbe secondo un tasso composto inferiore all'1,8 % annuo fino al 2019. Sulla base delle stime presentate da Westrock, si prevede che l'offerta totale di fibre di legno aumenti del 2,0 % su base annua, ossia in misura inferiore rispetto alla crescita stimata. Di conseguenza si stima che l'impatto risultante dal sostegno a favore dell'unità di Drax sarà limitato.
- (115) Secondo i dati presentati dal Regno Unito ⁽⁷⁶⁾ la quantità di materie prime richieste dall'unità di Drax, ossia 2,4 milioni di tonnellate all'anno, sarà inferiore all'1 % degli abbattimenti complessivi di alberi dalle foreste del sud degli Stati Uniti nel 2014, pari ad approssimativamente 250 milioni di tonnellate. A sua volta, questo valore rappresenta soltanto una piccola frazione dell'inventario forestale totale. Anche tenendo conto del fabbisogno aggiuntivo derivante da altri progetti relativi alla biomassa, come il progetto Lynemouth, queste percentuali esigee non forniscono indicazioni marcate di indebite distorsioni nel mercato delle materie prime.
- (116) Fern et al. e GPII hanno presentato studi di modellizzazione del mercato che mostrano un aumento del prezzo di macchiatico causato da un aumento della produzione di pellet di legno. Ad esempio, secondo lo studio di FORISK, un aumento della domanda globale di pellet di legno per uso industriale da 10,6 milioni di tonnellate all'anno nel 2014 a 25 milioni di tonnellate nel 2019, ignorando l'effetto dei residui di segheria, potrebbe determinare un aumento dei prezzi di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti del 30 % - 40 % ⁽⁷⁷⁾. Secondo la relazione dell'USDA presentata da GPII, un aumento della produzione di biomassa da utilizzare per la bioenergia a 16,9 milioni di tonnellate entro il 2016 potrebbe più che raddoppiare i prezzi di alcuni tipi di legno, ossia il legno di pino non da sega ⁽⁷⁸⁾.
- (117) Tuttavia, come sostenuto dal Regno Unito ⁽⁷⁹⁾, la domanda di pellet di legno utilizzata come dato di ingresso per questi studi non riflette la domanda del progetto di conversione a biomasse di Drax, quanto piuttosto stime generali e una domanda complessiva. Inoltre, la domanda complessiva stimata nello studio dell'USDA è inferiore a quella indicata in studi più recenti. Ad esempio, lo studio dell'USDA stima che approssimativamente 13 milioni di tonnellate di legno siano state utilizzate per la bioenergia nel sud-est degli Stati Uniti nel 2015 e tale dato è più elevato rispetto a quello riportato da RISI, che era inferiore a 8 milioni di tonnellate per lo stesso anno. Inoltre, secondo la relazione dell'USDA anche il presunto aumento dei prezzi determinato dall'intera domanda stimata sarebbe limitato nel tempo dato che le risoste dell'inventario forestale a tale domanda aumentano.
- (118) Diversi terzi hanno sostenuto che l'aumento della produzione di pellet di legno ha già provocato un aumento dei prezzi di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti. Ad esempio, GPII cita dati forniti dai consulenti Forest2Market a sostegno dell'affermazione secondo la quale i prezzi di macchiatico per la pasta di legno di pino nel sud degli Stati Uniti sono aumentati in media dell'11 % nel 2013 e del 10 % nel 2014. Fern et al. hanno segnalato che dal 2011 al 2015 i prezzi nel sud degli Stati Uniti sono aumentati del 27 % per il legno di conifere e del 56 % per il legno duro. Anche l'AFPA aveva espresso affermazioni simili ⁽⁸⁰⁾.
- (119) A questo proposito la Commissione osserva che nel lungo termine il prezzo medio di macchiatico non ricade al di fuori dell'intervallo storico di valori ⁽⁸¹⁾. Inoltre, le osservazioni presentate da Forest2Market ⁽⁸²⁾ hanno concluso che sono stati diversi i fattori che hanno contribuito all'aumento dei prezzi osservato. In particolare, tra i fattori che hanno contribuito a tale aumento Forest2Market ha citato un calo della produzione di residui di segheria, eventi legati alle condizioni meteorologiche e cambiamenti di proprietà dei terreni. Forest2Market ha concluso che «è probabile che i prezzi delle fibre di legno sarebbero aumentati senza una domanda incrementale risultante dai mercati di esportazione dei pellet...» ⁽⁸³⁾. Il fatto che i prezzi di macchiatico aumentino nel corso del tempo sembra quindi essere il risultato di diversi sviluppi del mercato.

⁽⁷³⁾ Cfr. considerando 55.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. considerando 51.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. considerando 65.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. considerando 65.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. considerando 45.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. considerando 54.


⁽⁷⁹⁾ Cfr. considerando 68.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. figura 2 al considerando 48.

⁽⁸¹⁾ Cfr. figura 2 al considerando 48.

⁽⁸²⁾ Cfr. considerando 34.

⁽⁸³⁾ Forest2Market; *Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015*: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf



- (120) Per quanto riguarda le affermazioni formulate in merito alla capacità del beneficiario di pagare le fibre di legno ⁽⁸⁴⁾, la Commissione rileva che i costi del carburante riesaminati e ridotti ⁽⁸⁵⁾ determinano un prezzo dei pellet di legno pari a USD 181 per tonnellata cif, il che equivale al prezzo dei pellet di legno cif indicati da RISI ⁽⁸⁶⁾.
- (121) Per quanto riguarda l'ubicazione dei produttori di pellet di legno, la Commissione prende atto della risultanza secondo la quale i produttori di pellet di legno attualmente operativi nel sud-est degli Stati Uniti sono generalmente situati entro un raggio di 65 miglia l'uno dall'altro e, prevalentemente, entro un raggio compreso tra 30 e 65 miglia ⁽⁸⁷⁾, e che, di conseguenza il bacino di approvvigionamento di tali produttori di pellet di legno si sovrapporrà a quello di altri settori concorrenti. Tuttavia, la Commissione osserva che la grande maggioranza di tali produttori di pellet di legno per l'esportazione si trovano entro 65 miglia da uno stabilimento di trasformazione del legno chiuso. Inoltre, è stato chiarito che nella determinazione dell'ubicazione degli stabilimenti di produzione di pellet di legno si è preso atto di diverse considerazioni. Secondo la relazione citata dal Regno Unito ⁽⁸⁸⁾, la chiusura della maggior parte degli stabilimenti di produzione di pasta di legno e delle cartiere chiusi nella regione a sud-est degli Stati Uniti è avvenuta prima del 2010, il che evidenzia quindi una scarsa correlazione con la crescita del settore dei pellet di legno ⁽⁸⁹⁾.
- (122) Infine, la relazione di Poyry ⁽⁹⁰⁾ ha esaminato il rischio di concorrenza sleale per le fibre di legno tra il settore dei pellet di legno e i settori tradizionali che utilizzando dette fibre. La relazione non ha preso in considerazione soltanto la domanda di pellet di legno proveniente dall'unità di conversione a biomasse di Drax interessata dal sostegno, bensì anche di altre centrali, tra le quali quella di Lynemouth. La relazione ha concluso che la capacità produttiva esistente e prevista per i pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti dovrebbe essere sufficiente per soddisfare l'aumento della domanda di pellet di legno e che il rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso del legno dovrebbe essere scarso.
- (123) Si deve quindi concludere che non si prevede che la misura notificata determini indebite distorsioni nel mercato delle materie prime. In particolare, la Commissione osserva che le distorsioni locali del mercato, quand'anche si verificassero, avverrebbero nel sud-est degli Stati Uniti e, pertanto, avrebbero un effetto limitato, laddove presente, sugli scambi tra gli Stati membri. A questo proposito si ricorda altresì che l'aiuto notificato sarebbe concesso per la produzione di energia elettrica da biomassa solida e che gli effetti dell'aiuto sul mercato delle materie prime sarebbero indiretti.

5.2.4.4. Verifica dell'equilibrio

- (124) Come indicato al punto 97 dell'EEAG, se le misure di aiuto di Stato sono ben mirate al fallimento del mercato cui si riferiscono, il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza è più limitato. La Commissione osserva che l'aiuto notificato mira direttamente al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e energia dell'Unione per il 2020 in maniera proporzionata e adeguata. Di conseguenza, anche il rischio di indebite distorsioni della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica è più limitato, come spiegato nella sezione 5.2.4.1. Come indicato nella sezione 5.2.4.2, la Commissione non ha riscontrato distorsioni indebite nel mercato interessato dai prodotti dei pellet di legno, né nel mercato delle materie prime a monte. La Commissione ricorda che le potenziali distorsioni del mercato delle materie prime non derivano direttamente dall'aiuto al funzionamento, bensì dall'aumento della domanda di pellet di legno come carburante per la produzione di energia elettrica. Inoltre, gli effetti sul mercato delle materie prime sono indiretti rispetto alle distorsioni del mercato dei pellet di legno.
- (125) La Commissione è tenuta altresì a valutare se la misura determini o minacci di determinare distorsioni della concorrenza, nella misura in cui la stessa incida sugli scambi tra gli Stati membri. Gli effetti sul mercato delle materie prime sono locali e si verificano per lo più all'esterno dell'Unione, dato che la maggior parte dei pellet di legno per l'unità di Drax verrà importata dall'esterno dell'Europa (cfr. considerando 10). Di conseguenza la Commissione osserva che qualsiasi effetto sugli scambi tra gli Stati membri derivante da un aumento del prezzo di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti sarebbe comunque limitato.
- (126) In considerazione di quanto sopra la Commissione conclude che gli effetti negativi dell'aiuto notificato a favore dell'energia elettrica generata nel quadro del progetto di conversione a biomasse di Drax, in termini di distorsioni della concorrenza e di impatto sugli scambi tra Stati membri sul mercato dell'energia elettrica, ma anche sui mercati secondari, sono limitati e sono compensati dagli effetti positivi in termini di contributo all'obiettivo di interesse comune, ossia la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO₂ nella produzione di energia elettrica, e, quindi, il risultato complessivo è positivo.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. considerando 49.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. considerando 69.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 38.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. considerando 67.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. considerando 67.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. figura 1 nel considerando 47.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. considerando 41.



5.2.5. Altri aspetti — conformità agli articoli 30 e 110 del TFUE

- (127) Nel contesto della decisione nel caso SA.36196 (2014/N) relativo a un contratto per differenza per la produzione di energia da fonti rinnovabili, della decisione nei casi SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) e SA.38812 (2014/N) relativi agli aiuti FIDeR a favore di cinque progetti eolici offshore e della decisione nei casi SA.38762 (2015/C)(2014/N) e SA.38796 (2014/N) relativi ai progetti concernenti la biomassa di Lynemouth e Teesside, il Regno Unito si è impegnato ad adeguare le modalità di calcolo delle passività dei fornitori di energia elettrica per i pagamenti previsti dal contratto per differenza, al fine di garantire che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ammissibili generata nell'Unione europea al di fuori del Regno Unito e fornita a clienti siti nel territorio del Regno Unito non venga presa in considerazione come parte delle quote di mercato di tali fornitori.
- (128) Il Regno Unito garantirà che non vengano effettuati pagamenti nel quadro del contratto per differenza prima che tale adeguamento sia stato realizzato oppure, qualora ciò non fosse possibile, che il Regno Unito metta in atto un meccanismo per rimborsare i fornitori di energia elettrica per tutta l'energia elettrica da fonti rinnovabili ammissibili importata e fornita prima che l'esenzione entri in vigore ma in seguito all'inizio dell'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto per differenza.
- (129) L'impegno del Regno Unito di cui al considerando 127 si applicherà altresì alla misura notificata. Alla luce di tale impegno, la Commissione ritiene che il meccanismo di finanziamento della misura di aiuto notificata non introduca alcuna discriminazione contraria all'articolo 30 o all'articolo 110 del trattato.
- (130) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura di aiuto a sostegno dell'unità di conversione a biomasse di Drax notificata dal Regno Unito il 15 aprile 2015 persegua un obiettivo di interesse comune in maniera necessaria e proporzionata conformemente all'EEAG e che, di conseguenza, risulti compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato notificato dal Regno Unito il 2 aprile 2015, che tale Stato membro intende attuare a favore di Drax Power Limited a sostegno di una sovvenzione per la conversione a biomasse dell'unità 1 della centrale elettrica di Drax, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016


Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE2152


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-083) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 6,00

